

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

**Legge regionale 9 marzo 2023, n. 3.**

**“Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2022”**

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Promulga*

la seguente legge:

CAPO I  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA E AGRICOLTURA

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5/2018)*

1. All'articolo 6, al comma 7, della legge regionale 19 giugno 2018 n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria), dopo la parola “CA” sono inserire le seguenti: “e alle aziende faunistiche venatorie e alle aziende agrituristiche venatorie”.

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 5/2018)*

1. All'articolo 8, comma 2, della legge regionale 5/2018 le parole “di dimensione non superiore a 600 ettari” è soppressa.

Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 5/2018)*

1. La lettera d) del comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale 5/2018 è sostituita dalla seguente:

“d) due rappresentanti designati congiuntamente dai comuni compresi nell'ATC o nel CA.”.

2. Al termine dell'articolo 11, comma 8, della legge regionale 5/2018, dopo le parole “spettano due rappresentanti.” sono aggiunte le seguenti: “Qualora pervengano più designazioni rispetto al numero di componenti previsti al comma 7, lettera d), la nomina deve ricadere tra i designati che rappresentano l'insieme dei comuni con maggiore estensione di territorio agro-silvo-pastorale del singolo ambito venatorio.”.

3. Il comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 5/2018 è sostituito dal seguente:

“9. Per garantire il rispetto delle disposizioni della legge 157/1992 e mantenere l'equilibrio di rappresentanza, i componenti di cui ai commi 7 e 8 non possono avere una rappresentanza di categoria superiore al 45 per cento dei comitati di gestione. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce i criteri e le modalità di attuazione.”.

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 5/2018)*

1. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2018 è abrogato.

Art. 5.

*(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 5/2018)*

1. La rubrica dell'articolo 21 della legge regionale 5/2018 è sostituita dalla seguente: "Portale faunistico-venatorio".
2. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 5/2018 è sostituito dal seguente:  
"1. La Regione utilizza il Portale faunistico-venatorio istituito nell'ambito del Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) di cui all'articolo 81 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale).
3. All'articolo 21, comma 3, della legge regionale 5/2018, la parola "al" è sostituita dalla seguente: "tramite il".

Art. 6.

*(Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 5/2018)*

1. All'articolo 28, comma 4, della legge regionale 5/2018, dopo la parola "dall'articolo 5." sono aggiunte le parole "e comunque mantengono i requisiti di superficie."

Art. 7.

*(Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 1/2019)*

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale) è inserito il seguente:  
"Art. 3 bis. (Commissione consultiva comunale per l'agricoltura)
  1. La Regione favorisce la consultazione degli enti locali.
  2. A tal fine presso ogni comune è istituita la Commissione consultiva comunale per l'agricoltura.
  3. La Regione può avvalersi delle commissioni consultive comunali nei casi stabiliti dalla normativa regionale.
  4. Il comune disciplina con proprio regolamento le modalità di composizione, di convocazione e di funzionamento della Commissione di cui al comma 2.
  5. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.
  6. L'articolo 8 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) è abrogato."

Art. 8.

*(Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge regionale 1/2019)*

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 1/2019 è inserito il seguente:  
"Art. 16 bis. (Classificazione del territorio)
  1. Ai fini della presente legge, per la classificazione del territorio regionale si fa riferimento alla deliberazione del Consiglio regionale 12 maggio 1988, n. 826-6658.
  2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può proporre al Consiglio regionale eventuali modifiche alla classificazione del territorio.
  3. L'articolo 13 della legge regionale 63/1978 è abrogato."

Art. 9.

*(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 1/2019)*

1. All'articolo 6, comma 1, della legge regionale 1/2019 la parola "annuale" è sostituita dalle seguenti: "pluriennale, con aggiornamento previsto su base triennale, comunque non oltre i cinque anni".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 1/2019, è inserito il seguente:  
"3 bis. Il Programma regionale degli interventi è aggiornato in relazione alle mutate esigenze del quadro tecnico ed economico regionale, su base triennale, comunque non oltre i cinque anni, con le stesse procedure previste dal comma 1."

Art. 10.

*(Modifiche dell'articolo 11 della legge regionale 1/2019)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 1/2019 è aggiunto il seguente:  
“2 bis. Nell'ambito dei servizi erogati in via diretta, la Regione tramite il Laboratorio agrochimico regionale (LAR), articolazione della struttura competente in materia fitosanitaria, gestisce l'attività di analisi dei terreni, delle matrici organiche, delle acque irrigue, dei vegetali e dei fitofarmaci. Tali servizi possono essere forniti a pagamento, secondo le modalità ed in base al tariffario approvato con deliberazione della Giunta regionale.”.

#### Art. 11.

*(Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 1/2019)*

1. All'articolo 25, comma 3, lettera c), della legge regionale 1/2019 le parole “compresa la vendita di pasti da asporto, anche con consegna a domicilio” sono sostituite dalle seguenti: “compreso il servizio di asporto o di consegna a domicilio.”.

#### Art. 12.

*(Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 1/2019)*

1. Il comma 3 bis dell'articolo 26 della legge regionale 1/2019 è sostituito dal seguente:  
“3 bis. L'attività di somministrazione mediante il servizio di asporto o consegna a domicilio è consentita secondo i criteri e nel rispetto dei limiti previsti al comma 1, nonché nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie, di idoneità dei locali utilizzati e dei requisiti previsti in materia di somministrazione al pubblico indistinto.”.

#### Art. 13.

*(Modifiche dell'articolo 83 della legge regionale 1/2019)*

1. L'articolo 83 della legge regionale 1/2019 è sostituito dal seguente:

“Art. 83. (Sistema territoriale di riferimento)

1. Il sistema territoriale di riferimento, utilizzato per il riscontro delle superfici dichiarate nell'ambito dell'Anagrafe di cui all'articolo 82, è costituito dall'archivio di parcelle agricole secondo quanto disposto dalle norme nazionali ed europee che disciplinano il Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA).

2. Il SIPA di cui al comma 1 è il registro unico nazionale di tutte le superfici agricole, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 1° marzo 2021, n. 99707 (Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120).

3. La parcella di riferimento determina la superficie massima ammissibile per ciascun regime di sostegno regionale, nazionale e dell'Unione europea, nonché per ogni dichiarazione o comunicazione, ivi compreso il piano colturale delle aziende agricole.

4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - Coordinamento realizza ed aggiorna il SIPA, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica dei sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geospaziali.

5. I titoli di conduzione dei terreni conservati nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 82, comma 3, riportano i dati del registro censuario del catasto dei terreni dell'Agenzia delle entrate.

6. Le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione di cui al comma 5 sono utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici, con riferimento all'Infrastruttura regionale per l'informazione geografica, di cui alla legge regionale 1° dicembre 2017, n. 21 (Infrastruttura regionale per l'informazione geografica).

7. L'estensione e la qualità dell'uso del suolo della superficie dichiarata nell'Anagrafe in forma grafica è controllata dalla intersezione delle superfici condotte, di cui al comma 6, con il SIPA.

8. I dati grafici georiferiti, di fonte amministrativa, inerenti l'agricoltura e lo sviluppo rurale confluiscono nell'infrastruttura geografica, di cui alla legge regionale 21/2017.”.

#### Art. 14.

*(Modifiche all'articolo 92 della legge regionale 1/2019)*

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 92 della legge regionale 1/2019 è sostituita dalla seguente:

“a) l'organizzazione del Servizio fitosanitario regionale quale emanazione del Servizio fitosanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625);”.

Art. 15.

*(Modifiche all'articolo 95 della legge regionale 1/2019)*

1. La lettera a) del comma 3 bis dell'articolo 95 della legge regionale 1/2019 è sostituita dalla seguente:

“a) a un quinto della sanzione prevista in misura proporzionale, ma comunque in misura non inferiore a euro 30, qualora il ritardo non superi i sessanta giorni;”

2. La lettera b) del comma 3 bis dell'articolo 95 della legge regionale 1/2019 è sostituita dalla seguente:

“b) a un quarto della sanzione prevista in misura proporzionale, ma comunque in misura non inferiore a euro 30.”.

Art. 16.

*(Modifiche all'articolo 109 della legge regionale 1/2019)*

1. All'articolo 109, comma 5, della legge regionale 1/2019 le parole “relativo all'anno 2022,” sono sostituite dalle seguenti: “da prevedere su base pluriennale, con aggiornamento triennale o comunque non oltre i cinque anni.”.

Art. 17.

*(Modifiche all'articolo 110 della legge regionale 1/2019)*

1. All'articolo 110, comma 2, della legge regionale 1/2019 le parole “relativo all'anno 2022,” sono sostituite dalle seguenti: “da prevedere su base pluriennale, con aggiornamento triennale o comunque non oltre i cinque anni.”.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE

Art. 18.

*(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 23/2016)*

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) è sostituito dal seguente:

“3. Nei corsi d'acqua e nelle aree del demanio idrico fluviale e lacuale è vietata l'estrazione di materiali litoidi, fatte salve le estrazioni previste nell'ambito di interventi di difesa, manutenzione e sistemazione idraulica, finalizzate al buon regime delle acque e alla rinaturazione dei corsi d'acqua, disciplinate dalla pianificazione di bacino e dalle direttive dell'Autorità di bacino distrettuale, adottate in attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI), di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed escluse dalle disposizioni della presente legge.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 23/2016 è sostituito dal seguente:

“4. Gli interventi di difesa, manutenzione e sistemazione idraulica che prevedono le estrazioni di cui al comma 3 nelle aree non demaniali non sono soggetti alle disposizioni della presente legge, nelle ipotesi in cui l'intervento prevede l'espropriazione e l'acquisizione delle stesse al demanio pubblico dello Stato (Ramo idrico) ed il rilascio della concessione di estrazione di materiale litoide a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 14

gennaio 2002, n. 44-5084. Qualora tali interventi non prevedano l'espropriazione delle medesime aree, restano soggetti alle disposizioni di cui alla presente legge.”.

3. I commi 5 e 6 dell'articolo 1 della legge regionale 23/2016 sono abrogati.

#### Art. 19.

*(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 23/2016)*

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2016 è sostituito dal seguente:

“3. Le varianti al PRAE che non incidono sui contenuti strutturali dichiarati si configurano come varianti non sostanziali e sono approvate dalla Giunta regionale. Sono comunque da ritenersi contenuti strutturali i volumi autorizzabili nel decennio di vigenza all'interno dei poli estrattivi e delle aree di ampliamento delle cave attive, al di fuori dei poli come individuati dal PRAE; l'apertura di nuove cave nei bacini, all'esterno dei poli estrattivi, presuppone sempre e comunque una variante al PRAE. Sono tuttavia da ritenersi varianti non sostanziali:

a) quelle che, a parità di volumi autorizzabili, modificano la delimitazione dei poli estrattivi individuati nel PRAE, o delle aree di ampliamento delle cave attive al di fuori dei poli individuate dal PRAE, per non più del 10 per cento della loro estensione territoriale;

b) quelle che si limitano a modificare la delimitazione dei bacini riportati dal PRAE;

c) quelle che, individuando nuovi poli estrattivi o modificando la delimitazione di quelli esistenti o comunque consentendo l'apertura di nuove cave al di fuori dei poli estrattivi previsti dal PRAE, modificano i volumi autorizzabili nel decennio previsti dal PRAE per non più del 10 per cento del volume complessivamente previsto per tutti i poli di ciascun bacino a cui si riferisce la modifica;

d) quelle esclusivamente normative finalizzate a una migliore ed efficace chiarezza attuativa e interpretativa.”.

#### Art. 20.

*(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 23/2016)*

1. Al termine dell'articolo 7, comma 4, della legge regionale 23/2016 è aggiunto il seguente periodo: “Sono altresì fatti salvi gli interventi di difesa, manutenzione e sistemazione idraulica, volti a mitigare criticità idrauliche delle aste fluviali e gli interventi di rinaturazione o riqualificazione morfologica dei corsi d'acqua che comportano asportazioni di materiali litoidi, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4.”.

#### Art. 21.

*(Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 23/2016)*

1. La lettera b) del comma 10 dell'articolo 26 della legge regionale 23/2016 è sostituita dalla seguente:

“b) per le cave le cui imprese esercenti svolgono collateralmente, direttamente o ad opera di società controllanti, controllate, o collegate con partecipazioni non inferiori al 50 per cento, attività di recupero di rifiuti inerti, autorizzata ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 152/2006 o in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del medesimo decreto legislativo, da utilizzare in sostituzione di materie prime di cava attraverso impianti di recupero collocati a distanza non superiore a 40 chilometri in linea d'aria dall'area di cava. Il beneficio è cumulabile con quello previsto ai sensi della lettera a).”.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE E MOVIMENTI MIGRATORI

#### Art. 22.

*(Modifiche all'articolo 4 ter della legge regionale 28/1976)*

1. Il primo comma dell'articolo 4 ter della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa) è sostituito dal seguente:

“1. A fronte delle agevolazioni finanziarie concesse ai sensi della presente legge, le cooperative edilizie a proprietà indivisa sono tenute ad effettuare versamenti periodici con le modalità di cui all’articolo 9.”

2. Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 4 ter della legge regionale 28/1976 la parola “restituite” è sostituita dalla seguente “versate” e dopo le parole “nuove agevolazioni,” sono inserite le seguenti “compatibilmente alle disponibilità finanziarie della Regione,”.

#### Art. 23.

*(Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 17/2011)*

1. All’articolo 2, comma 3, della legge regionale 20 settembre 2011, n. 17 (Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani) le parole “all’atto della presentazione della domanda di acquisto” sono sostituite dalle seguenti: “prima della stipula dell’atto di vendita”.

#### Art. 24.

*(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 17/2011)*

1. L’articolo 3 della legge regionale 17/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 3. (Modalità di presentazione della domanda)

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 possono presentare domanda di acquisto all’ente proprietario dell’alloggio entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge.”.

#### Art. 25.

*(Modifiche all’articolo 2 e abrogazione dell’allegato A della legge regionale 19/2022)*

1. L’allegato A alla legge regionale 1° dicembre 2022, n. 19 (Intervento economico a favore dei Comuni con alta incidenza di alloggi sociali) è abrogato.

2. All’articolo 2, comma 1, della legge regionale 19/2022 le parole “come ricavabile dall’allegato A” sono soppresse.

### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

#### Art. 26.

*(Inserimento dell’articolo 25 bis nella legge regionale 1/2004)*

1. Dopo l’articolo 25 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) è inserito il seguente:

“Art. 25 bis. (Obbligatorietà di caricamento sulla piattaforma regionale della residenzialità)

1. Le strutture residenziali e semiresidenziali, socio-sanitarie e socio-assistenziali sono tenute ad accreditarsi sulla piattaforma regionale della residenzialità, al fine di comunicare idonee informazioni sulla situazione sanitaria delle strutture.

2. Le aziende sanitarie e gli enti gestori competenti territorialmente devono vigilare sul corretto adempimento di tale obbligo e porre in essere le misure necessarie, affinché il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 1 sia sanzionato ai sensi dell’articolo 30.”.

#### Art. 27.

*(Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 1/2004)*

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 30 della legge regionale 1/2004 è inserito il seguente:

“6 bis. L’inosservanza, per i servizi e le strutture accreditate di cui al comma 1, degli obblighi di caricamento sulla piattaforma regionale della residenzialità, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 750,00, fermo restando che la reiterata non ottemperanza alle prescrizioni impartite comporta la sospensione dell’autorizzazione al funzionamento.”.

#### Art. 28.

*(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2/2018)*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 2 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo) è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo e di tutelare i minori da rischi derivanti dall'utilizzo della rete internet e dei social network, la Regione promuove, anche in collaborazione con altri enti, progetti volti a coordinare le iniziative formative sull'uso consapevole della rete e dei social network e ad uniformare le relative modalità di valutazione, nonché l'istituzione della patente di smartphone per l'uso consapevole del web e dei social network, rilasciata a seguito di apposito percorso formativo.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2018 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Nella deliberazione di cui al comma 2 sono, altresì, contenute le linee guida per il conseguimento della patente di cui al comma 1, che definiscono in particolare:

- a) i destinatari;
- b) le modalità e gli standard formativi per il rilascio;
- c) le modalità di accesso alla certificazione delle competenze;
- d) i diversi livelli di certificazione previsti.”.

## CAPO V

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI INTELLETTUALI

#### Art. 29.

*(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 19/2011)*

1. L'articolo 5 della legge regionale 10 ottobre 2011, n. 19 (Norme in materia di sostegno alle professioni intellettuali ordinistiche) è sostituito dal seguente:

“Art. 5. (Formazione ed aggiornamento professionale)

1. La Regione promuove le attività di formazione ed aggiornamento professionale svolte dalla confederazione sindacale datoriale e dalle sue associazioni sindacali datoriali aderenti, dagli ordini e dai collegi professionali.”.

#### Art. 30.

*(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 19/2011)*

1. All'articolo 6, comma 1, della legge regionale 19/2011, dopo la parola “partecipato” sono inserite le seguenti: “dalla confederazione sindacale e dalle sue associazioni sindacali datoriali aderenti,”.

2. All'articolo 6, comma 2, della legge regionale 19/2011, dopo le parole “collegio professionale” sono inserite le seguenti: “e dei dipendenti e dei praticanti degli studi professionali,”.

3. All'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge regionale 19/2011, le parole “dagli ordini e collegi professionali” sono sostituite dalle seguenti: “dai soggetti di cui all'articolo 5”.

## CAPO VI

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCO D'AZZARDO

#### Art. 31.

*(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 19/2021)*

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico ‘GAP’) è sostituita dalla seguente:

“d) disciplina, con deliberazione della Giunta regionale, i corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico stabilendo le modalità di svolgimento e il personale tenuto a frequentarli. I costi per i corsi di formazione degli esercenti e dei lavoratori dipendenti sono a carico dei datori di lavoro e devono essere svolti in orario lavorativo.”.

#### Art. 32.

*(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 19/2021)*

1. All'articolo 7, comma 2, della legge regionale 19/2021, dopo le parole "articolo 110, comma 7, lettera c bis) del regio decreto 773/1931" è inserita la seguente: " , ad esclusione degli apparecchi di cui alla medesima lettera c bis) che non distribuiscono tagliandi e di cui lettera c ter) del medesimo comma che riproducono esclusivamente audio o video o che sono privi di interazione con il giocatore".

Art. 33.

*(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 19/2021)*

1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 19/2021 è sostituita dalla seguente:

"e) due rappresentanti di enti del terzo settore che si occupano di dipendenze;"

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORESTE, GOVERNO DEL TERRITORIO, RIFIUTI, ELETTRICITÀ, ENERGIA, AMBIENTE E DEMANIO IDRICO

Sezione I – Foreste

Art. 34.

*(Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 4/2009)*

1. L'articolo 7 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) è sostituito dal seguente:

"Art. 7. (Viabilità forestale e silvo-pastorale)

1. La viabilità forestale e silvo-pastorale è definita dall'articolo 3, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e di filiere forestali) e persegue gli scopi indicati nell'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto.

2. Le tipologie e le caratteristiche tecnico costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale e delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale sono disciplinate dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvopastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale) e nel rispetto delle indicazioni contenute nel regolamento forestale di cui all'articolo 13."

Art. 35.

*(Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 4/2009)*

1. L'articolo 8 della legge regionale 4/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. (Programmazione e pianificazione forestale).

1. La programmazione forestale è sviluppata in coerenza con la Strategia forestale europea e nazionale in conformità al decreto legislativo 34/2018, declinandola secondo le finalità di cui all'articolo 2. La pianificazione è rivolta prioritariamente all'individuazione delle modalità gestionali e delle azioni di valorizzazione, tutela e ricostituzione degli ecosistemi forestali. La programmazione e la pianificazione hanno come presupposto la conoscenza delle risorse del territorio in rapporto ai fattori ambientali, sociali ed economici.

2. Le foreste sono oggetto di programmazione e pianificazione articolata sui seguenti livelli:

a) regionale, mediante il programma forestale regionale (PFR);

b) territoriale, mediante il piano forestale d'indirizzo territoriale (PFIT);

c) aziendale, mediante il piano di gestione forestale (PGF) o strumento equivalente.

3. La Giunta regionale con proprio provvedimento approva le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PFIT, dei PGF e degli strumenti equivalenti, conformemente ai criteri minimi definiti dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari

e forestali 28 ottobre 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale), di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 34/2018.

4. Le indicazioni tecnico-metodologiche di cui al comma 3 prevedono, in presenza di PFIT approvati, procedure semplificate per il PGF e gli strumenti equivalenti, coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi indicati nei PFIT medesimi.”.

#### Art. 36.

*(Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 4/2009)*

1. L'articolo 9 della legge regionale 4/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. (Programma forestale regionale)

1. Il PFR rappresenta il quadro strategico e strutturale all'interno del quale sono individuati, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 2 e in armonia con la legislazione nazionale e dell'Unione europea nonché con la strategia forestale nazionale prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 34/2018, le strategie, gli obiettivi, le priorità da perseguire nel periodo della sua validità, nonché le risorse necessarie e le relative fonti di finanziamento.

2. Costituiscono parte essenziale del PFR:

a) il quadro conoscitivo, corredato dall'inventario e dalla cartografia tematica delle foreste e delle relative infrastrutture;

b) le linee guida di politica per le foreste, ivi inclusi i settori prioritari di intervento e finanziamento;

c) l'individuazione delle aree forestali di riferimento per la pianificazione forestale di indirizzo territoriale;

d) le metodologie di verifica e valutazione dei risultati delle strategie adottate.

3. Il PFR è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare.

4. Il PFR ha validità decennale e può essere sottoposto a modifiche e integrazioni prima della sua scadenza con le modalità di cui al comma 3.”.

#### Art. 37.

*(Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 4/2009)*

1. L'articolo 10 della legge regionale 4/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. (Piano forestale d'indirizzo territoriale)

1. Il PFIT, come definito all'articolo 6, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 34/2018, è redatto, per ciascuna area forestale individuata a norma dell'articolo 9, comma 2, lettera c), in attuazione delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale), su iniziativa regionale in conformità con il PFR e con le indicazioni tecnico-metodologiche di cui all'articolo 8, comma 3 ed approvato dalla Giunta regionale.

2. Il PFIT non ha scadenza ed è aggiornato almeno ogni quindici anni.

3. L'elaborazione del PFIT è coordinata dall'Ufficio di Piano di cui al comma 4, il quale esprime gli indirizzi di pianificazione, garantendo la partecipazione delle amministrazioni interessate anche in forma associata e promuovendo la consultazione dei portatori d'interesse e dei cittadini.

4. L'Ufficio di Piano è presieduto dalla Regione; per i PFIT relativi al territorio della Città metropolitana di Torino e della Provincia del Verbano Cusio Ossola, l'Ufficio di Piano è presieduto dai rispettivi enti territoriali di riferimento.

5. La Giunta regionale definisce, nel quadro delle indicazioni tecnico-metodologiche di cui all'articolo 8, comma 3, i criteri di composizione e le modalità di funzionamento dell'Ufficio di Piano, garantendo la rappresentatività in ragione della competenza territoriale relativa all'area forestale.”.

#### Art. 38.

*(Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 4/2009)*

1. L'articolo 11 della legge regionale 4/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 11. (Piano di gestione forestale e strumento equivalente)

1. Il PGF e lo strumento equivalente di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 34/2018 nonché agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale), sono redatti su iniziativa del proprietario o del soggetto gestore, sulla base delle indicazioni tecnico-metodologiche di cui all'articolo 8, comma 3, e in conformità alle previsioni del PFIT per l'area forestale di riferimento.

2. La Regione e, per il territorio del Verbano Cusio Ossola, la Provincia possono redigere un PGF o uno strumento equivalente nei casi previsti dall'articolo 17, comma 2, e laddove previsto dal PFIT, con particolare riguardo agli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, relativa all'azione comunitaria in materia di acque e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

3. Il PGF e lo strumento equivalente sono trasmessi alla Giunta regionale o, per il territorio del Verbano Cusio Ossola, alla Provincia, che li approva con le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 13 e previa verifica della loro conformità ai contenuti di cui al comma 1. Qualora debbano essere acquisiti ulteriori atti di assenso, si applica l'istituto della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

4. L'approvazione del PGF e dello strumento equivalente costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali previsti dallo stesso. La realizzazione di tali interventi è soggetta alla comunicazione semplice di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a).

5. Il PGF e lo strumento equivalente hanno una validità da un minimo di dieci ad un massimo di venti anni, in relazione ai contenuti tecnici e ai tempi necessari all'esecuzione degli interventi programmati. L'atto che li approva ne individua la scadenza.".

Art. 39.

*(Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 4/2009)*

1. L'articolo 12 della legge regionale 4/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. (Pianificazione silvo-pastorale nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000)

1. La gestione delle superfici silvo-pastorali nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000, di cui alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), è normata nell'ambito dei relativi strumenti di pianificazione.

2. I PFIT recepiscono gli strumenti di pianificazione riferiti alle aree protette e ai siti della rete Natura 2000 ricadenti nel proprio territorio.

3. I PGF e gli strumenti equivalenti che interessano, in tutto o in parte, aree protette o siti della rete Natura 2000, ne recepiscono gli strumenti specifici di gestione. In assenza di idonei strumenti di gestione silvo-pastorale, i PGF e gli strumenti equivalenti assicurano la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie o delle specie di interesse comunitario ivi presenti.

4. In assenza di idonei strumenti di pianificazione con valenza silvo-pastorale specifici per le aree di cui al comma 1, i soggetti gestori possono predisporre uno specifico PGF o strumento equivalente.

5. I PGF o gli strumenti equivalenti possono costituire stralcio del piano di gestione del sito della rete Natura 2000, di cui all'articolo 42 della l.r. 19/2009, o del piano naturalistico dell'area protetta, di cui all'articolo 27 della l.r. 19/2009, se specificatamente redatti con gli approfondimenti necessari volti alla tutela e conservazione degli habitat e delle specie presenti.

6. I PFIT e i PGF o gli strumenti equivalenti che interessano, in tutto o in parte, siti della rete Natura 2000 sono soggetti a valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 19/2009.".

Art. 40.

*(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 4/2009)*

1. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 4/2009 è sostituita dalla seguente: "l) dettaglia le tipologie e le caratteristiche tecnico costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale e definisce la documentazione progettuale minima per la sua realizzazione;"

Art. 41.

*(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 4/2009)*

1. All'articolo 17, comma 2, della legge regionale 4/2009, le parole "dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 227/2001" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 34/2018".

Art. 42.

*(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 4/2009)*

1. All'articolo 19, comma 7, lettera d quater), della legge regionale 4/2009, le parole "entro i 25 metri" sono sostituite dalle seguenti: "entro i 50 metri".

Art. 43.

*(Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 4/2009)*

1. All'articolo 20, comma 2, lettera a), della legge regionale 4/2009, le parole "piani forestali aziendali" sono sostituite dalle seguenti: "PGF o strumenti equivalenti".

Art. 44.

*(Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 4/2009)*

1. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 4/2009 è aggiunta la seguente:

"b bis) un rappresentante della Provincia del Verbano Cusio Ossola."

Art. 45.

*(Disposizione transitoria in riferimento alla legge regionale 4/2009)*

1. Fino all'approvazione del provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PFIT, dei PGF e degli strumenti equivalenti di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale 4/2009, come sostituito dall'articolo 35 della presente legge, per la redazione del Piano di gestione forestale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 4/2009 nel testo vigente fino all'entrata in vigore della presente legge.

## Sezione II - Governo del territorio

Art. 46.

*(Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 56/1977)*

1. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 52 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) è inserito il seguente:

"1 quater.1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter, e comma 4 bis del d.p.r. 380/2001, la valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga, come calcolato secondo i parametri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, è ridotto allo 0,50 per gli interventi di ampliamento, ai sensi dell'articolo 8 del d.p.r. 160/2010, di superfici fondiaria già individuate cartograficamente dal PRGC quali aree destinate alle attività produttive, industriali, artigianali, turistico-ricettive, o superfici agricole non produttive, adeguatamente servite dalle opere di urbanizzazione primaria, in lotti contermini o nelle immediate vicinanze alla medesima superficie volte a consolidare un'attività esistente e insediata da almeno tre anni e a condizione che l'ampliamento sia nella misura massima del 100 per cento delle quantità esistenti al 31 dicembre 2021 e l'attività sia esistente e insediata da almeno tre anni."

Art. 47.

*(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 24/1996)*

1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 (Sostegno finanziario ai Comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica) le parole "spesa, comprensiva di oneri, calcolata nei preventivi di parcella, redatti da professionisti incaricati, muniti di positivo parere di congruità dei rispettivi ordini professionali, oppure, della dichiarazione del comune relativa al mancato rilascio del citato parere" sono sostituite dalle seguenti: "spesa, comprensiva di oneri, indicata nell'atto amministrativo di cui all'articolo 3, comma 4".

Art. 48.

*(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 24/1996)*

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 24/1996 è sostituito dal seguente:  
"4. Le domande devono essere corredate, a pena di inammissibilità, da un atto amministrativo in cui si precisa la tipologia di variante da adottare e la relativa spesa da sostenere, ripartita per ogni finanziamento richiesto e la dichiarazione che acclari l'appartenenza o meno ad un'unione e, in caso di appartenenza, se sia stata conferita ad un'unione la funzione urbanistica."
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 24/1996 è aggiunto il seguente:  
"4 bis. Ai fini della determinazione del saldo, che si eroga dopo l'approvazione della variante, i comuni devono inviare l'atto amministrativo di incarico ai professionisti."

Art. 49.

*(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 24/1996)*

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24/1996 è sostituito dal seguente:  
"1. I contributi di cui all'articolo 1 sono revocati decorso il termine di dieci anni dalla data della determinazione di concessione del contributo senza che la variante sia stata approvata."

Art. 50.

*(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 19/1999)*

1. All'articolo 12, comma 5, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo'), dopo la parola "uniformate" sono aggiunte le seguenti: "; tale adeguamento può avvenire anche con variante strutturale."

Art. 51.

*(Sostituzione degli allegati B e C della legge regionale 19/2009)*

1. Gli allegati B e C della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) sono sostituiti dall'allegato A alla presente legge.

Art. 52.

*(Abrogazione dell'articolo 69 della legge regionale 13/2020)*

1. L'articolo 69 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19) è abrogato.

Art. 53.

*(Inserimento dell'articolo 76 quinquies nella legge regionale 13/2020)*

1. Dopo l'articolo 76 quater della legge regionale 13/2020 è inserito il seguente:  
"Art. 76 quinquies. (Semplificazione della formazione dei provvedimenti normativi, degli strumenti di pianificazione regionale, provinciale, della Città metropolitana di Torino, dei piani d'area delle aree protette e dei piani settoriali)

1. Il parere, di competenza della Commissione tecnica urbanistica di cui all'articolo 76 della l.r. 56/1977, previsto dall'articolo 77, comma 1, lettera a), della l.r. 56/1997 non è dovuto.

2. I pareri previsti dall'articolo 77 bis della l.r. 56/1977 e dall'articolo 26 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), da rendersi in seduta congiunta dalla Commissione tecnica urbanistica e dalla Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario, di cui agli articoli 76 e 91 bis della l.r. 56/1977, relativamente agli strumenti di pianificazione regionale, provinciale, della Città metropolitana di Torino, dei piani d'area delle aree protette e dei piani di settore aventi valenza territoriale, non sono dovuti; l'istruttoria regionale si conclude con il parere congiunto predisposto dalle strutture competenti per materia nell'ambito dei procedimenti di formazione dei piani stessi, i cui termini sono ridotti di trenta giorni.”.

### Sezione III - Rifiuti

#### Art. 54.

*(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 1/2018)*

1. All'articolo 7, comma 4, lettera a), della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7), dopo le parole “all'individuazione e alla realizzazione,” è inserita la seguente parola: “solo”.

2. All'articolo 7, comma 4, lettera c), della legge regionale 1/2018, dopo le parole “d.lgs. 36/2003” sono aggiunte le seguenti: “, ad eccezione di quelle per cui i consorzi di area vasta hanno già provveduto ad affidare la chiusura e la gestione post mortem, in coerenza con la disciplina vigente con appositi contratti e intendono proseguire nella gestione dei medesimi”.

#### Art. 55.

*(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 1/2018)*

1. All'articolo 10, comma 5, lettera a), della legge regionale 1/2018, la parola “sentiti” è sostituita con le seguenti “in accordo con” e dopo le parole “sub ambiti di area vasta” sono aggiunte le seguenti “anche tenendo conto della programmazione tecnico-economico vigente, fino alla scadenza dei contratti in corso.”.

#### Art. 56.

*(Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 1/2018)*

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 33 della legge regionale 1/2018, è inserito il seguente: “9 bis. I consorzi di area vasta che nell'anno 2021 hanno raggiunto gli obiettivi nazionali in materia di raccolta differenziata o l'obiettivo regionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b bis), nonché hanno conseguito il soddisfacimento del fabbisogno di trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante, possono proseguire nella gestione dei contratti in essere fino alla loro naturale scadenza, dandone opportuna rendicontazione alla conferenza d'ambito.”.

### Sezione IV - Elettromagnetismo

#### Art. 57.

*(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 19/2004)*

1. All'articolo 13, comma 1, della legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), dopo le parole: “certificano all'amministrazione comunale” sono inserite le seguenti “e all'ARPA Piemonte” e le parole “nell'autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti “nell'ambito delle procedure previste dal decreto legislativo 259/2003 per l'installazione, l'attivazione e la modifica degli impianti”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 19/2004 è aggiunto il seguente:

“2 bis. I gestori degli impianti radioelettrici soggetti alle procedure per l'installazione, l'attivazione e la modifica previste dal decreto legislativo 259/2003, trasmettono all'ARPA Piemonte, entro quindici giorni dall'avvenuta modifica, una dichiarazione che attesti le variazioni dei parametri radioelettrici, definiti con provvedimento della Giunta regionale, che non hanno comportato variazioni del campo elettromagnetico.”.

#### Art. 58.

*(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 19/2004)*

1. All'articolo 16, comma 1, della legge regionale 19/2004 le parole “disposizioni di cui” sono sostituite dalle seguenti “sanzioni previste” e le parole “Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 2, della l. 36/2001, l'irrogazione delle sanzioni spetta alle amministrazioni preposte al rilascio delle autorizzazioni, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA.” sono soppresse.

2. All'articolo 16, comma 2, della legge regionale 19/2004 le parole “all'articolo 7, comma 1, lettera d)” sono sostituite dalle seguenti “all'articolo 44 del decreto legislativo 259/2003” e le parole “Le suddette sanzioni sono irrogate dall'amministrazione competente a rilasciare l'atto autorizzatorio e da essa introitate.” sono soppresse.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 19/2004 è inserito il seguente:  
“2 bis. Chiunque installa o modifica un impianto senza aver ottemperato alle ulteriori procedure previste dagli articoli 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 259/2003 per l'installazione, l'attivazione e la modifica degli impianti radioelettrici è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da mille euro a diecimila euro e alla disattivazione dell'impianto con le modalità previste dall'articolo 8, comma 4.”.

4. All'articolo 16, comma 3, della legge regionale 19/2004 la parola “duemila” è sostituita dalla seguente “cinquecento” e le parole “irrogata ed introitata dal comune” sono soppresse.

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 19/2004 è inserito il seguente:  
“3 bis. La mancata presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 2 bis, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a millecinquecento euro”.

6. All'articolo 16, comma 4, della legge regionale 19/2004 le parole “irrogata ed introitata dal comune sulla base delle comunicazioni dell'ARPA,” sono soppresse.

7. Dopo il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 19/2004 è aggiunto il seguente:  
“4 bis. L'irrogazione e l'introito delle sanzioni di cui al presente articolo spetta all'amministrazione competente in relazione ai procedimenti per la realizzazione dell'intervento, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).”.

#### Sezione V - Energia

#### Art. 59.

*(Disposizioni in merito alla costruzione ed esercizio degli impianti fotovoltaici)*

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti fotovoltaici, la soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto è estesa ad 1 MW elettrico.

2. Nei casi in cui siano previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal comune, non già allegata alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirle d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso

ai documenti amministrativi), ovvero rimanda all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28/2011.

#### Art. 60.

*(Disposizioni in materia di infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione non facenti parte della Rete elettrica di trasmissione nazionale e abrogazione della legge regionale 23/1984)*

1. La legge regionale 26 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt) è abrogata.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, adottate con il decreto 20 ottobre 2022 del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura.

3. Prima del rilascio dell'autorizzazione unica regionale, di cui al paragrafo 2 delle Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione, adottate con il decreto di cui al comma 2, sono corrisposti diritti di istruttoria nella misura da definirsi con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto della complessità del procedimento

### Sezione VI – Ambiente

#### Art. 61.

*(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 32/1982)*

1. Il quinto comma dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) è sostituito dal seguente:

“5. E' vietato parcheggiare nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati allo sfalcio, nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati, fatti salvi i casi di manifestazioni autorizzate e solo per la durata delle stesse e nei limiti e con le modalità previsti dall'autorizzazione medesima.”.

### Sezione VII – Demanio idrico

#### Art. 62.

*(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 12/2004)*

1. All'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004), dopo la parola “effettuati” sono aggiunte le seguenti: “; nel caso di occupazione, anche in subalveo o in proiezione, di un'area demaniale con manufatti e attraversamenti, la durata della concessione può essere estesa fino a trent'anni.”.

## CAPO VIII

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

#### Art. 63.

*(Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge regionale 24/1995)*

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada) è inserito il seguente:

“Art. 1 bis. (Stazionamento mezzi)

1. Gli operatori svolgono il servizio taxi nel comune che ha rilasciato la licenza o nel relativo ambito individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e stazionano nelle apposite aree pubbliche a loro destinate.

2. Nei comuni ove si esercita il servizio taxi, i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa.

3. I servizi di noleggio iniziano e terminano presso la rimessa sita nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione e i conducenti possono, in caso di prenotazioni multiple, sostare all'interno delle ulteriori rimesse di cui dispongono nel relativo ambito individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

4. Ai fini della presente legge, con il termine rimessa si intende un'area esclusivamente destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra dei veicoli utilizzati per il servizio di noleggio con conducente.

5. Il titolare di una o più autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente è tenuto a comunicare ai comuni che le hanno rilasciate l'ubicazione delle rimesse di cui dispongono nel relativo ambito individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1.”.

#### Art. 64.

*(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 24/1995)*

1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 24/1995 prima delle parole “Le Province” è inserito il seguente periodo “Gli ambiti di svolgimento dei servizi di trasporto pubblico non di linea su strada corrispondono al territorio delle province, salvo quanto disposto dal comma 7” e dopo la parola “territoriali” sono inserite le seguenti “omogenee per i servizi di taxi e di noleggio con conducente”.

#### Art. 65.

*(Inserimento dell'articolo 14 bis nella legge regionale 24/1995)*

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 24/1995 è inserito il seguente:

“Art. 14 bis. (Monitoraggio di licenze e autorizzazioni)

1. La Regione provvede a raccogliere, monitorare e aggiornare periodicamente i dati relativi alle licenze e autorizzazioni in capo agli operatori dei servizi di trasporto pubblico non di linea su strada attraverso l'Osservatorio regionale della mobilità di cui all'articolo 13 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422).

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a definire le modalità ed i tempi con cui l'Osservatorio regionale della mobilità effettua la raccolta, il monitoraggio e l'aggiornamento periodico dei dati di cui al comma 1.”.

#### Art. 66.

*(Inserimento dell'articolo 14 ter nella legge regionale 24/1995)*

1. Dopo l'articolo 14 bis della legge regionale 24/1995 è inserito il seguente:

“Art. 14 ter. (Promozione dei servizi)

1. Al fine di promuovere i servizi di trasporto pubblico non di linea su strada presenti sul territorio è consentito agli operatori di utilizzare esclusivamente i contrassegni identificativi della categoria di appartenenza.

2. L'inosservanza di quanto disposto al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria di euro 300,00.”.

#### Art. 67.

*(Modifiche all'articolo 98 della legge regionale 44/2000)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 98 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) è aggiunto il seguente:

"3 bis. Le funzioni amministrative di cui al comma 3 e quelle di cui all'articolo 96, comma 1, lettera o), sono attribuite ai comuni sul cui territorio insistono gli impianti a fune che non siano ubicati nel territorio di comuni montani o facenti parte di unioni montane.”.

#### Art. 68.

*(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 31/2006)*

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31 (Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980) è sostituito dal seguente:

“2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata nell'ambito del procedimento autorizzativo attivato presso gli sportelli SUAP ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 31/2006 è inserito il seguente:

“2 bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 è vincolata all'acquisizione del nulla osta in ordine alla sicurezza ferroviaria espresso dal gestore dell'infrastruttura ai sensi del decreto ministeriale 5 agosto 2016 per la ferrovia del Canavese e Novara-Turbigo e ai sensi del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 (Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie) e del decreto ministeriale 2 agosto 2019, n. 347 per la ferrovia Torino-Ceres.”.

#### Art. 69.

*(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 31/2006)*

1. All'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale 31/2006, dopo le parole “passaggi a livello” sono aggiunte le seguenti: “qualora previste negli atti di programmazione regionale”.

#### Art. 70.

*(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 31/2006)*

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 31/2006 è abrogato.

#### Art. 71.

*(Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 9/2007)*

1. All'articolo 50, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), dopo le parole “nonché il personale” sono soppresse le seguenti “in divisa”.

#### Art. 72.

*(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 23/2015)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 ‘Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni’) è aggiunto il seguente:

“4 bis. Sono delegate alle province le funzioni amministrative, previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture 26 gennaio 2011, n. 17 (Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola) e dall'articolo 123, commi 11 ter e 11 quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in merito ai corsi di formazione per insegnanti e istruttori svolti dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica.”.

#### Art. 73.

*(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 23/2015)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 23/2015 è inserito il seguente:

“3 bis. Sono, altresì, delegate in materia di autoscuole e di centri di istruzione automobilistica, le funzioni di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture

n. 17/2011 e di cui all'articolo 123, commi 11 ter e 11 quater, del decreto legislativo 285/1992, relativamente allo svolgimento dei corsi di formazione per insegnanti e istruttori.”.

Art. 74.

*(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 23/2015)*

1. Il numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 23/2015 è sostituito dal seguente:

“1) le funzioni di cui agli articoli 10 e 11 della l.r. 4/2009;”.

2. Il numero 3) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 23/2015 è abrogato.

CAPO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'

Art. 75.

*(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 11/2021)*

1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 maggio 2021, n. 11 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità) la parola “cento” è sostituita dalla seguente: “cinquanta”.

Art. 76.

*(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 11/2021)*

1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 11/2021 dopo la parola “imprese” sono inserite le seguenti: “di cui all'articolo 2, comma 1”.

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 11/2021 è sostituito dal seguente:

“2. Al fine di dare evidenza a tale Certificazione viene istituito il Registro regionale delle imprese certificate in materia retributiva di genere e di pari opportunità di lavoro costituito dalle imprese pubbliche e private, operanti sul territorio regionale e con meno di cinquanta dipendenti in possesso della Certificazione nazionale sopra richiamata.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 11/2021 è abrogato.

CAPO X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI

Art. 77.

*(Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 29/2009)*

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici) è aggiunta la seguente:

“d bis) rilascio, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e), dell'autorizzazione al trasferimento di diritti di uso civico e permuta aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, ai sensi dell'articolo 3, commi 8 bis, 8 ter e 8 quater, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi).”.

Art. 78.

*(Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 29/2009)*

1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 29/2009 è sostituita dalla seguente:

“e) la documentazione necessaria al rilascio dei provvedimenti di cui agli articoli 4 e 6;”.

Art. 79.

*(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 29/2009)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 29/2009 è inserito il seguente:  
“3 bis. Qualora la conciliazione sia promossa da soggetti economici che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica indispensabili a garantire il mantenimento delle comunità locali nei comuni montani, l'abbattimento previsto al comma 2 è aumentato al 90 per cento.”.

## CAPO XI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

### Art. 80.

*(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 28/1999)*

1. Dopo il comma 03 dell'articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è inserito il seguente:

“04. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica:

- a) è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative;
- b) è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 10 bis e 10 ter e del requisito della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale degli operatori.”.

### Art. 81.

*(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 28/1999)*

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 28/1999 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali e sentite le organizzazioni regionali più rappresentative del commercio, dei consumatori e dei produttori agricoli, stabilisce i criteri e le disposizioni per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore, con particolare riferimento:

- a) all'istituzione e alla modifica dei mercati e delle altre forme di commercio su area pubblica;
- b) agli orari di esercizio dell'attività;
- c) ai procedimenti relativi ai titoli abilitativi previsti per l'esercizio del commercio su area pubblica;
- d) al rilascio delle concessioni di posteggio;
- e) alle modalità di partecipazione dei produttori agricoli al commercio su area pubblica;
- f) alla verifica della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale degli operatori.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 28/1999 è abrogato.

### Art. 82.

*(Inserimento dell'articolo 11.1 nella legge regionale 28/1999)*

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 28/1999 è inserito il seguente:

“Art. 11.1. (Regolarità delle imprese del commercio su area pubblica)

1. Agli effetti del requisito della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale, previsto, per l'esercizio dell'attività, dall'articolo 10, comma 04, l'operatore deve essere in possesso della carta di esercizio e dell'attestazione annuale di regolarità, secondo quanto previsto dalle disposizioni seguenti.

2. La carta di esercizio è un documento sottoscritto dall'operatore, contenente i suoi dati identificativi, oltre a quelli dell'impresa e i dati relativi ai titoli abilitativi utilizzati per lo svolgimento dell'attività, secondo i criteri e le disposizioni previsti dalla Giunta regionale.

3. Gli eventuali sostituti nell'esercizio dell'attività devono essere indicati nella carta di esercizio o comunque possedere la documentazione relativa al presupposto giuridico della sostituzione ed esercitano l'attività muniti di carta di esercizio e attestazione annuale dell'impresa per cui operano, secondo i criteri e le disposizioni previsti dalla Giunta regionale.

4. La carta di esercizio risponde alla finalità di agevolare le operazioni di controllo dell'attività e non sostituisce i titoli abilitativi ivi indicati, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

5. La carta di esercizio deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

6. I comuni, secondo quanto previsto dal comma 8, verificano annualmente l'assolvimento, da parte delle imprese del commercio su area pubblica, degli obblighi amministrativi, previdenziali, assistenziali e fiscali, e rilasciano, a tale fine, attestazione annuale di regolarità, sulla base dei criteri e delle disposizioni previsti dalla Giunta regionale.

7. L'attestazione di regolarità è conservata dall'operatore insieme alla carta di esercizio nel corso dello svolgimento dell'attività e deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

8. Si considerano regolari, ai fini del rilascio dell'attestazione, le imprese che abbiano assolto ai seguenti adempimenti:

a) iscrizione, quale impresa attiva, al registro delle imprese presso la CCIAA, in relazione agli obblighi amministrativi;

b) iscrizione all'INPS e all'INAIL, qualora dovuta, in relazione agli obblighi previdenziali e assistenziali;

c) trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi dell'impresa riferita all'ultimo anno utile, in relazione agli obblighi fiscali.

9. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai produttori agricoli di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57).”.

#### Art. 83.

*(Inserimento dell'articolo 11.2 nella legge regionale 28/1999)*

1. Dopo l'articolo 11.1 della legge regionale 28/1999 è inserito il seguente:

“Art. 11.2. (Disposizioni per i soggetti provenienti da fuori regione)

1. Le disposizioni relative alla verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica si applicano anche agli operatori provenienti da fuori regione, secondo i criteri e le disposizioni previsti dalla Giunta regionale.

2. Le imprese comunitarie esercitano l'attività di commercio su area pubblica, dando prova della propria regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).”.

#### Art. 84.

*(Inserimento dell'articolo 11.3 nella legge regionale 28/1999)*

1. Dopo l'articolo 11.2 della legge regionale 28/1999 è inserito il seguente:

“Art. 11.3. (Sanzioni)

1. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 e, in caso di reiterazione, con la revoca del titolo, l'operatore che non esibisce la carta di esercizio e la relativa attestazione annuale, non avendo adempiuto anche ad uno solo degli adempimenti previsti dall'articolo 11.1, comma 8.

2. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 2.000,00 l'operatore che non esibisce la carta di esercizio o l'attestazione annuale, pur avendo adempiuto a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 11.1, comma 8.

3. E' punito con la sanzione amministrativa di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 e, in caso di reiterazione, con la revoca del titolo:

a) l'operatore in possesso di una carta di esercizio contenente informazioni non veritiere;

- b) l'operatore in possesso di una carta di esercizio carente delle informazioni relative all'iscrizione alla CCIAA o all'INPS o all'INAIL, non avendo assolto ai relativi adempimenti.
4. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
5. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150,00 a euro 1.500,00 l'operatore in possesso di una carta di esercizio carente delle informazioni relative all'iscrizione alla CCIAA o all'INPS, o all'INAIL pur avendo assolto ai relativi adempimenti.
6. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 1.000,00 nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio, secondo i criteri e le disposizioni previsti dalla Giunta regionale.
7. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 3.000,00 e con il divieto immediato di prosecuzione dell'attività, il sostituto nell'esercizio dell'attività che non esibisce, a richiesta degli organi di vigilanza, il titolo di presupposto alla sostituzione, secondo i criteri e le disposizioni previsti dalla Giunta regionale.
8. Il comune che accerta la violazione è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 689/1981, ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitare i proventi.
9. Lo stesso comune provvede, nei casi previsti dalla legge, alla revoca del titolo abilitativo, o alla trasmissione degli atti al comune di rilascio, competente alla revoca.
10. Nel caso in cui la violazione sia imputabile ad un soggetto proveniente da fuori regione che esercita l'attività in Piemonte con un titolo rilasciato da un'altra regione, il comune piemontese che accerta la violazione applica le sanzioni, con esclusione della revoca, e dispone il divieto immediato di prosecuzione dell'attività. Della stessa violazione il comune dà notizia al comune di fuori regione competente in merito al titolo abilitativo utilizzato in Piemonte.
11. Per ogni altra violazione alle disposizioni relative alla regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale di cui al presente Capo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00.
12. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci.”.

#### Art. 85.

*(Inserimento dell'articolo 11.4 nella legge regionale 28/1999)*

1. Dopo l'articolo 11.3 della legge regionale 28/1999 è inserito il seguente:

“Art. 11.4. (Disposizioni generali sui controlli di regolarità)

1. La Regione favorisce, secondo i principi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, in particolare, secondo i contenuti dell'articolo 50 del medesimo decreto, la gestione in via telematica degli adempimenti relativi alla carta di esercizio e all'attestazione annuale di regolarità.

2. La Regione può stipulare apposite intese con le amministrazioni competenti per una maggiore efficienza operativa ed una maggiore efficacia delle disposizioni della presente legge relative alla regolarità delle imprese del commercio su area pubblica.

3. Per i medesimi fini indicati al comma 2, i comuni possono delegare, mediante apposite convenzioni a titolo gratuito, lo svolgimento di attività tecnico gestionali di supporto, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

4. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera f), e con le modalità ivi previste, adotta i criteri e le disposizioni di attuazione, anche in riferimento al regime transitorio e finale nella fase di prima applicazione.”.

#### Art. 86.

*(Inserimento dell'articolo 11.5 nella legge regionale 28/1999)*

1. Dopo l'articolo 11.4 della legge regionale 28/1999 è inserito il seguente:

“Art. 11.5. (Norma finale)

1. Fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 11.4, comma 4, le norme previgenti per la verifica di regolarità delle imprese del commercio su area pubblica sono sospese.”.

CAPO XII  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA'

Art. 87.

*(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 55/1987)*

1. Il quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984) è abrogato.

Art. 88.

*(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 10/1995)*

1. All'articolo 15, comma 5, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali) le parole "le USL torinesi" sono sostituite dalle seguenti: "la Città di Torino".

Art. 89.

*(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 18/2007)*

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2017, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

"1. La Conferenza dei sindaci di ASL di cui all'articolo 15 della l.r. 10/1995 e, per la Città di Torino, la Conferenza dei presidenti di circoscrizione, concorrono alla definizione degli indirizzi generali di programmazione socio-sanitaria nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 3, comma 14, del d.lgs. 502/1992, nonché dalle linee approvate dal Consiglio regionale."

2. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 18/2017 è sostituito dal seguente:

"3. Le modalità di funzionamento della Conferenza sono disciplinate dall'articolo 15 della l.r. 10/1995. Per la Città di Torino le competenze di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), sono esercitate dalla Conferenza dei presidenti di circoscrizione di riferimento territoriale riunita sotto la presidenza del sindaco o suo delegato."

Art. 90.

*(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 10/2022)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 27 luglio 2022, n. 10 (Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e per il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie) è aggiunto il seguente:

"2 bis. La Regione può avvalersi e sostenere gli enti del terzo settore, regolarmente accreditati, che mettono a disposizione personale specializzato e spazi idonei a fornire, ai soggetti affetti da DNA, assistenza durante l'assunzione dei pasti."

Art. 91.

*(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 10/2022)*

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 10/2022 è sostituita dalla seguente:

"c) le modalità di assistenza all'assunzione dei pasti ai soggetti affetti da DNA, tramite un intervento mirato anche presso il domicilio in cui dimora il paziente o presso le strutture messe a disposizione da enti del terzo settore, regolarmente accreditati, al fine di accertare il rispetto del programma socio-sanitario prescritto."

Art. 92.

*(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 1/2023)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 19 gennaio 2023, n. 1 (Disposizioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema dell'emergenza-urgenza), dopo le parole

“emergenza-urgenza del Servizi sanitario regionale” sono aggiunte le seguenti: “e delle discipline ad essi collegati”.

Art. 93.

*(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2/2023)*

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 2023, n. 2 (Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing) è inserito il seguente:

“7 bis. Gli obblighi formativi riferiti all'attività di piercing non si applicano agli operatori che eseguono il piercing al lobo dell'orecchio.”.

Art. 94.

*(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 2/2023)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 2/2023, è aggiunto il seguente:

“3 bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento attuativo di cui all'articolo 10, possono essere avviate edizioni corsuali sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2016, n. 20-3738, sino al rilascio delle attestazioni finali, valide per lo svolgimento dell'attività.”.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI RELATIVE A IMPEGNI ISTITUZIONALI

Art. 95.

*(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 2/2009)*

1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna), dopo le parole “in coerenza con la pianificazione regionale” sono inserite le seguenti: “e con il piano paesaggistico regionale”.

Art. 96.

*(Modifiche all'articolo 5 bis della legge regionale 2/2009)*

1. All'articolo 5 bis, comma 3, della legge regionale 2/2009, dopo le parole “piano regolatore generale comunale (PRGC)” sono inserite le seguenti: “e dal piano paesaggistico regionale”.

Art. 97.

*(Modifiche all'articolo 28 bis della legge regionale 2/2009)*

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 28 bis della legge regionale 2/2009 è aggiunta la seguente:

“c bis) il rispetto delle finalità e delle misure di tutela paesaggistica se il decollo, il sorvolo o l'atterraggio interessano le aree oggetto di tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004.”.

Art. 98.

*(Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 19/2009)*

1. All'articolo 41, comma 5 bis, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), dopo le parole “previo parere vincolante della Giunta” sono inserite le seguenti: “specificamente riferito alla valutazione della sussistenza di figure professionali in possesso delle necessarie competenze tecniche”.

Art. 99.

*(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 23/2016)*

1. All'articolo 1, comma 7 bis, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) le parole “che prevedono la commercializzazione o il conferimento al di fuori di propri fondi” sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 8 bis, della legge regionale 23/2016, le parole "la commercializzazione" sono sostituite dalle seguenti: "l'utilizzo, in sostituzione di materiali da cava,".

Art. 100.

*(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 23/2016)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 23/2016 è inserito il seguente:  
"4 bis. Per gli interventi di cui al comma 4 sono comunque fatti salvi i principi generali delle norme in materia ambientale di cui alle parti prima e seconda del d.lgs. 152/2006, nonché le norme in materia di sottoprodotti di cui all'articolo 184 bis del decreto medesimo e alle relative norme attuative. Tali interventi sono soggetti al monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 2."

Art. 101.

*(Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 12/2017)*

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 29 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) è inserito il seguente:  
"1 ter. Qualora nei confronti degli enti di cui al comma 1 venga disposta l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), gli stessi sono assoggettati al codice del terzo settore, con particolare riferimento agli articoli 4, comma 2, 22, comma 1 bis e, nel caso di fondazioni del terzo settore, altresì all'articolo 90 del medesimo decreto. L'ufficio del registro unico nazionale del terzo settore costituito presso la Regione Piemonte esercita le funzioni di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 207/2001."

Art. 102.

*(Modifiche all'articolo 111 della legge regionale 1/2019)*

1. All'articolo 111, comma 10 bis, della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), le parole "articolo 1, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "articolo 43, comma 2 bis".

Art. 103.

*(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 10/2021)*

1. All'articolo 8, comma 2, lettera c), della legge regionale 19 maggio 2021, n. 10 (Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio) le parole: " , con particolare riguardo all'emersione dei delitti" sono soppresse.

Art. 104.

*(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 11/2021)*

1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 19 maggio 2021, n. 11 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi e il sostegno dell'occupazione femminile stabile e di qualità) le parole "con sede legale" sono soppresse.

Art. 105.

*(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 19/2021)*

1. All'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico 'GAP') le parole "e delle altre forze dell'ordine coinvolte" sono soppresse.

2. Il numero 2) della lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 19/2021 è abrogato.

Art. 106.

*(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 19/2021)*

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 19/2021 è abrogata.

Art. 107.

*(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 19/2021)*

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 19/2021 è abrogato.

Art. 108.

*(Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 25/2021)*

1. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 19 ottobre 2021, n. 25 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021) è sostituito dal seguente:

“1. Il comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 5/2018 è sostituito dal seguente:

‘5. Per l'attuazione dei piani di controllo le province e la Città metropolitana di Torino si avvalgono, oltre che dei soggetti previsti dall'articolo 19 della legge 157/1992, anche delle guardie venatorie volontarie e di cacciatori nominativamente individuati, in possesso di specifica formazione, sulla base di programmi concordati con ISPRA, operanti sotto il coordinamento delle medesime amministrazioni.’”.

Art. 109.

*(Modifiche all'articolo 101 della legge regionale 25/2021)*

1. Il comma 1 dell'articolo 101 della legge regionale 25/2021 è sostituito dal seguente:

“1. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al DPCM 10 febbraio 1984) è sostituito con il seguente:

‘8. È consentito il trasferimento di campioni biologici relativi a prestazioni di diagnostica di laboratorio ad elevata tecnologia o impegno professionale da una struttura privata, autorizzata ai sensi di legge, ad un'altra struttura pubblica o privata parimenti autorizzata, nel rispetto delle vigenti prescrizioni tecniche a tutela dell'integrità dei campioni e della sicurezza del personale deputato.’”.

Art. 110.

*(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 7/2022)*

1. All'articolo 17, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia) le parole “è consentita, per i locali destinati ad uso abitativo, un'altezza utile netta interna di 2,20 metri per i fabbricati ubicati oltre i 1.000 metri sul livello del mare e 2,40 metri per i fabbricati ubicati al di sotto dei 1000 metri sul livello del mare anche in caso di mutamento della destinazione d'uso” sono sostituite dalle seguenti: “si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”.

2. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 7/2022 è abrogato.

Art. 111.

*(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 7/2022)*

1. All'articolo 19, comma 3, della legge regionale 7/2022 le parole: “dal regolamento edilizio comunale o, in difetto dalle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 11, comma 4 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 (Norme sulla protezione dai rischi da esposizione e radiazioni ionizzanti)” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e

2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117)".

Art. 112.

*(Abrogazione degli articoli 44 e 45 della legge regionale 7/2022)*

1. Gli articoli 44 e 45 della legge regionale 7/2022 sono abrogati.

Art. 113.

*(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 17/2022)*

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge regionale 28 ottobre 2022, n. 17 (Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti dal nucleo familiare di origine) sono abrogati.

Art. 114.

*(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 17/2022)*

1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 17/2022, dopo le parole: "inadeguatezza genitoriale" sono inserite le seguenti "salva diversa prescrizione dell'autorità giudiziaria" e dopo la parola "praticato" sono inserite le seguenti "da parte dei servizi".

2. All'articolo 2, comma 3, della legge regionale 17/2022, dopo le parole: "della legge 184/1983" è soppressa la virgola e inserita la seguente parola "e".

Art. 115.

*(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 17/2022)*

1. All'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge regionale 17/2022 le parole: "da associazioni e organizzazioni di volontariato iscritte" sono sostituite dalle seguenti: "dagli enti del terzo settore iscritti".

Art. 116.

*(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 17/2022)*

1. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale 17/2022 le parole: "viene privilegiato" sono sostituite dalle seguenti: "i servizi stessi devono privilegiare".

## CAPO XIV ALTRE DISPOSIZIONI

### Sezione I – Acque minerali e termali

Art. 117.

*(Trasformazione delle concessioni di acque minerali e termali da perpetue a temporanee e modifiche all'articolo 39 della legge regionale 25/1994)*

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), le concessioni di acque minerali e termali perpetue date senza limiti di tempo, in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale.), sono trasformate in concessioni temporanee la cui durata è stabilita nel limite massimo di venti anni a decorrere dalla medesima data.

2. Il comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali) è abrogato.

## Sezione II – Enti locali

### Art. 118.

*(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 8/2006)*

1. L'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi) è abrogato.

### Art. 119.

*(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 11/2012)*

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) è aggiunta la seguente:

“b bis) confinante territorialmente con uno o più comuni appartenenti alla medesima unione.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 11/2012 è abrogato.

### Art. 120.

*(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 11/2012)*

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 21 della legge regionale 11/2012 è aggiunto il seguente:

“2 ter. I comuni sono tenuti a rispettare i requisiti di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b bis), entro dodici mesi dall'entrata in vigore della medesima disposizione.”.

### Art. 121.

*(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 19/2020)*

1. Il quarto punto della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2020, n. 19 (Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi) è abrogato.

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19/2020 è aggiunta la seguente:

“b bis) in materia di foreste, le funzioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 4/2009.”.

### Art. 122.

*(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 13/2021)*

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2021, n. 13 (Disposizioni in materia di cooperative di comunità) è sostituito dal seguente:

“2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a:

a) rigenerare processi di sviluppo locale finalizzati al rilancio del territorio e alla coesione sociale;

b) rafforzare il sistema produttivo locale, a contribuire alla tutela del territorio, anche attraverso le misure previste dall'articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2008');

c) valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali;

d) favorire la creazione di offerte di lavoro, anche in collaborazione con unioni montane, gruppi di azione locale (GAL) e comunità energetiche;

e) arginare il fenomeno dello spopolamento delle comunità rurali e delle aree interne e arginare fenomeni di degrado urbano e metropolitano.”.

### Art. 123.

*(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 13/2021)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 13/2021 dopo le parole “degrado del patrimonio edilizio” sono aggiunte le seguenti: “e presenza di marginalità sociali”.

2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13/2021 è abrogata.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13/2021 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Le comunità energetiche costituite in forma di società cooperativa sono riconosciute quali cooperative di comunità ai sensi della presente legge.”.

## Sezione III - Turismo

### Art. 124.

#### *(Disposizioni relative all'identificazione delle strutture turistiche ricettive)*

1. In attuazione del decreto del Ministero del turismo 29 settembre 2021, n. 161 (Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 13 quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), la Regione istituisce un codice identificativo di riconoscimento (CIR) a favore dei titolari e gestori delle strutture turistiche ricettive, al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare una maggiore tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità.

2. I soggetti titolari o gestori di strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché coloro che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di una struttura turistica ricettiva con persone che dispongono di tali immobili da mettere a disposizione del turista, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo di cui al comma 1 in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2, si applica la sanzione pecuniaria prevista all'articolo 13 quater, comma 8, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

### Art. 125.

#### *(Modifiche all'articolo 5 bis della legge regionale 12/1987)*

1. L'articolo 5 bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera) è sostituito dal seguente:

“Art. 5 bis. (Rilevazione dei dati sul movimento turistico)

1. Ai fini dell'esercizio della funzione amministrativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), i seguenti soggetti sono tenuti a trasmettere mensilmente alla provincia territorialmente competente, nonché alla Città metropolitana di Torino, i dati statistici sul movimento turistico:

a) i titolari o gestori di strutture turistico-ricettive piemontesi alberghiere, extralberghiere, agrituristiche, alpinistiche, escursionistiche e all'aperto, ivi comprese quelle di carattere innovativo;

b) i titolari o gestori di aree di sosta attrezzate e di aree camper service insediate presso complessi ricettivi all'aperto;

c) i soggetti privati locatori di immobili per finalità turistiche e di garden sharing.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle strutture ricettive alpinistiche ed escursionistiche non gestite, ivi compresi i bivacchi fissi.

3. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le caratteristiche, le modalità ed i tempi per la trasmissione dei dati di cui al comma 1.

4. La mancata trasmissione dei dati secondo i criteri contenuti nella deliberazione di cui al comma 3 comporta per i titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive interessate la sospensione di contributi economici eventualmente erogati dalla Regione, anche attraverso società partecipate, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 900,00 e per i soggetti privati locatori di immobili per finalità turistiche e di garden sharing l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 450,00.

5. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla trasmissione dei dati statistici sul movimento turistico sono esercitate dalle province territorialmente competenti, nonché dalla Città metropolitana di Torino, cui sono devoluti i proventi delle sanzioni, ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera g).”

Art. 126.

*(Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 14/2016)*

1. Alla rubrica dell'articolo 18 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) sono aggiunte infine le parole: "e loro aggregazioni".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 14/2016 è inserito il seguente:  
"1 bis. Al fine di aumentare l'efficacia delle attività di promo-commercializzazione in contesti territoriali omogenei per caratteristiche fisiche e di prodotto turistico, possono essere costituite società consortili di cui all'articolo 2615 ter del codice civile, composte da aggregazioni di consorzi di operatori turistici già riconosciuti ed operanti sul territorio piemontese."
3. All'articolo 18, comma 2, della legge regionale 14/2016 dopo le parole "i consorzi di operatori turistici" sono aggiunte le seguenti: "e le società consortili".
4. All'articolo 18, comma 4, della legge regionale 14/2016 dopo le parole "i consorzi di operatori turistici" sono aggiunte le seguenti: "e le società consortili".
5. All'articolo 18, comma 5, della legge regionale 14/2016 dopo le parole "i consorzi di operatori turistici" sono aggiunte le seguenti: "e le società consortili".
6. All'articolo 18, comma 6, della legge regionale 14/2016 dopo le parole "i consorzi di operatori turistici" sono aggiunte le seguenti: "e le società consortili".

Art. 127.

*(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 14/2016)*

1. All'articolo 19, comma 4, della legge regionale 14/2016, dopo le parole "i consorzi di operatori turistici" sono aggiunte le seguenti "e le società consortili" e le parole "oggetto dell'intervento" sono sostituite dalle seguenti "entro cui svolgono la loro attività prevalente".

Art. 128.

*(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 14/2016)*

1. All'articolo 21, comma 2, lettera b), della legge regionale 14/2016, dopo le parole "i consorzi di operatori turistici" sono aggiunte le seguenti: "e le società consortili".
2. All'articolo 21, comma 3, della legge regionale 14/2016, dopo le parole "i consorzi di operatori turistici" sono aggiunte le seguenti: "e le società consortili".

Sezione IV – Sport e post olimpico

Art. 129.

*(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 50/1992)*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è sostituito dal seguente:  
"1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato alla iscrizione negli appositi albi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della Regione, dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 10 ed è limitato alla specialità in cui il maestro è abilitato."
2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 50/1992 sono aggiunti i seguenti:  
"1 ter. A seguito del conseguimento dell'abilitazione tecnica, i maestri di sci di discipline alpine, di snowboard o di discipline nordiche, sono tenuti, ai fini dell'iscrizione alla sezione ordinaria dell'Albo, a svolgere, presso una scuola di sci (alpino o di snowboard o di fondo), autorizzata ai sensi dell'articolo 14, sotto la vigilanza del direttore della scuola stessa, un periodo di pratica professionale, della durata di almeno trecento ore per i maestri di sci alpino, centocinquanta ore per i maestri di snowboard e di almeno cinquanta ore per i maestri di sci nordico. In tale periodo e, comunque, fino all'avvenuto completamento della pratica professionale, i maestri interessati sono iscritti, a cura del Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 10, in apposita sezione speciale dell'Albo, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

1 quater. Quanto previsto al comma 1 ter, in caso di trasferimento, vale anche per i neo-maestri provenienti da altre regioni o province autonome, diplomati dopo l'entrata in vigore del presente comma. La disposizione si applica, inoltre, in caso di riconoscimento di titolo conseguito all'estero con decreto successivo all'entrata in vigore del presente comma. Tale obbligo decade dopo tre anni di iscrizione presso il Collegio della regione o provincia autonoma di provenienza.”.

Art. 130.

*(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 21/2006)*

1. Il comma 5 bis dell'articolo 2 della legge regionale 16 giugno 2006, n. 21 (Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico) è abrogato.

Art. 131.

*(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 23/2020)*

1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva) è aggiunta la seguente:

“o bis) possibilità per l'affidatario di richiedere all'ente proprietario dell'impianto modificazioni o revisioni motivate della concessione, con varianti migliorative o introduzione di nuove discipline sportive in base alle effettive esigenze dell'utenza sportiva territoriale debitamente riconosciute, con conseguenti opportune rideterminazioni, in caso di accoglimento, in ordine al piano economico e al canone concessorio.”.

Sezione V - Cultura

Art. 132.

*(Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 11/2018)*

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 26 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni in materia di cultura) sono abrogati.

Art. 133.

*(Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 11/2018)*

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 11/2018 è sostituita dalla seguente:

“a) impresa editoriale: soggetto iscritto nel registro delle imprese della Regione non appartenente ad un grande gruppo editoriale e la cui sede legale e produttiva sia ubicata in un comune del Piemonte, che abbia come oggetto continuativo della propria attività la progettazione e l'edizione di libri destinati alla vendita al pubblico”.

Art. 134.

*(Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 11/2018)*

1. Il comma 7 dell'articolo 29 della legge regionale 11/2018 è sostituito dal seguente:

“7. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b), per l'attuazione degli interventi previsti a sostegno delle iniziative a favore delle imprese editoriali e delle librerie, la Giunta regionale istituisce con proprio provvedimento un comitato tecnico con funzioni consultive, in cui trovano parte le associazioni di rappresentanza per l'editoria e per le librerie.”.

Art. 135.

*(Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 11/2018)*

1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 11/2018 è aggiunta la seguente:

“h bis). progetti finalizzati alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, anche attraverso l'utilizzo della musica e del suo linguaggio.”.

## Sezione VI – Protezione civile

### Art. 136.

*(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 15/2018)*

1. All'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 'Legge quadro in materia di incendi boschivi'), dopo le parole "fuoco condotto" è inserita la seguente: "anche".

### Art. 137.

*(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 15/2018)*

1. All'articolo 10, comma 2, della legge regionale 15/2018, dopo le parole "31 marzo dell'anno successivo" sono aggiunte le seguenti: ", fatte salve le disposizioni vigenti in materia di qualità dell'aria."

2. Dopo la lettera c) del comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 15/2018 è aggiunta la seguente:

"c bis) è fatto salvo quanto previsto all'articolo 182, comma 6 bis, del d.lgs. 152/2006."

## Sezione VII – Lavoro

### Art. 138.

*(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 16/2022)*

1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 2022, n. 16 (Disposizioni concernenti l'istituzione dell'elenco regionale degli amministratori di condominio) è inserita la seguente:

"c bis. la regolarità contributiva."

### Art. 139.

*(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 16/2022)*

1. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 16/2022, le parole "tre anni" sono sostituite dalle seguenti "un anno" e le parole "dei quali" sono sostituite dalle seguenti "del quale".

## Sezione VIII – Organizzazione regionale

### Art. 140.

*(Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 23/2008)*

1. L'articolo 8 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) è sostituito dal seguente:

"Art. 8. (Segretario generale del Consiglio regionale)

1. Il direttore del Consiglio regionale al quale sono affidate le competenze relative al procedimento legislativo assume le funzioni di "Segretario generale del Consiglio regionale".

2. Il Segretario generale del Consiglio regionale presiede il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 9, comma 3."

### Art. 141.

*(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 25/2006)*

1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25 (Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum), dopo le parole "e un rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate," sono aggiunte le seguenti "nei limiti e".

CAPO XV  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 142.  
*(Abrogazioni)*

1. Le leggi regionali di cui all'allegato B alla presente legge sono abrogate.

Art. 143.  
*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 marzo 2023

Alberto Cirio

ALLEGATI:

- |  |          |
|--|----------|
| - Allegato A<br><i>(Sostituzione degli allegati B e C della legge regionale 19/2009)</i> | art. 51  |
| - Allegato B<br><i>(Leggi abrogate)</i>  | art. 142 |

### **Allegato B.**

Valutazione di Incidenza - Linee guida per lo sviluppo del procedimento (articoli 43 e 44)

La metodologia per l'espletamento della Valutazione di Incidenza rappresenta un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di 3 fasi principali:

•**Livello I: screening**

Il riferimento è l'articolo 6, paragrafo 3 (prima parte), della Direttiva 92/43/CEE "Habitat". Si tratta del processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o di un progetto/intervento/attività su un Sito Natura 2000 o più siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e della determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. In questa fase occorre determinare in primo luogo se il piano o il progetto sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito/siti e, in secondo luogo, se è probabile che dagli stessi derivi un effetto significativo sul sito/siti Natura 2000.

•**Livello II: valutazione appropriata**

Il riferimento è l'articolo 6, paragrafo 3 (seconda parte), della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e viene attivata qualora la fase di screening di incidenza si sia conclusa in modo negativo e non si sia in grado di escludere che il piano, progetto/intervento/attività possa avere effetti negativi sul sito/siti Natura 2000. Essa consiste nell'individuazione del livello di incidenza del piano o progetto/intervento/attività sull'integrità del sito/siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e della funzione del sito/siti, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo.

•**Livello III: possibilità di deroga all'articolo 6, paragrafo 3, in presenza di determinate condizioni.**

Il riferimento è l'articolo 6, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e viene attivato qualora, nel caso di incidenza negativa che permane nonostante le misure di mitigazione definite nella valutazione d'incidenza appropriata e in assenza di soluzioni alternative, si ritiene di non respingere un piano o un progetto/intervento/attività. In questo caso, infatti, l'articolo 6, paragrafo 4 consente deroghe all'articolo 6, paragrafo 3, a determinate condizioni, che comprendono l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente (IROPI) e l'individuazione di idonee misure compensative da adottare.

Tale articolazione metodologica costituisce strumento indicativo e versatile da utilizzarsi da parte dell'autorità competente ovvero dai soggetti che devono variamente esprimersi nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza.

La valutazione di incidenza è effettuata facendo riferimento agli strumenti interpretativi e applicativi della Direttiva Habitat 92/43/CEE:

- - Comunicazione della Commissione "Gestione dei siti Natura 2000 – Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)" C(2018) 7621 final del 21 novembre 2018 (*Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* 25.01.2019 - (2019/C 33/01), che sostituisce la precedente guida pubblicata nell'aprile 2000, e la Comunicazione della Commissione "Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE" C(2021) 6913 final del 28 settembre 2021.
- - **Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4**, adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 195/CSR 28.11.2019) (19A07968) (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019).

## Allegato C

Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza dei progetti (articolo 43, commi 9 e 12)”

In base all'allegato G del D.P.R. 357/97 e s.m.i (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) lo studio d'incidenza prevede:

1. Inquadramento dell'opera o dell'intervento negli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti.
2. Normativa ambientale di riferimento vigente.
3. Descrizione delle caratteristiche del progetto con riferimento:
  - a) alle tipologie delle azioni e/o delle opere;
  - b) dimensioni e/o all'ambito di riferimento;
  - c) alle complementarità con altri progetti;
  - d) all'uso delle risorse naturali;
  - e) alla produzione di rifiuti;
  - f) all'inquinamento e ai disturbi ambientali;
  - g) al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.
4. Descrizione delle interferenze del progetto sul sistema ambientale considerando:
  - a) le componenti abiotiche;
  - b) le componenti biotiche;
  - c) le connessioni ecologiche.
5. Dati e informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico, in base ai quali sono stati individuati e valutati i possibili effetti che il progetto può avere sull'ambiente e le misure che si intendono adottare per ottimizzarne l'inserimento nell'ambiente e nel territorio circostante, con riferimento alle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate ed alla scelta compiuta.

In base alle **Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4**, (adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 195/CSR 28.11.2019) (19A07968) (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019), lo studio di incidenza deve contenere anche le seguenti specificazioni:

1. documentazione progettuale comprensiva della cantieristica;
2. planimetria di progetto/intervento e delle eventuali aree di cantiere;
3. inquadramento territoriale a scala adeguata;
4. ortofoto con localizzazione delle aree di P/I/A e delle eventuali aree di cantiere;
5. documentazione fotografica *ante operam*;
6. dati inerenti i siti della RN2000 interessati e specifici dell'area interferita;
7. analisi ed individuazione delle incidenze sui siti RN2000;
8. valutazione del livello di significatività delle incidenze;
9. individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione;
10. conclusioni dello studio di incidenza;
11. bibliografia, sitografia.

## **LEGGI REGIONALI ABROGATE**

### **TURISMO**

1) Legge regionale 12 agosto 1974, n. 23 (Provvedimenti per l'incentivazione turistico-ricettiva);

*Si tratta di una legge con cui si è provveduto in passato (anni 1974 e 75) a concedere a favore degli enti pubblici e privati operanti nel settore turistico specifiche provvidenze e per la realizzazione di opere di costruzione, ammodernamento e adattamento di esercizi ricettivi alberghieri ed extralberghieri ai fini dello sviluppo economico del movimento turistico. Ad oggi, la norma in esame risulta non più finanziata e implicitamente abrogata dalla disciplina successiva (l.r. 18/1999 "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica") che, in tale ambito, è intervenuta a regolare adeguatamente la materia.*

2) Legge regionale 4 settembre 1975, n. 49 (Rifinanziamento delle legge regionale 12 agosto 1974, n. 23);

3) Legge regionale 20 gennaio 1977, n. 9 (Proroga e modifiche delle disposizioni delle legge regionale 12 agosto 1974, n. 23 concernente provvedimenti per l'incentivazione turistico-ricettiva);

4) Legge regionale 31 agosto 1979, n. 56 (Provvedimenti per l'incentivazione turistico-ricettiva);

5) Legge regionale 12 agosto 1981, n. 28 (Proroga e modifiche della legge regionale 31/8/1979, n. 56 "Provvedimenti per l'incentivazione turistico-ricettiva");

6) Legge regionale 31 luglio 1984, n. 35 (Interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica);

7) Legge regionale 15 maggio 1987, n. 27 (Programmazione degli interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica),

8) Legge regionale 11 aprile 1990, n. 27 (Rifinanziamento con modifiche della legge regionale 15 maggio 1987, n. 27 concernente la programmazione degli interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica );

9) Legge regionale 7 gennaio 2002, n. 1 (Interventi a sostegno dei prodotti turistici di interesse regionale ed a sostegno del turismo piemontese in caso di eventi eccezionali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 "Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte).

*Gli interventi abrogativi indicati dal numero 2 al 9 sono riconducibili o collegati alla l.r. 23/1974 e pertanto, in conseguenza della temporaneità degli effetti giuridico economici prodottisi, si possono ritenere attualmente privi di efficacia ed inapplicabili.*

### **PROGRAMMAZIONE**

10) Legge regionale 4 luglio 1977, n. 36 (Partecipazione della Regione alla società azionaria gestione aeroporto di Torino (S.A.G.A.T.));

*Norma superata a seguito della cessione delle quote societarie da parte di FinPiemonte s.p.a. .  
La norma sulle nomine non è adeguata alla l.r. 39/1995.*

11) Legge regionale 22 aprile 1980, n. 22 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Aeroporto di Cerrione "S.A.C.E.");

*Norma inoperante che disciplina la partecipazione regionale in SACE, società di cui la Regione ha ceduto la propria quota.*

12) Legge regionale 30 maggio 1991, n. 22 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Società E.C. B.I.C. Piemonte S.p.A.);

*Legge inoperante che disciplina la partecipazione della Regione in EC BIC, società liquidata*

13) Legge regionale 7 agosto 2000, n. 46 (Ridefinizione del ruolo della Regione in Texilia ~Sp.A.);

*Legge che disciplina la partecipazione regionale in Texilia, società fusa per incorporazione e conseguente costituzione della Città Studi s.p.a.*

## **AGRICOLTURA**

14) Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012))

*La legge interviene a modificare l'articolo 40 della legge finanziaria regionale 2012 in materia di caccia. Attualmente tutta la disciplina relativa alla tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria è ricompresa nella l.r. 5/2018 che ha assorbito tutte le precedenti normative. Pertanto, la norma in esame risulta già implicitamente abrogata.*

## **BILANCIO E TRIBUTI**

15) Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 26 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF);

16) Legge regionale 30 dicembre 2011, n. 27 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2012 e altre disposizioni finanziarie);

17) Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 19 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2013 e altre disposizioni finanziarie);

18) Legge regionale 30 gennaio 2013, n. 2 (Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2013);

19) Legge regionale 27 marzo 2013, n. 4 (Ulteriore proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2013);

20) Legge regionale 19 dicembre 2013, n. 23 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2014 e variazioni all'addizionale regionale all'IRPEF)

21) Legge regionale 1° agosto 2014, n. 6 (Variazione al bilancio di revisione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016);

- 22) Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 23 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2015);
- 23) Legge regionale 23 marzo 2015, n. 5 (Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2015);
- 24) Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 29 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2016 e disposizioni finanziarie);
- 25) Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017 e disposizioni finanziarie);
- 26) Legge regionale 28 marzo 2017, n. 3 (Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2017);
- 27) Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 24 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2018 e disposizioni finanziarie);
- 28) Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie).

*\* Tutte le leggi regionali sopra riportate nella materia "Bilancio e tributi dal numero 16 al numero 29, non sono più operanti ed hanno terminato i loro effetti in quanto si riferivano a specifiche annualità finanziarie o disponevano in modo provvisorio in attesa dell'approvazione degli strumenti finanziari definitivi.*



### **Disegno di legge n. 236**

*"Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2022"*

- Presentato dalla Giunta regionale il 19 dicembre 2022.
- Assegnato in sede referente alla I Commissione permanente il 19 dicembre 2022.
- Richiamato in Aula il 2 febbraio 2023.
- Approvato in Aula il 28 febbraio 2023, con emendamenti sul testo, con 27 voti favorevoli, 12 voti contrari.

## NOTE DDL n. 236

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.cr.piemonte.it](http://www.cr.piemonte.it).*

### **Nota all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 19 giugno, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6 (Pianificazione faunistico-venatoria regionale)

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale e il territorio delle Alpi sono soggetti a pianificazione faunistica finalizzata, nel rispetto delle proprie peculiarità, al più generale obiettivo di mantenimento della biodiversità ed in particolare, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni delle varie specie, alla interazione tra di loro con gli ambiti agricoli e con l'ambiente, al conseguimento ed al mantenimento della densità ottimale e della conservazione delle stesse, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. Il piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell' articolo 10 della legge 157/1992 , realizza il coordinamento dei piani provinciali ed è predisposto dalla Giunta regionale sulla base dei criteri per i quali l'ISPRA garantisce l'omogeneità e la congruenza.

3. La pianificazione faunistica regionale è definita dalla Regione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ha durata quinquennale e può essere aggiornata.

4. Al fine di valorizzare il ruolo dell'impresa agricola, nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria regionale si determinano altresì i criteri per gli incentivi in favore degli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38) singoli o associati, e coltivatori diretti, che si impegnano alla tutela e al ripristino degli habitat naturali nelle zone destinate alla caccia programmata, nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000, avvalendosi prioritariamente delle convenzioni e dei contratti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ), nonché dell' articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ).

5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 e nelle more degli adempimenti di cui ai commi 3 e 4, la Giunta regionale definisce i criteri per l'organizzazione del territorio agro-silvo-pastorale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 157/1992 e dalle disposizioni in materia ambientale.

6. L'esercizio venatorio nelle aree contigue alle aree naturali protette ed ai parchi si svolge nella forma della caccia controllata, come disciplinato dall' articolo 32, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

7. Il proprietario o il conduttore di un fondo che intende vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria inoltra, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale, al Presidente della provincia e al sindaco della Città metropolitana di Torino e, per conoscenza all'ATC o CA e alle aziende faunistiche venatorie e alle aziende agrituristiche venatorie di competenza, una richiesta motivata che deve essere esaminata dall'amministrazione nel rispetto dei termini di cui all' articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di esercizio del presente divieto, compresa l'apposizione, a cura del proprietario o del conduttore del fondo ove insiste il divieto di caccia, di tabelle esenti da tasse, che delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.”.

### **Nota all'articolo 2**

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 5/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 8 (Istituti di conservazione e riproduzione della fauna selvatica)

1. Ai fini della presente legge si definiscono istituti di tutela, conservazione, protezione, rifugio, riproduzione, ripopolamento, sosta di fauna selvatica, migratoria e stanziale, e cura della prole:

- a) le oasi di protezione;
- b) le zone di ripopolamento e cattura;
- c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;
- d) i centri privati di riproduzione della fauna selvatica.

2. Sono oasi di protezione le aree destinate alla conservazione degli habitat naturali, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria, alla cura della prole e le aree di rifugio. Le zone di ripopolamento e cattura hanno lo scopo di favorire la sosta e la riproduzione della fauna migratoria, di fornire la fauna selvatica mediante cattura per i ripopolamenti e di favorire l'irradiazione della fauna selvatica nei territori circostanti. La Regione sostiene ed incentiva la creazione, da parte degli ATC e dei CA, di strutture recintate di produzione e di preambientamento della piccola fauna stanziale, al fine di raggiungere, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'autosufficienza faunistica per i ripopolamenti. I confini delle oasi di protezione, delle AFV, delle AATV e dei parchi di nuova costituzione non possono tra loro coincidere e devono avere tra loro una distanza minima di 1000 metri. La Regione, la Città metropolitana di Torino e le province rideterminano i confini degli istituti di loro competenza, concertandoli in occasione della stesura dei piani faunistico-venatori provinciale e regionale.

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione, disciplina la costituzione degli istituti di cui al comma 2 ed il loro funzionamento.

4. La fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento di cui al presente articolo può essere immessa sul territorio venabile entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno. I comitati di gestione degli ATC e dei CA, che intendono immettere fauna selvatica nata in cattività, devono effettuare adeguate operazioni di preambientamento di tali soggetti per una durata non inferiore a 20 giorni, attraverso idonee strutture, anche temporanee, collocate sul territorio venabile ed il rilascio deve avvenire entro e non oltre il 30 luglio di ogni anno. E' vietato immettere fauna selvatica sul territorio venabile dal 31 luglio al giorno di chiusura dell'attività venatoria alla piccola fauna stanziale.

4 bis. I comitati di gestione degli ATC e dei CA per motivate esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali, possono richiedere una deroga al divieto di cui al comma 4. La Giunta regionale definisce i criteri per il riconoscimento e adotta i relativi provvedimenti.”.

### **Nota all'articolo 3**

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 5/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11 (Comitati di gestione degli ATC e dei CA. Natura ed organi)

1. I comitati di gestione degli ATC e dei CA sono organismi tecnico-operativi di diritto privato aventi personalità giuridica riconosciuta ai sensi del codice civile. In considerazione delle finalità d'interesse pubblico perseguite sono soggetti all'applicazione della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) ed operano nei limiti stabiliti dalla presente legge e dagli atti programmatici e amministrativi della Regione.

2. Il funzionamento, le attività e l'organizzazione dei comitati di gestione sono disciplinati dallo Statuto secondo criteri fissati dalla Giunta regionale, che può affidare la gestione di più ATC o CA o di più aree omogenee ad un unico comitato di gestione. I comitati di gestione possono, altresì, procedere a stipulare convenzioni con altri ATC o CA per l'utilizzo comune di dipendenti e collaboratori. I comitati di gestione degli ATC e dei CA possono elargire contributi economici, di cui all' articolo 4, comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ad associazioni o enti che collaborano nella gestione faunistico-venatoria esclusivamente a seguito di produzione di documentazione fiscale idonea e congrua atta a comprovare l'utilizzo dei fondi per gli scopi preposti, attinenti ad azioni specifiche finalizzate ad aspetti di tutela ambientale e prevenzione dei danni alle colture agricole.

3. I comitati di gestione degli ATC e dei CA, per la predisposizione e per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, possono avvalersi della collaborazione di tecnici laureati in scienze naturali, scienze agrarie e forestali, medicina veterinaria, biologia, ovvero diplomati in scuole a fini speciali o in possesso di laurea di I livello o di diploma universitario intermedio in materia faunistica.

4. I provvedimenti contenenti i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, di cui al comma 2, prevedono:

a) la definizione delle competenze specifiche dei comitati di gestione e la definizione dei requisiti di ammissibilità dei componenti i comitati di gestione;

b) la disciplina delle riunioni e dei sistemi di elezione di presidente e vice presidente;

c) la pubblicità degli atti, la pubblicità e trasparenza dei bilanci;

d) le verifiche da parte della Regione e le disposizioni inerenti al servizio di vigilanza degli addetti dipendenti.

5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, da atti amministrativi attuativi e dagli statuti degli ATC e dei CA si rinvia alle disposizioni di cui al libro primo, titolo II, capo III del codice civile ove applicabili.

6. Sono organi direttivi dell'ATC e del CA:

a) il presidente;

b) il comitato di gestione.

7. I comitati di gestione sono istituiti dalle province e dalla Città metropolitana di Torino secondo le modalità previste all' articolo 3 della legge regionale 23/2015 e sono composti da dieci membri, fra cui il presidente, nominati secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale e così ripartiti:

- a) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole, individuati tra i proprietari o conduttori, titolari o coadiuvanti, di fondi ricompresi nell'ATC o nel CA;
- b) tre rappresentanti designati dalle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell' articolo 34 della legge 157/1992 , ove presenti in forma organizzata nel territorio, aventi residenza venatoria nell'ATC o nel CA;
- c) due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi delle norme vigenti ed aventi sedi effettivamente operanti nel territorio della provincia interessata;
- d) due rappresentanti designati congiuntamente dai comuni compresi nell'ATC o nel CA.
8. Fermo restando il numero massimo di componenti previsti al comma 7, la rappresentanza delle associazioni e organizzazioni agricole, ambientaliste e venatorie di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso comma, è effettuata assegnando un rappresentante a testa alle associazioni o organizzazioni con il maggior numero di iscritti. All'associazione od organizzazione agricola, ambientalista o venatoria avente una percentuale di iscritti pari o superiore al 55 per cento spettano due rappresentanti. Qualora pervengano più designazioni rispetto al numero di componenti previsti al comma 7, lettera d), la nomina deve ricadere tra i designati che rappresentano l'insieme dei comuni con maggiore estensione di territorio agro-silvo-pastorale del singolo ambito venatorio.
9. Per garantire il rispetto delle disposizioni della legge 157/1992 e mantenere l'equilibrio di rappresentanza, i componenti di cui ai commi 7 e 8 non possono avere una rappresentanza di categoria superiore al 45 per cento dei comitati di gestione. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce i criteri e le modalità di attuazione.
10. Il Presidente è nominato dal comitato di gestione e non può restare in carica per più di due mandati consecutivi.
11. I comitati di gestione degli ATC e dei CA possono avvalersi di guardie dipendenti ai sensi dell' articolo 27 della legge 157/1992 ai quali è riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), per concorrere alla vigilanza sull'attività venatoria nel territorio di rispettiva competenza.
12. Gli atti relativi alla gestione faunistica posti in essere dai comitati di gestione degli ATC e dei CA sono realizzati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia ed in coerenza con le indicazioni dei piani faunistico-venatori e dei documenti programmatici regionali.
13. Alle riunioni dei comitati di gestione è invitato a partecipare come uditore e senza diritto di voto un rappresentante di ogni associazione venatoria, professionale-agricola ed ambientalista riconosciuta ai sensi delle norme vigenti, che ha rappresentatività nel territorio dell'ATC o del CA e che non risulta già rappresentata nel relativo comitato di gestione in virtù di quanto disposto dal comma 7. Alle riunioni del comitato di gestione possono altresì partecipare come uditori e senza diritto di voto i rappresentanti delle associazioni di enti locali di cui al comma 6, lettera d), che non risultano già presenti nel relativo comitato di gestione in virtù di quanto disposto dal medesimo comma 6.
14. Il controllo amministrativo-contabile sull'attività degli ATC e dei CA è affidato ad un collegio dei revisori dei conti nominati dal Consiglio regionale, formato da cinque componenti iscritti all'albo ufficiale dei revisori, di cui uno con funzioni di presidente. La durata del collegio è quinquennale. La Giunta regionale ne fissa i criteri e riceve dallo stesso, al termine di ogni verifica, una dettagliata relazione.
15. Gli statuti, i regolamenti, le linee guida nonché qualsiasi altra disposizione gestionale degli ATC e dei CA sono aggiornati dai medesimi enti alla luce delle norme previste nella presente legge entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della stessa sul Bollettino ufficiale della Regione.
16. La Giunta regionale predispone un regolamento tipo per la gestione e per la regolamentazione del prelievo venatorio della tipica fauna alpina e degli ungulati selvatici negli ATC e nei CA nel rispetto delle linee guida emanate dalla Giunta regionale sulla base di criteri chiari di equità ed oggettività. Gli ATC e i CA adottano il regolamento tipo e possono modificarlo, per esigenze territoriali e nel rispetto delle linee guida della Giunta regionale, previa adeguata motivazione.
- 16 bis. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.”.

#### ***Nota all'articolo 4***

- Il testo dell' articolo 12 della legge regionale 5/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 12 (Ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA e partecipazione finanziaria)

[1. ]. abrogato.

2. I cacciatori residenti in altre regioni o all'estero possono essere ammessi in misura non superiore al 10 per cento dei cacciatori ammissibili per ogni ATC ed al 5 per cento di quelli ammissibili per ogni CA; le percentuali possono essere modificate, su richiesta dei comitati di gestione, dalla Giunta regionale.

3. La disciplina di cui al comma 2, nel caso di prelievo selettivo degli ungulati, fatta eccezione per la caccia al cinghiale e per i cacciatori residenti in altre regioni, prevede l'obbligo di accompagnamento del cacciatore da parte di personale esperto, incaricato dagli ATC o dei CA territorialmente interessati, dopo aver seguito un corso formativo secondo le disposizioni dettate dalla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale autorizza i comitati di gestione ad esigere dai cacciatori ammessi una quota di partecipazione economica da destinare alla gestione delle aree di caccia programmata.

5. Il prelievo venatorio nella zona faunistica delle Alpi è disciplinato in maniera particolare e differenziato dalla Giunta regionale anzitutto al fine di proteggere la caratteristica fauna alpina, anche nel rispetto delle consuetudini e tradizioni locali. A tale scopo, i CA possono limitare il prelievo di tali specie ai cacciatori residenti nei comuni dello stesso CA ed anche organizzare il prelievo con assegnazione nominativa dei capi prelevabili e luogo di prelievo degli stessi, come previsto dall'articolo 9, comma 8.

6. Possono svolgere la caccia di selezione solo i cacciatori in possesso, al momento della consegna del tesserino regionale, di attestato di partecipazione a prova di tiro rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale o di poligono privato autorizzato dal sindaco. L'attestato di partecipazione ha validità di sessanta mesi, pari a quella del porto d'armi, ed è sottoscritto per la sezione di tiro a segno nazionale dal direttore di tiro o dall'istruttore di tiro, abilitati a seguito dell'autorizzazione prevista dagli articoli 9 e 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi).

6 bis. I cacciatori temporanei, nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta regionale, non sono vincolati a una delle forme di caccia in via esclusiva di cui all' articolo 12, comma 5, della legge 157/1992.2.

### ***Nota all'articolo 5***

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 5/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 21 (Portale faunistico-venatorio)

1. La Regione utilizza il Portale faunistico-venatorio istituito nell'ambito del Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) di cui all'articolo 81 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale).

2. Il settore di cui al comma 1 utilizza il Portale per la raccolta ed elaborazione dei dati faunistici, il monitoraggio della fauna selvatica e della attività di controllo, lo studio delle dinamiche delle popolazioni di fauna selvatica e dei metodi di censimento, di controllo e prelievo della fauna e di elaborazione dei piani di prelievo annuali e quinquennali, l'istruttoria relativa ai processi e procedimenti connessi alla gestione faunistico-venatoria e di controllo faunistico.

3. I soggetti coinvolti nella gestione faunistico-venatoria o di controllo faunistico forniscono tramite il Portale i dati relativi a: censimenti di ungulati e tipica fauna alpina, prelievi venatori, risultati delle attività di controllo, ritrovamenti di fauna selvatica morta, immissioni di fauna selvatica, dati biometrici dei capi abbattuti, dati relativi ai distretti di caccia ed alle aree censite.

4. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con proprio provvedimento le disposizioni relative alla operatività del Portale.”.

### ***Nota all'articolo 6***

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 5/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 28 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le AFV e le AATV autorizzate continuano ad essere soggette alle disposizioni previgenti non in contrasto con la disciplina prevista dall'articolo 17 e dall' articolo 16 della legge 157/1992 , salvo per gli aspetti connessi alla tassa di concessione che vengono adeguati alla data del 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione della presente legge, secondo le disposizioni ivi riportate ed in base a quanto stabilito dalla Giunta regionale.

[2. ...] abrogato.

3. Le zone di divieto esistenti sono confermate fino all'applicazione della disciplina prevista degli articoli 8 e 12 e dall' articolo 10 della legge 157/1992 .

4. Le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia già istituite e gli allevamenti autorizzati sono regolati dalle norme previgenti fino all'entrata in vigore delle relative discipline di attuazione della presente legge previste dall'articolo 5 e comunque mantengono i requisiti di superficie.

5. Le disposizioni relative alle operazioni di preambientamento di cui all'articolo 8, comma 4, entrano in vigore dalla stagione venatoria 2019/2020.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 6, entrano in vigore dal 15 ottobre 2018.

7. Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell' articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992 , conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

8. Il regolamento tipo per la gestione e per la regolamentazione del prelievo venatorio della tipica fauna alpina e degli ungulati selvatici negli ATC e nei CA, di cui all'articolo 11, comma 16, è emanato dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Gli ATC e i CA adottano i rispettivi regolamenti entro due mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte del regolamento tipo e fino alla loro adozione continuano ad applicarsi i regolamenti vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

8 bis. I termini per la definizione della pianificazione faunistica regionale di cui all'articolo 6 comma 3, e della pianificazione faunistica provinciale di cui all'articolo 7, comma 1, sono prorogati rispettivamente di 3 anni e di 4 anni decorrenti dalla relativa scadenza.”.

### ***Nota all'articolo 9***

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6 (Programma regionale degli interventi)

1. Nei limiti previsti dal bilancio di previsione finanziaria ed in attuazione delle linee fondamentali di programmazione contenute nel documento economico-finanziario regionale (DEFER), la Giunta regionale, anche sulla base delle relazioni presentate ai sensi dell'articolo 107 ed acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva un programma pluriennale, con aggiornamento previsto su base triennale, comunque non oltre i cinque anni degli interventi.

2. In particolare, il Programma è adottato garantendo:

- a) la partecipazione delle parti economiche e sociali e degli enti locali;
- b) l'individuazione di obiettivi strategici;
- c) la selezione, la concentrazione ed il coordinamento degli interventi attraverso l'utilizzo di un approccio integrato;
- d) il coordinamento degli interventi pubblici e privati, anche con riferimento ai programmi già approvati nell'ambito della programmazione europea;
- e) l'organizzazione e lo sviluppo di progetti integrati di filiera;
- f) l'adeguamento degli interventi al mutare delle condizioni di contesto;
- g) ottimizzazione delle risorse disponibili.

3. Il Programma prevede:

- a) l'analisi del sistema agricolo, agroalimentare, agroindustriale e rurale, incluse le attività commerciali, artigianali e turistiche di piccola scala e di prossimità, contenente i punti di debolezza, di forza ed i fabbisogni di intervento;
- b) gli obiettivi da conseguire e la loro priorità;
- c) le strategie d'intervento finanziarie ed operative;
- d) gli strumenti di attuazione;
- e) gli interventi da attivare, di cui all'allegato B parte integrante della presente legge, nonché ogni altro intervento previsto dalla presente legge;
- f) le risorse finanziarie necessarie e il loro riparto;
- g) i soggetti attuatori ed i beneficiari degli interventi;
- h) le modalità di sovvenzione, compresi gli strumenti finanziari di cui all'articolo 9.

3 bis. Il Programma regionale degli interventi è aggiornato in relazione alle mutate esigenze del quadro tecnico ed economico regionale, su base triennale, comunque non oltre i cinque anni, con le stesse procedure previste dal comma 1.

4. Gli interventi finalizzati al sostegno della ripresa produttiva in zone interessate da calamità naturali, eventi eccezionali ed avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, di cui all'articolo 12, a causa del loro carattere non prevedibile sono oggetto di uno specifico programma.”.

### ***Nota all'articolo 10***

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 1/2019, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11 (Servizi ed attuazione di interventi diretti a supporto dell'agricoltura)

1. Per l'attuazione di quanto disposto dalla normativa europea e statale in materia di agricoltura e per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, direttamente o mediante affidamento a terzi:

- a) realizza indagini, studi, diagnosi, monitoraggi e programmi o progetti di ricerca, di sperimentazione, di dimostrazione, di sviluppo, d'innovazione e di trasferimento tecnologico;
- b) svolge attività di informazione e formazione e di divulgazione;
- c) eroga servizi tra cui la consulenza agricola e l'assistenza agli utenti motori agricoli (UMA);
- d) attua specifici interventi previsti nel Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6 nonché in altri programmi europei e statali.

2. Per la realizzazione dei servizi, delle attività e degli interventi di cui al comma 1, la Regione opera direttamente o tramite:

- a) l'affidamento agli enti strumentali;
- b) l'affidamento in house;
- c) l'affidamento o la collaborazione con organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, con le strutture dei servizi di sviluppo e altri soggetti operanti nel settore agricolo;

c bis) la partecipazione ad enti con finalità di ricerca applicata in materia di agricoltura e foreste e il finanziamento dei relativi programmi di attività;

d) l'acquisizione di consulenze specialistiche;

e) l'adesione a società scientifiche inerenti il campo della ricerca;

f) i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).

2 bis. Nell'ambito dei servizi erogati in via diretta, la Regione tramite il Laboratorio agrochimico regionale (LAR), articolazione della struttura competente in materia fitosanitaria, gestisce l'attività di analisi dei terreni, delle matrici organiche, delle acque irrigue, dei vegetali e dei fitofarmaci. Tali servizi possono essere forniti a pagamento, secondo le modalità ed in base al tariffario approvato con deliberazione della Giunta regionale.”.

### ***Nota all'articolo 11***

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 1/2019, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 25 Attività agrituristiche)

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile , anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agriturbistica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell' articolo 230 bis del codice civile , nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, purché attrezzati con i servizi essenziali previsti dalle norme igienico-sanitarie;

b) locare ad uso turistico camere con l'eventuale prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa, di somministrazione di merende, da servire ai propri ospiti, nonché di organizzazione di attività ricreative, sportive e culturali. Nel caso dell'ospitalità con prestazione del solo servizio di prima colazione, è consentito l'uso dell'angolo cottura in dotazione nelle camere locate oppure di una cucina in uso comune a tutti gli ospiti;

c) preparare e somministrare pasti e bevande, compreso il servizio di asporto o di consegna a domicilio, secondo le modalità definite nell'articolo 26;

d) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle strade del vino);

e) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, attività ricreative, culturali, didattiche, divulgative e pedagogiche nel settore dell'educazione alimentare-ambientale o di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

4. Le attività di cui al comma 3 possono essere svolte anche disgiuntamente tra loro.

5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agriturbistica è considerato reddito agricolo.

### ***Nota all'articolo 12***

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 1/2019, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 26 (Criteri e limiti dell'attività agriturbistica)

1. Al fine di meglio qualificare l'attività agriturbistica, di promuovere i prodotti agroalimentari regionali e di caratterizzare l'offerta enogastronomica piemontese, l'azienda agriturbistica si attiene ai seguenti criteri:

a) apportare, nella preparazione e somministrazione di pasti e bevande, una quota di prodotto proprio il cui costo non sia inferiore al 25 per cento del costo totale del prodotto utilizzato;

b) apportare, nella preparazione e somministrazione di pasti e bevande, una quota di prodotto proveniente da aziende agricole singole o associate operanti, preferibilmente in accordi di filiera, nel territorio della Regione, il cui costo, comprensivo di quello di cui alla lettera a), non sia inferiore all'85 per cento del costo totale del prodotto utilizzato;

c) possibilità di approvvigionarsi per la parte rimanente dei prodotti impiegati prioritariamente da artigiani alimentari piemontesi o da produzioni agricole provenienti da zone omogenee contigue di regioni limitrofe;

d) per il completamento delle pietanze da somministrare sono consentiti l'utilizzo di ingredienti complementari non ottenibili in Piemonte, nonché la somministrazione di prodotti, tipicamente di largo consumo, di uso comune dell'ospitalità tradizionale;

- e) in deroga alla lettera a), negli alloggi agrituristici possono essere somministrati, limitatamente alle persone alloggiate e alle sole prime colazioni, cibi e bevande anche non costituiti da prodotti propri dell'azienda agricola purché per l'80 per cento del costo totale siano di origine agricola piemontese;
- f) nel caso di preparazione di diete speciali riconducibili a motivi di salute è consentito l'utilizzo di prodotti in deroga alle lettere a), b), c) d), e) per un quantitativo non superiore al 10 per cento del costo totale;
- g) esporre l'indicazione dell'origine e della provenienza di tutti i prodotti;
- h) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie, accertate dalla Regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alle lettere a) e b), è data comunicazione al comune in cui ha sede l'azienda il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività.
2. Alle aziende agrituristiche ubicate nei comuni montani individuati dal programma di sviluppo rurale, per il calcolo delle percentuali di prodotto di cui al comma 1, lettere a), b), e), f) si applica il parametro del peso o del costo.
3. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
- 3 bis. L'attività di somministrazione mediante il servizio di asporto o consegna a domicilio è consentita secondo i criteri e nel rispetto dei limiti previsti al comma 1, nonché nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie, di idoneità dei locali utilizzati e dei requisiti previsti in materia di somministrazione al pubblico indistinto.”.

#### **Nota all'articolo 14**

- Il testo dell'articolo 92 della legge regionale 1/2019, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 92 (Misure fitosanitarie)

1. La struttura regionale competente in materia fitosanitaria esercita le funzioni, anche di vigilanza, previste dalla normativa fitosanitaria statale ed attua le misure previste dalla normativa internazionale, europea, statale e regionale concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nell'Unione europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali tramite:

- a) l'istituzione di quarantene fitosanitarie tese ad impedire la diffusione delle malattie pericolose e diffusibili, prescrivendo le misure fitosanitarie idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi;
- b) l'ingiunzione dell'estirpazione di piante che possono favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria, definendo le specie e le aree soggette all'estirpazione;
- c) il divieto temporaneo, in tutto il territorio della Regione o in parte di esso, di messa a dimora di piante appartenenti a specie che possano favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria;
- d) la prescrizione di misure fitosanitarie necessarie, ivi compresi i trattamenti fitoiatrici obbligatori, la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati, o sospetti tali, o ospiti degli organismi nocivi o dei loro vettori, nonché dei materiali di imballaggio, dei recipienti e di quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o dei loro vettori.

2. La Regione, previo accordo, può affidare agli enti locali, l'attuazione di specifici compiti relativi alle misure di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, ed ai sensi della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), con proprio regolamento disciplina:

- a) l'organizzazione del Servizio fitosanitario regionale quale emanazione del Servizio fitosanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625);
- b) le modalità di applicazione della normativa fitosanitaria e delle misure richiamate al comma 1.

#### **Nota all'articolo 15**

- Il testo dell'articolo 95 della legge regionale 1/2019, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 95 (Sanzioni in materia vitivinicola)

1. Si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) a un quinto della sanzione prevista in misura proporzionale, ma comunque in misura non inferiore a euro 30, qualora il ritardo non superi i sessanta giorni;
- b) a un quarto della sanzione prevista in misura proporzionale, ma comunque in misura non inferiore a euro 30.

2. La sanzione di cui al comma 1, lettera a) è ridotta ad un terzo qualora il ritardo non superi i sessanta giorni ed è aumentata di euro 50,00 per ettaro o frazione di ettaro per ogni anno di ritardo.

3. In deroga all'articolo 89, comma 4, le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano qualora dalla quantificazione risulti un importo inferiore ad euro 100,00.

3 bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 1, lettera a) e al comma 2, nel caso di violazione dei termini di cui all'articolo 94, comma 6, sempreché non siano iniziate verifiche da parte della struttura regionale

3 bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 1, lettera a) e al comma 2, nel caso di violazione dei termini di cui all'articolo 94, comma 6, sempreché non siano iniziate verifiche da parte della struttura regionale

competente in materia vitivinicola, delle quali l'autore della violazione o gli altri soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione abbiano avuto formale conoscenza, oppure non sia già stato redatto processo verbale di constatazione o di accertamento d'irregolarità, sono ridotte:

- a) a un terzo della sanzione prevista in misura proporzionale, ma comunque in misura non inferiore a euro 50, qualora il ritardo non superi i sessanta giorni;
- b) a metà della sanzione prevista in misura proporzionale, ma comunque in misura non inferiore a euro 50.

### ***Nota all'articolo 16***

- Il testo dell'articolo 109 della legge regionale 1/2019, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 109 (Norme transitorie)

1. Gli atti amministrativi adottati in attuazione della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli), nonché le istruzioni per l'applicazione dell' articolo 3 quater della l.r. 39/1980 adottate con deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 1997, n. 7-22589, si applicano fino alla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 53, comma 2.

2. Fino alla ridelimitazione degli ambiti territoriali di cui all'articolo 58 permangono le delimitazioni dei comprensori di bonifica, irrigui ed interregionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione, già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione previsti dalla presente legge.

4. I procedimenti amministrativi attivati nella vigenza delle norme abrogate dalla presente legge sono conclusi secondo le rispettive normative di settore.

5. Fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6, da prevedere su base pluriennale, con aggiornamento triennale o comunque non oltre i cinque anni, restano in vigore le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste);

b) legge regionale 1° dicembre 1978, n. 70 (Correzioni alla legge regionale 12-10-1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste");

c) legge regionale 2 maggio 1980, n. 33 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12-10-1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste");

d) legge regionale 3 settembre 1981, n. 35 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale legge regionale 12-10-1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste");

e) legge regionale 11 maggio 1984, n. 24 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale legge regionale 12-10-1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste");

f) legge regionale 29 aprile 1985, n. 51 (Integrazioni dell'art. 3, punto 6, della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste" e successive modificazioni ed integrazioni);

g) legge regionale 26 febbraio 1990, n. 7 (Modificazione alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni 'Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste');

h) legge regionale 15 giugno 1994, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste");

i) legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95 (Interventi regionali per lo sviluppo agroindustriale piemontese);

l) articoli 6 e 7 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte);

m) articolo 5 della legge 29 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni regionali in materia agricola);

n) articolo 19 della legge 29 dicembre 2015, n. 28 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie).

6. Fino all'approvazione dei regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 40, continuano a trovare applicazione le disposizioni del regolamento regionale 3/2016 .

6 bis. I fondi giacenti presso ARPEA e quelli in corso di trasferimento per le erogazioni ai sensi delle leggi regionali abrogate dall'articolo 110 si intendono trasferiti ai sensi della presente legge.”.

### ***Nota all'articolo 17***

- Il testo dell'articolo 110 della legge regionale 1/2019, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 110 (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 3 aprile 1979, n. 16 (Norme provvisorie per l'esercizio, da parte della Regione Piemonte delle funzioni amministrative esercitate dalle Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura del Piemonte in materia di agricoltura e foreste);

- b) legge regionale 22 aprile 1980, n. 27 (Norme regionali per l'attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunità Economiche Europee del 19-6-1978, n. 1360 e della legge 20-10-1978, n. 674 , riguardanti le Associazioni dei produttori agricoli e le relative Unioni);
- c) legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli);
- d) legge regionale 31 agosto 1982, n. 27 (Consorti dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole. Attuazione della legge 25-5-1970, n. 364 e della legge di modifica ed integrazione 15-10-1981, n. 590);
- e) legge regionale 28 ottobre 1986, n. 44 (Applicazione in Piemonte del Regolamento delle Comunità Economiche Europee n. 797 del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie);
- f) legge regionale 9 aprile 1987, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 'Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli');
- g) legge regionale 14 agosto 1987, n. 40 (Interventi regionali straordinari per il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola di valorizzazione dei prodotti agricoli);
- h) legge regionale 4 gennaio 1988, n. 1 (Concessione di contributo per l'immediato ripristino a seguito di gravi calamità atmosferiche di infrastrutture agricole);
- i) legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 13 maggio 1980, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni 'Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli');
- l) legge regionale 3 agosto 1993, n. 38 (Norme relative alla coltivazione ed alla commercializzazione delle piante officinali peculiari della Regione Piemonte);
- m) legge regionale 21 novembre 1996, n. 87 (Semplificazione delle procedure per l'esercizio delle funzioni riguardanti l'assistenza agli utenti di motori agricoli);
- n) legge regionale 8 agosto 1997, n. 49 (Abrogazione della legge regionale 12 maggio 1975, n. 27 'Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli' e successive modifiche ed integrazioni);
- o) legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte), ad esclusione degli articoli 3, 6, 7 e dell'articolo 21 comma 2;
- p) legge regionale 25 giugno 1999, n. 13 (Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica);
- q) legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca);
- r) legge regionale 3 settembre 2001, n. 23 (Interventi straordinari per fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e modifica dell' articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 'Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari');
- s) legge regionale 5 agosto 2002, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 'Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli');
- t) legge regionale 26 giugno 2003, n. 11 (Modifiche della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 'Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari');
- u) legge regionale 26 giugno 2003, n. 12 (Interventi per ovviare e prevenire i danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali in frutticoltura);
- v) articolo 34 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004);
- z) legge regionale 29 novembre 2004, n. 35 (Provvedimenti in materia di castanicoltura);
- aa) articoli 11 e 12 della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005);
- bb) articoli 11 e comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per l'anno 2006);
- cc) articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006);
- dd) legge regionale 2 agosto 2006, n. 26 (Abrogazione della legge regionale n. 35 del 1988 e modifiche delle leggi regionali n. 11 del 2001 e 17 del 1999);
- ee) legge regionale 2 agosto 2006, n. 27 (Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità);
- ff) articolo 24 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 'Legge finanziaria per l'anno 2006');
- gg) articoli 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007);
- hh) comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei);
- ii) commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell' articolo 11 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008);
- ll) articoli 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 17 (Norme per il comparto agricolo);
- mm) articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009);
- nn) articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);
- oo)

articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie);

pp) articoli 2, 4, 5 e 6 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011);

qq) articolo 16 e comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 4 maggio 2012, n.5 (Legge finanziaria per l'anno 2012);

rr) articoli 1, 2, 3, 6, 8, 9 e 10 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni regionali in materia agricola);

ss) articolo 23 della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013);

tt) articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 24 (Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 e 14 luglio 2009, n. 20 ed abrogazione della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 );

uu) articolo 28 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale);

vv) (...)

zz) articolo 33 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni in materia di semplificazione);

aaa) articolo 8 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015);

bbb) articoli 34 e 35 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015);

ccc) articolo 22 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 (Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale);

ddd) articoli 154, 155, 156 e 157 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017).

2. Dalla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6, da prevedere su base pluriennale, con aggiornamento triennale o comunque non oltre i cinque anni, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste);

b) legge regionale 1° dicembre 1978, n. 70 (Correzioni alla legge regionale 12-10-1978, n. 63 'Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste');

c) legge regionale 2 maggio 1980, n. 33 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12-10-1978, n. 63 'Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste');

d) legge regionale 3 settembre 1981, n. 35 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale legge regionale 12-10-1978, n. 63 'Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste');

e) legge regionale 11 maggio 1984, n. 24 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale legge regionale 12-10-1978, n. 63 'Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste');

f) legge regionale 29 aprile 1985, n. 51 (Integrazioni dell'art. 3, punto 6, della L.R.12 ottobre 1978, n. 63 'Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste' e successive modificazioni ed integrazioni);

g) legge regionale 26 febbraio 1990, n. 7 (Modificazione alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni 'Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste');

h) legge regionale 15 giugno 1994, n. 19 (Modificazione ed integrazioni alla L. R. 12 ottobre 1978, n. 63 : 'Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste');

i) legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95 (Interventi regionali per lo sviluppo agroindustriale piemontese);

l) articoli 6 e 7 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte);

m) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione);

n) articolo 22 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 'Legge finanziaria per l'anno 2006');

o) articolo 24 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);

p) articolo 5 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni regionali in materia agricola);

q) articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie).

3. Dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 4 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l' articolo 3 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo per l'apicoltura in Piemonte);

b) l' articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009).

4. Dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 4, comma 2, è abrogato l' articolo 30 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006).

5. Dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 14, è abrogato l' articolo 4 della legge 29 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni regionali in materia agricola).

6. Dalla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 37, è abrogato il regolamento regionale 1° marzo 2016, n. 1 (Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell' articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 'Nuove disposizioni in materia di agriturismo').

7. Dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 42, comma 5, è abrogata la legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le Enotecche Regionali, le Botteghe del vino o Cantine comunali, i Musei etnografico-enologici, le Strade del vino).

8. Dalla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, è abrogato l' articolo 21, comma 2 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo per l'apicoltura in Piemonte).

9. Dalla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 43, comma 2, è abrogata la legge regionale 9 ottobre 2008, n. 29 (Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità e modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 'Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino').

10. Dalla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 63, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione);

b) comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013);

c) articoli 36 e 37 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 , (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015).

11. Dalla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 72, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 53 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione);

b) articolo 7 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni regionali in materia agricola).

### ***Nota all'articolo 18***

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1 (Oggetto)

1. La Regione, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti dal diritto dell'Unione europea e dell' articolo 117 della Costituzione e nel rispetto della normativa statale, disciplina la pianificazione e l'esercizio delle attività di coltivazione delle cave, nonché la tutela e la salvaguardia dei giacimenti attraverso modalità di coltivazione ambientalmente compatibili e l'utilizzo integrale e adeguato delle risorse delle cave in funzione delle loro caratteristiche, in un contesto di tutela delle risorse naturali.

2. La presente legge disciplina le attività che comportano modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, dirette all'estrazione, a fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione, dei materiali appartenenti alla seconda categoria dell' articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno).

3. Nei corsi d'acqua e nelle aree del demanio idrico fluviale e lacuale è vietata l'estrazione di materiali litoidi, fatte salve le estrazioni previste nell'ambito di interventi di difesa, manutenzione e sistemazione idraulica, finalizzate al buon regime delle acque e alla rinaturazione dei corsi d'acqua, disciplinate dalla pianificazione di bacino e dalle direttive dell'Autorità di bacino distrettuale, adottate in attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI), di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed escluse dalle disposizioni della presente legge.”.

4. Gli interventi di difesa, manutenzione e sistemazione idraulica che prevedono le estrazioni di cui al comma 3 nelle aree non demaniali non sono soggetti alle disposizioni della presente legge, nelle ipotesi in cui l'intervento prevede l'espropriazione e l'acquisizione delle stesse al demanio pubblico dello Stato (Ramo idrico) ed il rilascio della concessione di estrazione di materiale litoide a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 2002, n. 44-5084. Qualora tali interventi non prevedano l'espropriazione delle medesime aree, restano soggetti alle disposizioni di cui alla presente legge.

[5.] abrogato.

[6.] abrogato.

7. L'estrazione dal proprio fondo di materiale da utilizzarsi esclusivamente per la propria abitazione o per interventi su fondi di proprietà, su fabbricati rurali che insistono su tali fondi o sulle reti irrigue ad essi asservite, ovvero per opere agricole che insistono su fondi di proprietà, nonché l'attività di spietramento superficiale dei fondi agricoli, se non comportano commercializzazione, non sono soggette all'autorizzazione prevista dalla presente legge né alle altre disposizioni in essa contenute.

7 bis. Sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare alla Città metropolitana di Torino o alla provincia territorialmente competente gli interventi di bonifica agraria e di miglioramento fondiario che prevedono la commercializzazione o il conferimento al di fuori di propri fondi, per volumi di scavo calcolati dalle sezioni di progetto per l'intervento complessivo svolto in unica soluzione, inferiori contemporaneamente alle seguenti soglie:

a) seimila metri cubi totali e tremila metri cubi per ettaro di superficie dei terreni interessati dagli interventi, qualora l'asportazione sia per ricavare aggregati per le costruzioni e infrastrutture, o per materiali industriali;

b) seimila metri cubi totali e duecento metri cubi per ettaro, qualora l'asportazione sia per ricavare materiali lapidei destinati quali pietre ornamentali. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, si applica l'articolo 19 bis, comma 3, della legge 241/1990.

8. Sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui alla presente legge gli interventi di bonifica agraria e di miglioramento fondiario, regolamentati nel piano regionale delle attività estrattive di cui all'articolo 4, che comportano l'estrazione di materiali oggetto di commercializzazione o di conferimento al di fuori dei propri fondi, purché i volumi scavati siano superiori alle soglie indicate all'articolo 1, comma 7 bis.

8 bis. I progetti di intervento che comportano modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, che non sono finalizzati alla realizzazione di interventi estrattivi, ma che rientrano nella definizione di cantiere di grandi dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere u) e v) del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell' articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 ) e prevedono la commercializzazione di materiali appartenenti alla seconda categoria di cui all' articolo 2 del regio decreto 1443/1927 al di sopra della soglia di seimila metri cubi calcolati dalle sezioni di progetto per l'intervento complessivo, non sono assoggettati alle procedure autorizzative disciplinate dalla presente legge, bensì a una comunicazione alla regione, alla Città metropolitana di Torino o alla provincia e al comune territorialmente competente da trasmettere in via telematica contestualmente alla trasmissione del piano di utilizzo di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 120/2017 o della dichiarazione di cui agli articoli 20, 21 e 22 del medesimo decreto. Per questi progetti è dovuto il pagamento dell'onere del diritto di escavazione di cui all'articolo 26.

8 ter. Per gli scavi dei cantieri di piccole dimensioni, come definiti all' articolo 2, comma 1, lettera t) del d.p.r. 120/2017, la comunicazione di cui al comma 8 bis non è richiesta e non è dovuto il pagamento dell'onere del diritto di escavazione di cui all'articolo 26.”.

### ***Nota all'articolo 19***

- Il testo dell' articolo 6 della legge regionale 23/2016, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6 (Varianti e approfondimenti del PRAE)

1. Le varianti al PRAE che incidono sui suoi contenuti strutturali sono formate e approvate con la procedura di cui al comma 2. I contenuti strutturali sono espressamente dichiarati e illustrati negli elaborati del PRAE. Le varianti di revisione generale al PRAE sono approvate con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1.

2. La variante strutturale al PRAE è adottata dalla Giunta regionale e approvata dal Consiglio regionale secondo la seguente procedura:

a) la Giunta regionale adotta il documento di variante strutturale comprensivo del documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla VAS, ne informa e ne trasmette copia informatica alle regioni confinanti, alla Città metropolitana di Torino e alle province, ai comuni e alle loro forme associative, ai soggetti competenti in materia ambientale di cui all' articolo 5, comma 1, lettera s) del d.lgs. 152/2006 , alle associazioni di categoria competenti in materia di attività estrattive, alle associazioni ambientaliste e alle associazioni di categoria competenti in materia di agricoltura, che possono fornire contributi e osservazioni entro i successivi sessanta giorni. Contestualmente, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca la prima conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul documento di variante strutturale e sul documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla VAS. Alla conferenza di copianificazione e valutazione sono invitati l'autorità competente in materia di VAS, i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della VAS e in particolare l'Autorità di bacino del fiume Po, la Città metropolitana di Torino, le province, i comuni territorialmente interessati, le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate. La conferenza di copianificazione e valutazione si conclude entro sessanta giorni dalla sua convocazione. Entro tale termine, la conferenza di copianificazione e valutazione acquisisce i contributi e le osservazioni dei soggetti partecipanti;

b) decorso il termine di cui alla lettera a), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni pervenuti, adotta la variante strutturale al PRAE, comprensiva del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica dello stesso. Dell'adozione è data notizia nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte, con indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque, soggetto pubblico o privato, può prendere visione della variante, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, al fine di far pervenire, nei successivi sessanta giorni, le osservazioni, anche ai fini del processo di VAS. Dell'avvenuta adozione la Giunta regionale informa i comuni territorialmente interessati e le loro forme associative che possono, entro i successivi sessanta giorni, esprimere le proprie osservazioni;

c) a seguito dell'adozione della variante strutturale al PRAE di cui alla lettera b), la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca la seconda conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sulla variante strutturale al PRAE e sul relativo rapporto ambientale. Alla conferenza di copianificazione e valutazione sono invitati l'autorità competente in materia di VAS, i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della VAS e in particolare l'Autorità di bacino del fiume Po, la Città metropolitana di Torino, le province, i comuni territorialmente interessati, le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle

aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate. La conferenza di copianificazione e valutazione si conclude entro sessanta dalla sua convocazione con l'acquisizione dei contributi e delle osservazioni dei soggetti partecipanti. Entro novanta giorni a decorrere dalla scadenza dei termini della consultazione pubblica, la Regione, in qualità di autorità competente in materia di VAS, esprime il parere motivato relativo alla VAS;

d) decorso i termini di cui alla lettera c), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni emerse nelle fasi di cui alle lettere b) e c), compreso il parere motivato relativo alla VAS, provvede alle opportune revisioni della variante strutturale al PRAE ai sensi dell' articolo 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006 e, successivamente, adotta in via definitiva la variante strutturale al PRAE, corredata del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio e la trasmette al Consiglio regionale che la approva entro il termine di sessanta giorni;

e) la variante strutturale al PRAE entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed è pubblicata nel sito della Regione Piemonte, unitamente al parere motivato espresso dall'autorità competente, alla dichiarazione di sintesi e alle misure adottate in merito al monitoraggio.

3. Le varianti al PRAE che non incidono sui contenuti strutturali dichiarati si configurano come varianti non sostanziali e sono approvate dalla Giunta regionale. Sono comunque da ritenersi contenuti strutturali i volumi autorizzabili nel decennio di vigenza all'interno dei poli estrattivi e delle aree di ampliamento delle cave attive, al di fuori dei poli come individuati dal PRAE; l'apertura di nuove cave nei bacini, all'esterno dei poli estrattivi, presuppone sempre e comunque una variante al PRAE. Sono tuttavia da ritenersi varianti non sostanziali:

a) quelle che, a parità di volumi autorizzabili, modificano la delimitazione dei poli estrattivi individuati nel PRAE, o delle aree di ampliamento delle cave attive al di fuori dei poli individuate dal PRAE, per non più del 10 per cento della loro estensione territoriale;

b) quelle che si limitano a modificare la delimitazione dei bacini riportati dal PRAE;

c) quelle che, individuando nuovi poli estrattivi o modificando la delimitazione di quelli esistenti o comunque consentendo l'apertura di nuove cave al di fuori dei poli estrattivi previsti dal PRAE, modificano i volumi autorizzabili nel decennio previsti dal PRAE per non più del 10 per cento del volume complessivamente previsto per tutti i poli di ciascun bacino a cui si riferisce la modifica;

d) quelle esclusivamente normative finalizzate a una migliore ed efficace chiarezza attuativa e interpretativa

4. La variante non sostanziale al PRAE è adottata e approvata dalla Giunta regionale secondo la procedura seguente:

a) la Giunta regionale adotta la variante non sostanziale e il documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS, ne informa e ne trasmette copia informatica ai comuni territorialmente interessati e alle loro forme associative e alle associazioni di categoria competenti in materia di attività estrattive, alle associazioni ambientaliste e alle associazioni di categoria competenti in materia di agricoltura, che possono fornire contributi e osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'adozione è data notizia nel bollettino ufficiale della Regione, con indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque, soggetto pubblico o privato, può prenderne visione, al fine di far pervenire osservazioni nei successivi trenta giorni. Contestualmente, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca la conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sulla variante non sostanziale e sul documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS. Alla conferenza di copianificazione e valutazione sono invitati l'autorità competente in materia di VAS, i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità alla VAS e in particolare l'Autorità di bacino del fiume Po, la Città metropolitana di Torino, le province, i comuni territorialmente interessati, le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate. La conferenza di copianificazione e valutazione si conclude entro trenta giorni dalla sua convocazione con l'acquisizione dei contributi e delle osservazioni dei soggetti partecipanti. Successivamente, l'autorità competente in materia di VAS si esprime sull'assoggettabilità della variante alla VAS;

b) decorso il termine di cui alla lettera a), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni emerse, approva la versione definitiva della variante non sostanziale;

c) la variante non sostanziale al PRAE entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed è pubblicata nel sito della Regione Piemonte.

5. Se la verifica di assoggettabilità alla VAS si conclude con l'assoggettamento a VAS della variante non sostanziale, le procedure di cui al comma 4 sono integrate con le procedure di cui al comma 2, per la parte relativa agli adempimenti connessi al processo di VAS.

6. Le modifiche al PRAE che correggono errori materiali, che eliminano contrasti fra enunciazioni del PRAE stesso, quando è evidente e univoco il rimedio, o che consistono in correzioni o adeguamenti di elaborati del PRAE tesi ad assicurare chiarezza e univocità senza incidere sulle scelte della pianificazione non costituiscono variante. Tali modifiche sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata per estratto nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed in formato integrale nel sito della Regione Piemonte.

7. Nel rispetto degli indirizzi del PRAE, per eventuali ambiti territoriali interessati da particolari problematiche connesse alle attività estrattive, la Regione può promuovere specifici approfondimenti del PRAE stesso mediante la redazione di varianti di approfondimento, formate e approvate secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero mediante la sottoscrizione di accordi o intese che possono costituire variante al PRAE, assunti secondo le modalità disciplinate dalla normativa sugli accordi di programma.”.

### **Nota all'articolo 20**

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 23/2016, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 7 (Efficacia del PRAE)

1. Il PRAE ha valore di piano settoriale a valenza territoriale ed è coerente con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e settoriale, di cui recepisce le indicazioni relative agli aspetti connessi alla disciplina di propria competenza. Nelle procedure autorizzative per le attività estrattive di competenza della Regione, della Città metropolitana di Torino e delle province, il PRAE costituisce riferimento prioritario per la valutazione della coerenza con il sistema della pianificazione, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni generali o di settore contenute in piani o norme di legge, successive alla sua approvazione.

2. Il PRAE ha valore di strumento sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica locale relativamente alle individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi, nonché per le previsioni riguardanti i siti estrattivi esistenti e i loro ampliamenti all'interno dei bacini estrattivi, purché nei limiti dimensionali e qualitativi e secondo le modalità e i criteri localizzativi indicati nel PRAE stesso. In tale caso, le previsioni del PRAE sostituiscono automaticamente le eventuali diverse previsioni contenute negli strumenti urbanistici, se non sono relative ad aree urbanizzate o destinate allo sviluppo urbanistico o infrastrutturale e se la destinazione d'uso prevista dal progetto di coltivazione al termine della coltivazione stessa, se diversa da quella iniziale, non è vietata dal PRAE. La presenza di tali previsioni deve essere espressamente evidenziata, a pena di inefficacia delle stesse, nell'atto di adozione e di approvazione del PRAE. A tali previsioni, all'atto dell'adozione, sono applicate le misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo).

3. All'interno dei bacini estrattivi, nel caso in cui l'attività estrattiva non sia stata individuata nel PRAE, ai fini dell'approvazione della variante urbanistica si procede ai sensi dell'articolo 8.

4. Al di fuori dei bacini estrattivi, come individuati e perimetrati nel PRAE, non è possibile l'esercizio dell'attività estrattiva. È fatta salva l'eventuale apertura e coltivazione di cave di cui all'articolo 14 necessaria per la realizzazione di opere pubbliche per le quali non è possibile l'utilizzo di materiali disponibili in cave già autorizzate. In tale caso, se necessario ai fini dell'approvazione della variante urbanistica, si procede ai sensi dell'articolo 8. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma gli interventi di cui all'articolo 1, commi 7 bis e 8, che sono autorizzati, secondo quanto ivi indicato, anche al di fuori dei bacini estrattivi perimetrati nel PRAE. Sono altresì fatti salvi gli interventi di difesa, manutenzione e sistemazione idraulica, volti a mitigare criticità idrauliche delle aste fluviali e gli interventi di rinaturazione o riqualificazione morfologica dei corsi d'acqua che comportano asportazioni di materiali litoidi, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4.

5. Le previsioni di destinazione contenute nel PRAE ai sensi del comma 2, sono immediatamente efficaci e sostitutive di quelle eventualmente difformi presenti negli strumenti urbanistici comunali. Le opere e gli impianti fissi a servizio dei siti estrattivi sono considerati di pubblico interesse.

6. I comuni, in occasione della prima variante generale o di una specifica variante strutturale al proprio strumento urbanistico, recepiscono le previsioni del PRAE.”.

### **Nota all'articolo 21**

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 23/2016, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 26 (Onere per il diritto di escavazione)

1. I titolari delle autorizzazioni e delle concessioni delle cave e delle miniere versano un onere per il diritto di escavazione determinato secondo i parametri stabiliti al comma 3.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, definisce con propria deliberazione le modalità di applicazione dell'onere per il diritto di escavazione, tenendo conto del diverso rapporto, in base alla tipologia dei materiali estratti, tra materiale estratto e materiale utilizzabile, nonché i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione.

3. L'onere per il diritto di escavazione è determinato secondo i seguenti parametri in relazione al tipo di materiale estraibile:

a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie da sottoporre a frantumazione, euro 0,51 al metro cubo;

b) pietre ornamentali, euro 0,85 al metro cubo;

c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba, euro 0,57 al metro cubo;

d) minerali di I categoria, ai sensi del r.d. 1443/1927, euro 0,57 al metro cubo;

e) altri minerali di cava non compresi nelle lettere a), b), c) e d), euro 0,57 al metro cubo.

4. L'onere per il diritto di escavazione, relativamente alle miniere, sostituisce la tassa regionale istituita dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario).

[5. ...] abrogato.

6. L'onere per il diritto di escavazione è dovuto ai comuni ove sono ubicate le attività, alla Regione, alla Città metropolitana di Torino o alle province competenti e agli enti di gestione delle aree protette secondo la seguente suddivisione:

- a) in caso di attività autorizzate dalla Città metropolitana di Torino o dalla provincia: 70 per cento al comune, 15 per cento alla Città metropolitana di Torino o alla provincia e 15 per cento alla Regione;
- b) in caso di attività ricadenti all'interno di aree protette e nelle relative aree contigue: 60 per cento al comune e 40 per cento all'ente di gestione dell'area protetta competente per territorio;
- c) in caso di attività finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o ricadenti in zone naturali di salvaguardia: 70 per cento al comune e 30 per cento alla Regione;
- d) in caso di minerali di I categoria, ai sensi del r.d. 1443/1927 : 70 per cento al comune e 30 per cento alla Regione.
- d bis)

in caso di attività di cui all'articolo 1, comma 8 bis, per cantieri di grandi dimensioni soggetti a comunicazione: 70 per cento al comune, 15 per cento alla Città metropolitana di Torino o alla provincia, 15 per cento alla Regione.

7. Gli introiti di cui al comma 6 sono finalizzati alla realizzazione di opere di recupero, alla riqualificazione ambientale, alle attività di valorizzazione dei siti e alle attività necessarie alla vigilanza, nella misura del 50 per cento per la Regione, la Città metropolitana di Torino, le province e nella misura del 25 per cento per i comuni.

8. L'onere per il diritto di escavazione di cui al comma 3, dovuto ai comuni o agli enti di gestione delle aree protette, è ridotto in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni, in atto alla data del 26 aprile 2007, tra esercenti di cave autorizzate e comuni o enti di gestione delle aree protette, fino alla data di scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, fatta eccezione per i contributi comunque denominati previsti in favore dei comuni nel caso in cui la cava insista su proprietà comunali o su terreni gravati da uso civico o su terreni legittimati o affrancati in base alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751 , riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484 , che modifica l' art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751 , e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895 , che proroga i termini assegnati dall' art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751 ) relativamente ai quali i comuni si sono riservati pattiziamente diritti relativi allo sfruttamento dei giacimenti siti nel sottosuolo.

8 bis. Le amministrazioni comunali, la Città metropolitana di Torino, le province e gli enti gestori di aree protette possono stipulare convenzioni con le imprese estrattive per la realizzazione di investimenti sul proprio territorio fino ad un ammontare complessivo pari al 75 per cento per i comuni e le aree protette e al 50 per cento per le province e la Città metropolitana di Torino sul totale degli introiti provenienti dagli oneri di escavazione spettanti al singolo ente.

8 ter. L'importo dei progetti sottoposti a convenzione, nei limiti di cui al comma 8 bis, è scomputato dal totale degli oneri estrattivi dovuti.

9. Sono mantenuti a discapito della quota regionale e provinciale gli oneri attualmente percepiti dai comuni sulla base di convenzioni in atto alla data del 26 aprile 2007, se tali oneri risultano maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni ai sensi del comma 6.

10. L'onere per il diritto di escavazione di cui al comma 3 è ridotto del 10 per cento nei seguenti casi:

a) per le imprese esercenti le cui cave sono registrate ai sensi del regolamento (CE) 1221/2009 ;

b) per le cave le cui imprese esercenti svolgono collateralmente, direttamente o ad opera di società controllanti, controllate, o collegate con partecipazioni non inferiori al 50 per cento, attività di recupero di rifiuti inerti, autorizzata ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 152/2006 o in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del medesimo decreto legislativo, da utilizzare in sostituzione di materie prime di cava attraverso impianti di recupero collocati a distanza non superiore a 40 chilometri in linea d'aria dall'area di cava. Il beneficio è cumulabile con quello previsto ai sensi della lettera a).

10 bis. L'onere per il diritto di escavazione di cui al presente articolo ed i relativi introiti sono da computarsi a partire dal 1° gennaio 2017. Fino al 31 dicembre 2016 essi devono essere computati e versati secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2008, n. 7-8070 (Tariffe del diritto di escavazione, applicazione dell'art. 14 della l.r. 5 dicembre 2007 n. 22. Approvazione del documento di applicazione)

### **Nota all'articolo 22**

- Il testo dell'articolo 4 ter della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4 ter

1. A fronte delle agevolazioni finanziarie concesse ai sensi della presente legge, le cooperative edilizie a proprietà indivisa sono tenute ad effettuare versamenti periodici con le modalità di cui all'articolo 9.

2. Le risorse versate ai sensi del comma 1 sono utilizzate per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge e sono destinate per la concessione di nuove agevolazioni compatibilmente alle disponibilità finanziarie della Regione nonché per consentire canoni di locazione sostenibili rispetto al reddito degli assegnatari, con priorità a favore degli operatori che hanno versato le somme ai sensi degli articoli 3 e 9. L'utilizzo di tali risorse, nel rispetto degli equilibri finanziari, è programmato dalla Giunta regionale, previa consultazione delle associazioni regionali delle cooperative di abitazione aderenti alle organizzazioni delle cooperative giuridicamente riconosciute a livello nazionale, sentita la commissione consiliare competente. La programmazione regionale definisce altresì il livello di sostenibilità dei canoni.”.

### ***Nota all'articolo 23***

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 20 settembre 2011, n. 17 (Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 (Soggetti legittimati all'acquisto)

1. I profughi assegnatari degli alloggi di cui all'articolo 1 hanno titolo ad acquistarli alle condizioni di miglior favore di cui all'articolo 4.
2. In caso di decesso dell'assegnatario originario, sono legittimati all'acquisto i familiari conviventi, purchè legalmente residenti nell'alloggio prima del decesso del profugo dante causa, documentando la qualità di profugo in capo al deceduto.
3. Gli assegnatari o i familiari di cui ai commi 1 e 2 devono essere in regola, prima della stipula dell'atto di vendita, con il pagamento dei canoni di locazione dell'alloggio assegnato e delle relative spese di conduzione.”.

### ***Nota all'articolo 25***

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 1° dicembre 2022, n. 19 (Intervento economico a favore dei Comuni con alta incidenza di alloggi sociali), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono considerati ad alta incidenza di alloggi sociali i comuni sul cui territorio il rapporto tra gli alloggi sociali, indipendentemente dalla proprietà e dalla gestione, e la popolazione residente sia pari o superiore al 5 per cento.”.

### ***Nota all'articolo 27***

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 30 (Sanzioni)

1. L'esercizio dei servizi e delle strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative pubbliche e private, a ciclo residenziale e semiresidenziale, comprese le comunità terapeutiche per minori e i centri diurni socio-riabilitativi per minori, senza la prescritta autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 27, comma 1, o senza la presentazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), comporta la sanzione amministrativa da euro 15.000,00 ad euro 40.000,00.
2. L'esercizio dei servizi di cui al comma 1 con eccedenza di ospiti rispetto ai posti autorizzati comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.
3. L'inosservanza delle prescrizioni impartite dai soggetti titolari delle funzioni di vigilanza ai soggetti autorizzati all'esercizio dei servizi e delle strutture di cui al comma 1, comporta la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 5, fermo restando quanto previsto all'articolo 28, comma 3, comporta la sanzione amministrativa di euro 5.000,00.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 6 e 7, comporta la sanzione amministrativa di euro 1.000,00.
6. L'inosservanza, per i servizi e le strutture accreditate di cui al comma 1, dei requisiti necessari per l'accreditamento, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00, fermo restando che la reiterata non ottemperanza alle prescrizioni impartite comporta la sospensione o la revoca dell'accreditamento.
- 6 bis. L'inosservanza, per i servizi e le strutture accreditate di cui al comma 1, degli obblighi di caricamento sulla piattaforma regionale della residenzialità, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 750,00, fermo restando che la reiterata non ottemperanza alle prescrizioni impartite comporta la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento.
7. L'esercizio di servizi e di strutture di cui al comma 1 non coerenti con la specialità del titolo autorizzativo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00; alla sanzione amministrativa si accompagna un provvedimento d'ingiunzione ad operare nel pieno rispetto di quanto autorizzato entro un congruo termine, fatti salvi gli adeguamenti immediatamente applicabili.
8. La mancata esposizione in luoghi facilmente visibili al pubblico di apposita bacheca contenente i turni giornalieri e orari del personale previsto, comporta una sanzione di euro 500,00.
9. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 7, oltre alle sanzioni amministrative ivi previste per singola violazione, si applica la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo.
10. La Giunta regionale prevede i criteri e le modalità di vigilanza e di applicazione della sospensione o revoca del titolo autorizzativo e dell'accreditamento, le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative, all'interno dei limiti minimi e massimi di cui ai commi 1, 2, 3, 6 e 7.

11. L'accertamento delle suddette violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono effettuate secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) da parte dei soggetti titolari delle funzioni di vigilanza.

12. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dai soggetti titolari delle funzioni di autorizzazione e vigilanza in appositi capitoli di bilancio con vincolo di destinazione alle funzioni di cui all'articolo 26.”.

### ***Nota all'articolo 28***

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 2 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3 (Coordinamento delle iniziative formative per l'uso consapevole del web e dei social network)

1. Al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo e di tutelare i minori da rischi derivanti dall'utilizzo della rete internet e dei social network, la Regione promuove, anche in collaborazione con altri enti, progetti volti a coordinare le iniziative formative sull'uso consapevole della rete e dei social network e ad uniformare le relative modalità di valutazione, nonché l'istituzione della patente di smartphone per l'uso consapevole del web e dei social network, rilasciata a seguito di apposito percorso formativo.”.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche con l'ausilio del tavolo tecnico regionale di cui all' articolo 6 , approva con propria deliberazione le linee guida per le azioni di cui al comma 1 , che definiscono, in particolare:

- a) i destinatari;
- b) le modalità di realizzazione;
- c) le modalità di accesso.

“2 bis. Nella deliberazione di cui al comma 2 sono, altresì, contenute le linee guida per il conseguimento della patente di cui al comma 1, che definiscono in particolare:

- a) i destinatari;
- b) le modalità e gli standard formativi per il rilascio;
- c) le modalità di accesso alla certificazione delle competenze;
- d) i diversi livelli di certificazione previsti.”.

### ***Nota all'articolo 30***

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 10 ottobre 2011, n. 19 (Norme in materia di sostegno alle professioni intellettuali ordinistiche), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6 (Soggetto consortile multidisciplinare)

1. La Regione sostiene, tramite apposito contributo, la costituzione di un soggetto consortile di livello regionale, con competenza multidisciplinare, partecipato dalla confederazione sindacale e dalle sue associazioni sindacali datoriali aderenti, da ordini e collegi con i loro organismi di formazione.

2. Il soggetto consortile multidisciplinare svolge, a favore dei professionisti iscritti o appartenenti ad un ordine o collegio professionale e dei dipendenti e dei praticanti degli studi professionali, legalmente riconosciuto e degli utenti, le seguenti funzioni formative, informative ed operative:

- a) servizi di supporto all'attività di formazione svolta dai soggetti di cui all'articolo 5;
- b) interventi di informatizzazione volti a favorire la comunicazione e la condivisione di informazioni, nonché l'erogazione di servizi, anche in collaborazione con progetti di informatizzazione di servizi promossi dalla Regione;
- c) informazione sui mezzi di conciliazione esistenti in caso di controversie tra i professionisti e gli utenti;
- d) diffusione, attraverso l'individuazione delle migliori pratiche, dei risultati delle iniziative sperimentali adottate sul territorio regionale;
- e) promozione delle attività dei professionisti attraverso la costante informazione sui programmi e le attività disposti in materia di professioni dall'Unione europea.

3. La Giunta regionale, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 1, seleziona, mediante bando, la proposta di costituzione del soggetto consortile multidisciplinare sulla base dei migliori contenuti progettuali inerenti le funzioni di cui al comma 2.

4. La mancata costituzione del soggetto consortile multidisciplinare entro centoventi giorni dalla pubblicazione del bando, di cui al comma 3, comporta l'assegnazione delle relative risorse al fondo di rotazione di cui all'articolo 7.”.

### ***Nota all'articolo 31***

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico ‘GAP’), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4 (Competenze della Regione)

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1:

- a) realizza l'attività di programmazione per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo patologico nel contesto del piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 6, anche tramite la sezione tematica sul GAP di cui all'articolo 10;
  - b) assicura costantemente la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, mediante l'Osservatorio epidemiologico delle dipendenze patologiche;
  - c) promuove la conoscenza, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento degli esercenti, dei lavoratori dipendenti delle sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco con vincite in denaro, degli operatori di polizia locale e delle altre forze dell'ordine coinvolte, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e degli sportelli welfare e dei volontari operanti nelle associazioni con riguardo al gioco d'azzardo patologico, mediante tutti gli strumenti di comunicazione disponibili;
  - d) disciplina, con deliberazione della Giunta regionale, i corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico stabilendo le modalità di svolgimento e il personale tenuto a frequentarli. I costi per i corsi di formazione degli esercenti e dei lavoratori dipendenti sono a carico dei datori di lavoro e devono essere svolti in orario lavorativo.”
  - e) sostiene gli enti del terzo settore che costituiscono gruppi di mutuo aiuto e auto-aiuto, consulenza, orientamento e sostegno ai singoli e alle famiglie;
  - f) svolge regolare attività di progettazione territoriale sociosanitaria sul fenomeno del gioco lecito e del gioco d'azzardo patologico, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali (ASL) e gli enti locali;
  - g) promuove le iniziative delle:
    - 1) associazioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco lecito e del gioco d'azzardo patologico, anche in collaborazione con enti locali, ASL, istituti scolastici e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi;
    - 2) associazioni di categoria dei gestori di sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito, che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione che li responsabilizza e vincola alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori, nonché al rispetto della legalità, al fine di prevenire tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata;
  - h) collabora con gli osservatori istituiti a livello regionale e nazionale, allo scopo di sviluppare, promuovere, incentivare e valorizzare metodiche di intervento e prevenzione a tutela dei cittadini più esposti.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, pone in essere, a fini educativi, protocolli d'intesa con gli organi istituzionali competenti nelle materie di cui alla presente legge, al fine di contribuire alla diffusione della cultura della legalità nella popolazione giovanile e al recupero sociale e sanitario dei soggetti affetti da dipendenza da gioco.
3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), per le nuove aperture di cui all'articolo 16, i comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco e delle relative pertinenze.
4. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, gli istituti scolastici, le ASL, gli enti e le associazioni operanti in Piemonte che si occupano di informazione e sensibilizzazione dei rischi nella pratica del gioco legale, promuove e sostiene regolarmente iniziative per la prevenzione del GAP volte, in particolare:
- a) all'informazione e all'educazione della popolazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco d'azzardo, anche con riferimento al gioco on line;
  - b) a favorire la diffusione di una cultura del gioco rispettosa della salute del cittadino;
  - c) a educare al gioco responsabile e alla sensibilizzazione dei rischi derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo nelle scuole della Regione;
  - d) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo "Slot, no grazie!" di cui all'articolo 9, comma 1.”.

### **Nota all'articolo 32**

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 19/2021, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 7 (Prevenzione del GAP a tutela dei minori)

1. In osservanza di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è fatto divieto di accesso ai minori di anni diciotto:

- a) nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo;
- b) nelle aree ovvero nelle sale slot e sale bingo in cui sono installati i video terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 773/1931 ;

c) nei punti vendita in cui si esercita, quale attività principale o secondaria, quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi.

2. È vietata la partecipazione ai giochi con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. E', altresì, vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco, di cui all' articolo 110, comma 7, lettera c bis), del regio decreto 773/1931, ad esclusione degli apparecchi di cui alla medesima lettera c bis) che non distribuiscono tagliandi e di cui lettera c ter) del medesimo comma che riproducono esclusivamente audio o video o che sono privi di interazione con il giocatore.

3. Il titolare delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e) è tenuto ad identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età è manifesta, così come previsto dall' articolo 9 quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 .

4. Con riferimento ai punti per il gioco di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), l'accertamento della maggiore età e la conseguente possibilità di utilizzo degli apparecchi per il gioco avviene attraverso idoneo lettore del codice fiscale o della tessera sanitaria posizionato su ogni apparecchio del gioco lecito, nel rispetto della normativa in materia del trattamento dei dati personali.

5. Gli istituti di istruzione primaria e secondaria predispongono, nell'ambito della propria autonomia, iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco e i potenziali rischi connessi all'abuso o all'errata percezione del medesimo.

6. Al fine di incentivare l'informazione e l'educazione tra i minori sulle conseguenze derivanti dall'abuso dell'utilizzo di giochi e applicazioni on line, per computer e smartphone, vengono organizzate nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, lezioni tematiche volte ad educare, sensibilizzare e informare le nuove generazioni sui rischi derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo patologico e dalla dipendenza da gioco.”.

### ***Nota all'articolo 33***

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico 'GAP'), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 10 (Sezione tematica sul GAP presso l'Osservatorio epidemiologico delle dipendenze patologiche)

1. La Regione istituisce, presso l'Osservatorio epidemiologico delle dipendenze patologiche, la sezione tematica sul GAP, con funzione consultiva e di monitoraggio che si riunisce almeno due volte all'anno.

2. La sezione tematica sul GAP è composta da:

a) uno specialista di comprovata esperienza, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, che ne assume la presidenza;

b) l'Assessore regionale alle politiche sociali e l'Assessore alla sanità;

c) due rappresentanti degli enti locali designati, di concerto, dalle loro rappresentanze;

d) un rappresentante per ciascuna ASL;

e) due rappresentanti di enti del terzo settore che si occupano di dipendenze;

f) un rappresentante delle associazioni delle imprese operanti nel settore;

g) un rappresentante delle associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;

h) un rappresentante dell'Istituto di ricerche economiche e sociali del Piemonte (IRES Piemonte);

i) un rappresentante dei servizi pubblici per le dipendenze (Ser.D).

3. La sezione tematica sul GAP svolge i seguenti compiti:

a) informa la Giunta regionale sull'esito del monitoraggio e dell'analisi degli studi svolti dai Ser.D, nell'ambito delle attività terapeutiche e diagnostiche prestate ai soggetti affetti da GAP;

b) formula proposte e pareri e suggerisce indirizzi alla Giunta regionale per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1.

4. La partecipazione alla sezione tematica sul GAP è a titolo gratuito.”.

### ***Nota all'articolo 40***

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 13 (Regolamento forestale)

1. Il regolamento forestale costituisce norma di riferimento in materia forestale e in particolare:

a) definisce gli interventi selvicolturali di cui all'articolo 6 e stabilisce le norme per la loro esecuzione secondo i principi della selvicoltura naturalistica;

b) stabilisce le modalità di gestione dei boschi in situazioni speciali, comprendenti le foreste di protezione, i boschi localizzati lungo i corpi idrici o interessati da reti tecnologiche, i rimboschimenti, i boschi da seme;

- c) bis stabilisce le modalità e le procedure di gestione dei boschi situati in aree protette o siti della rete Natura 2000, comprese le misure di conservazione degli habitat forestali di interesse comunitario, e i casi in cui non si rende necessaria la valutazione di incidenza di cui all' articolo 5 del d.p.r. 357/1997 ;
  - d) indica le norme per la conservazione della biodiversità in ambiente forestale;
  - e) stabilisce le modalità di attuazione dell'articolo 14 e relativi limiti;
  - f) determina le modalità per l'assegno e la stima dei lotti boschivi e per l'istituzione e la tenuta del registro regionale dei martelli forestali;
  - g) individua i requisiti professionali che gli operatori devono possedere per l'esecuzione degli interventi selvicolturali, in relazione alla loro natura e complessità;
  - h) stabilisce gli adempimenti per prevenire e contrastare i danni di origine abiotica e biotica al patrimonio forestale, compresi quelli causati dalla fauna selvatica;
  - i) indica le modalità di gestione dei castagneti da frutto e delle tartufaie controllate;
  - j) definisce le misure per la conservazione e la valorizzazione delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco e delle specie sporadiche o localmente rare in bosco;
  - k) definisce le modalità e le procedure per la realizzazione e la gestione degli impianti di arboricoltura da legno;
  - l) dettaglia le tipologie e le caratteristiche tecnico costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale e definisce la documentazione progettuale minima per la sua realizzazione
  - m) stabilisce le norme per il pascolo nei boschi, per la gestione dei terreni pascolivi e di quelli cespugliati;
  - n) disciplina le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alle disposizioni della presente legge e al regolamento forestale stesso;
  - o) fissa, con cadenza quinquennale, i valori economici utilizzati per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste all'articolo 36, comma 1, lettere b), c) ed e).
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento forestale.”.

#### ***Nota all'articolo 41***

- Il testo dell' articolo 17 della legge regionale 4/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 17 (Iniziativa per la tutela e lo sviluppo del patrimonio forestale)

1. In coerenza con i principi di cui all'articolo 1 e nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, la Regione promuove interventi diretti allo sviluppo e al miglioramento del patrimonio forestale pubblico e privato, alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abbandono, di degrado e di dissesto.

2. Per ragioni di pubblica utilità e urgenza, quali la prevenzione dei rischi di dissesto idrogeologico, caduta valanghe e incendio boschivo, e per motivi fitosanitari, la Giunta regionale, in coerenza con la pianificazione forestale, approva piani d'intervento straordinari, anche ai sensi dell' articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 34/2018 e degli articoli 75 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) aventi ad oggetto il miglioramento della stabilità del patrimonio forestale, il rafforzamento delle potenzialità protettive e ambientali e la creazione delle premesse per la sua valorizzazione economica.

3. La Giunta regionale, per le urgenti ragioni di cui al comma 2, può provvedere all'occupazione temporanea di aree ai sensi dell' articolo 49, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

#### ***Nota all'articolo 42***

- Il testo dell' articolo 19 della legge regionale 4/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 19 (Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso)

1. Costituisce trasformazione del bosco, come definito agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all'articolo 7, comma 1 del d.lgs. 34/2018.

2. La trasformazione del bosco è vietata, fatta salva l'eventuale autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi dell' articolo 146 del d.lgs. 42/2004 , e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 ).

2 bis. I boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche, individuati e riconosciuti dalla Regione, non possono essere trasformati e non può essere mutata la destinazione d'uso del suolo, fatti salvi i casi legati a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico nonché le disposizioni della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento.

3. Al fine di uniformare e coordinare il procedimento in coerenza con quanto disposto dall' articolo 4 del d.lgs. 227/2001, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2.

4. Sono a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie forestale trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio.

4 bis. Per i boschi gravati da vincolo idrogeologico, la compensazione di cui al comma 4 assolve anche alle finalità previste dall' articolo 9 della l.r. 45/1989 e comprende anche gli oneri dovuti a tale titolo. L'entità della compensazione è conseguentemente ridotta per le modifiche o le trasformazioni di superfici forestali gravate da vincolo idrogeologico nei casi previsti dall' articolo 9, comma 4, della l.r. 45/1989.

5. Gli interventi di mitigazione sono da considerarsi integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione e sono definiti nell'ambito del provvedimento di autorizzazione.

6. La compensazione può essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale, con miglioramenti boschivi, o con versamento in denaro, secondo le modalità tecniche e le tempistiche stabilite con provvedimento della Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7. La compensazione di cui al comma 4 non è dovuta per gli interventi di trasformazione delle aree boscate:

- a) interessanti, per una sola volta nell'ambito della medesima proprietà accorpata, superfici inferiori ai mille metri quadrati;
- b) finalizzati al ripristino degli habitat di interesse comunitario, se previste dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;
- c) volti al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, nelle categorie forestali Robinieti, Castagneti, Boscaglie d'invasione, Arbusteti subalpini e Acero-tiglio frassineti nel tipo d'invasione;
- d) per la realizzazione o adeguamento di opere di difesa dagli incendi, di opere pubbliche, se previsti dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti.

[d bis) .] abrogato.

d ter) in aree di interfaccia urbano-rurale al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione antincendio; l'estensione di tali aree è stabilita dal piano antincendio della Regione di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), a condizione che l'eventuale rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere riconosciuta come bosco ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti;

d quater)

entro i 50 metri da immobili esistenti per riduzioni di superfici boscate non superiori a 2000 metri quadri, a condizione che la rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere considerato bosco ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del d.lgs. 34/2018 e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti;

d quinquies) per il recupero di aree dichiarate di interesse archeologico e storico artistico.

8. La Giunta regionale, a garanzia della corretta esecuzione degli interventi compensativi da parte del richiedente la trasformazione, stabilisce i criteri per la quantificazione, il deposito e lo svincolo di una cauzione.

9. Gli interventi di compensazione eseguiti direttamente dai richiedenti la trasformazione non possono godere di sovvenzioni o benefici pubblici di qualunque natura e fonte.

10. Per il calcolo economico della compensazione di cui al comma 6, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i parametri e le metodologie per la classificazione delle superfici forestali fondate almeno sui seguenti elementi:

- a) governo, composizione e struttura del bosco;
- b) destinazioni o funzioni prevalenti indicate dagli strumenti di pianificazione forestale;
- c) ubicazione;
- d) vincoli;
- e) tipologia e reversibilità della trasformazione.

11. Le aree boscate trasformate a uso agricolo mantengono la loro nuova destinazione per un periodo di almeno quindici anni, fatta eccezione per la loro eventuale riconversione a uso forestale o per la realizzazione di opere pubbliche.

### **Nota all'articolo 43**

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 4/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 20 (Divieti e deroghe)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del d.lgs. n. 227/2001 sono vietati:

- a) la conversione a ceduo dei boschi governati a fustaia, dei boschi a governo misto, dei boschi cedui avviati a fustaia e di quelli con età superiore ai quarant'anni, esclusi in quest'ultimo caso i cedui di castagno, robinia, carpino, salice, pioppo e ontano;

b) il taglio raso laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale; sono fatti salvi gli interventi finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE.

2. La Giunta regionale può autorizzare interventi in deroga ai divieti di cui al comma 1:

a) all'atto dell'approvazione dei PGF o strumenti equivalenti se giustificati da speciali e comprovate situazioni stazionali;

b) con singolo atto deliberativo per ragioni di pubblica incolumità, salvaguardia e conservazione degli ecosistemi o particolari motivi di interesse pubblico.

3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera b), eseguiti in violazione del divieto, non modificano la destinazione forestale delle superfici interessate.”.

#### ***Nota all'articolo 44***

- Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 4/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 33 (Comitato tecnico regionale per le foreste e il legno)

1. È istituito il comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno.

2. Il comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno:

a) è organo consultivo e di supporto tecnico scientifico della Regione in materia di programmazione forestale regionale, con particolare riferimento alla pianificazione, alla selvicoltura, arboricoltura da legno, pioppicoltura, vivaistica forestale, tartuficoltura, trasformazione e commercio dei prodotti forestali, formazione professionale, sistemazioni idraulico forestali, ingegneria naturalistica, apicoltura, prevenzione dagli incendi boschivi e dalle altre avversità biotiche e abiotiche;

b) assolve ai compiti del comitato regionale per il pioppo, previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 13 febbraio 2002, in attuazione della legge 3 dicembre 1962, n. 1799 (Adesione alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.) adottata a Roma il 20 novembre 1959 e sua esecuzione);

c) assicura il raccordo con la commissione tecnica di cui all' articolo 14 del d.lgs. 386/2003 relativo alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

3. Il comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno è composto da:

a) due rappresentanti della direzione regionale competente in materia di cui uno con funzioni di segretario;

b) un rappresentante dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente;

c) un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura;

d) un rappresentante delle associazioni ambientaliste;

e) un rappresentante della cooperazione agricola;

f) un rappresentante delle imprese forestali;

g) un rappresentante degli artigiani del legno;

h) un rappresentante degli industriali del legno;

i) un rappresentante degli ordini professionali dei dottori agronomi e forestali del Piemonte;

j) un rappresentante dei consorzi di gestione forestale e delle altre forme associative di gestione;

k) un rappresentante dei soggetti gestori delle aree protette regionali e dei siti della rete Natura 2000;

l) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni agricole più rappresentative a livello regionale facenti parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

4. Possono altresì far parte del comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno, su designazione dei rispettivi enti, i seguenti soggetti:

a) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato, designato dal Comando regionale per il Piemonte;

b) un rappresentante della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

5. I membri del comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno sono nominati con provvedimento della Giunta regionale, previa designazione del rispettivo ente o associazione, rimangono in carica tre anni e comunque fino al rinnovo dell'organismo.

6. Il comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno disciplina con proprio regolamento le modalità di organizzazione e funzionamento.

7. La partecipazione ai lavori del comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno è a titolo gratuito.”.

#### ***Nota all'articolo 45***

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 4/2009 è il seguente:

“Art. 11 (Piano forestale aziendale)

1. Il piano forestale aziendale rappresenta lo strumento di programmazione e gestione degli interventi selvicolturali delle proprietà forestali e delle opere connesse.

2. Il piano forestale aziendale è redatto, su iniziativa della proprietà o del soggetto gestore, sulla base delle indicazioni tecnico-metodologiche stabilite con provvedimento della Giunta regionale e in conformità alle previsioni dei piani forestali territoriali per le aree forestali di riferimento.
3. Il piano forestale aziendale è trasmesso alla Giunta regionale, anche tramite gli sportelli forestali, unitamente a eventuali progetti riferiti a opere o infrastrutture connesse all'attuazione degli interventi selvicolturali programmati.
4. La Giunta regionale approva il piano forestale aziendale sulla base delle procedure stabilite dal regolamento forestale e previa verifica della sua conformità agli elementi di cui al comma 2. Se sono necessari ulteriori atti di assenso la Giunta regionale convoca una conferenza di servizi.
5. L'approvazione del piano forestale aziendale da parte della Giunta regionale costituisce autorizzazione agli interventi previsti dallo stesso piano. La realizzazione di tali interventi è soggetta a comunicazione.
6. Il piano forestale aziendale ha una validità massima di quindici anni, in relazione ai contenuti tecnici e ai tempi necessari all'esecuzione degli interventi programmati.”.

### **Nota all'articolo 46**

- Il testo dell'articolo 52 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 52 (Definizione degli oneri di urbanizzazione e delle aliquote dei costi di costruzione. Adempimenti comunali)

1. In attuazione della normativa vigente, la Giunta regionale stabilisce le tabelle parametriche con le relative norme di applicazione e determina, per classi di comuni, le aliquote e il costo di costruzione per i nuovi edifici. I comuni, nei successivi novanta giorni, recepiscono, con propria deliberazione, tali disposizioni per la determinazione del contributo commisurato alle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione, da applicare agli interventi soggetti a titolo abilitativo oneroso.

1 bis. Le spese di urbanizzazione sono dovute se l'intervento determina aumento del carico urbanistico, inteso come fabbisogno di maggiori dotazioni di standard o di opere di urbanizzazione.

1 ter. Le spese di cui al comma 1 bis sono commisurate all'entità del maggior carico urbanistico prodotto.

1 quater. La riduzione del contributo di costruzione di cui al comma 1, prevista all' articolo 17, comma 4 bis, del d.p.r. 380/2001 , è ammessa anche per gli interventi su sedimi già urbanizzati mediante la sostituzione edilizia e la riqualificazione urbanistica ed edilizia; il contributo commisurato al costo di costruzione, di cui all' articolo 16, comma 10, del d.p.r. 380/2001 , è determinato dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 1, secondo criteri volti a incentivare il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente e gli interventi di bonifica delle aree.

1 quater.1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter, e comma 4 bis del d.p.r 380/2001, la valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga, come calcolato secondo i parametri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, è ridotto allo 0,50 per gli interventi di ampliamento, ai sensi dell'articolo 8 del d.p.r. 160/2010, di superfici fondiari già individuate cartograficamente dal PRGC quali aree destinate alle attività produttive, industriali, artigianali, turistico-ricettive, o superfici agricole non produttive, adeguatamente servite dalle opere di urbanizzazione primaria, in lotti contermini o nelle immediate vicinanze alla medesima superficie volte a consolidare un'attività esistente e insediata da almeno tre anni e a condizione che l'ampliamento sia nella misura massima del 100 per cento delle quantità esistenti al 31 dicembre 2021 e l'attività sia esistente e insediata da almeno tre anni.

1 quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1 bis, 1 ter e 1 quater prevalgono su quelle eventualmente difformi dei provvedimenti regionali e comunali vigenti in materia.

Le tabelle parametriche di cui al comma 1 sono fondate sui seguenti criteri:

a) per la valutazione dei costi-base delle opere di urbanizzazione è da assumere prioritariamente il metodo della stima analitica diretta, ricavata, per ogni singolo Comune, dalle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e eventualmente dei Programmi di Attuazione, mediante computi metrici stimativi eseguiti sull'insieme dei progetti di massima delle opere effettivamente occorrenti per soddisfare i fabbisogni pregressi e previsti. Solo in carenza di elementi che consentano la stima analitica diretta possono essere effettuate stime indirette o sintetiche, secondo le indicazioni metodologiche fornite dalla Regione;

b) nei piani esecutivi convenzionati i contributi per le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, o le relative garanzie in caso di costruzione diretta, sono computati sulla base di stime effettuate sui progetti delle opere, se trattasi di un complesso residenziale o industriale autosufficiente per quanto riguarda infrastrutture e servizi. Nel caso di realizzazione diretta da parte del beneficiario del titolo edilizio di complessi residenziali o industriali incompleti, per motivi dimensionali, per quanto riguarda le opere di urbanizzazione secondaria e indotta, la convenzione con il Comune comprende la stima dei contributi integrativi corrispondenti alle infrastrutture ed ai servizi non realizzati direttamente dal beneficiario del titolo edilizio, la cui realizzazione occorre in altra parte del territorio per garantire agli utenti del complesso gli standards della presente legge;

c) i contributi per le opere di urbanizzazione da versare relativi ad edifici singoli, non soggetti a Piano esecutivo convenzionato, sono valutati in ogni Comune in base ai parametri delle deliberazioni regionali relative alle classi di Comuni ed alle classi di destinazioni d'uso e ai tipi di intervento;

d) i parametri regionali relativi agli oneri di urbanizzazione stabiliscono, per le varie classi di Comuni, nonché per le destinazioni d'uso e per i tipi di intervento, i coefficienti di equivalenza, maggiorazione o diminuzione, rispetto al valore-base delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta stimato secondo i metodi analitici o sintetici di cui alla lettera a). Nel caso dei Comuni che applicano coefficienti riduttivi, sulla base delle tabelle parametriche regionali, la Regione può intervenire a compensare i mancati introiti in sede di erogazione dei contributi per il finanziamento delle opere infrastrutturali;

e) nell'applicazione dei coefficienti riduttivi dei costi-base, là dove applicabili, i Comuni dovranno, in ogni caso, verificare che il contributo complessivo, richiesto per le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, per singoli edifici da costruire in aree di espansione, non scenda al di sotto del valore effettivo pro quota del costo delle opere di urbanizzazione primaria pertinente a ciascuno di essi, al fine di garantire per queste opere l'equivalenza tra monetizzazione ed esecuzione diretta da parte del beneficiario del titolo edilizio.

[...] abrogato.

Qualora il Comune non provveda a fissare con propria deliberazione i contributi da corrispondere in base alle tabelle parametriche di cui al primo comma, entro i termini in esso stabiliti, il Presidente della Giunta Regionale fissa al Comune un congruo termine, comunque non superiore a 60 giorni, per l'assunzione della propria deliberazione. Scaduto infruttuosamente tale termine, nomina, con proprio decreto, un commissario per la predisposizione della deliberazione e per la convocazione del Consiglio Comunale per l'adozione della stessa.

L'adozione non potrà avvenire oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del decreto di nomina del commissario.

[...] abrogato.

I Comuni, con la deliberazione di cui al primo comma possono stabilire agevolazioni dirette alla conservazione e ripristino di elementi costruttivi e materiali d'opera ritenuti essenziali per la tutela ambientale e paesaggistica degli abitati e ritenuti particolarmente onerosi, nonché agevolazioni per gli interventi edilizi diretti al superamento delle barriere architettoniche e percettive. Con medesima deliberazione il comune può stabilire di riservare e accantonare, annualmente, una quota dei proventi derivanti dal contributo di costruzione, destinata a opere dirette al superamento delle barriere architettoniche e percettive negli spazi ed edifici pubblici.

7 bis. I comuni, con la deliberazione di cui al comma 1, possono altresì prevedere, per ambiti definiti, oneri di urbanizzazione aggiuntivi al fine di contribuire al finanziamento di opere di urbanizzazione indotta previste in tali ambiti e generatrici di valorizzazioni delle aree e degli immobili ivi localizzati. Tali oneri sono da determinare in proporzione all'entità delle valorizzazioni prodotte.”.

#### ***Nota all'articolo 47***

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 (Sostegno finanziario ai Comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 (Concessione di contributi)

1. I contributi in conto capitale per la formazione delle varianti, di cui all'articolo 1, sono concessi alle unioni di comuni o alle forme associative di comuni che svolgono la funzione di pianificazione urbanistica, nella misura del 90 per cento della spesa, comprensiva di oneri, per la formazione di strumenti intercomunali, nonché ai singoli comuni nella misura del 70 per cento della spesa, comprensiva di oneri, indicata nell'atto amministrativo di cui all'articolo 3, comma 4, fino ad un contributo massimo complessivo di euro 25.822,84 per il progetto urbanistico e le relative indagini.

1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono ridotti del 50 per cento qualora il procedimento di variante strutturale non si concluda con l'approvazione entro trenta mesi dalla data della deliberazione di adozione della proposta tecnica di progetto preliminare (PTPP) oppure qualora il procedimento di variante generale non si concluda con l'approvazione entro trentasei mesi dalla data della deliberazione di adozione della PTPP.”.

#### ***Nota all'articolo 48***

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 24/1996, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3 (Domanda di contributo)

1. I contributi sono concessi su istanza dei Comuni interessati con le modalità stabilite nelle disposizioni che seguono.

2. Le domande di contributo sono inoltrate alla direzione regionale competente entro la data del 30 aprile di ogni anno.

3. Almeno novanta giorni prima dello scadere di tale termine, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione un apposito avviso, a norma dell'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

4. Le domande devono essere corredate, a pena di inammissibilità, da un atto amministrativo in cui si precisa la tipologia di variante da adottare e la relativa spesa da sostenere, ripartita per ogni finanziamento richiesto e la dichiarazione che acclarì l'appartenenza o meno ad un'unione e, in caso di appartenenza, se sia stata conferita ad un'unione la funzione urbanistica.

4 bis. Ai fini della determinazione del saldo, che si eroga dopo l'approvazione della variante, i comuni devono inviare l'atto amministrativo di incarico ai professionisti.”.

#### ***Nota all'articolo 49***

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 24/1996, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6 (Revoca del contributo)

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono revocati decorso il termine di dieci anni dalla data della determinazione di concessione del contributo senza che la variante sia stata approvata.
2. La Giunta Regionale pronuncia la revoca del contributo e dispone il recupero delle somme erogate a norma dell'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.”.

#### ***Nota all'articolo 50***

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo'), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 12 (Disposizioni transitorie)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni non possono adottare varianti ai regolamenti edilizi vigenti, che conservano efficacia fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.
2. La Regione restituisce ai comuni i regolamenti edilizi trasmessi per l'approvazione anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa.
3. Il regolamento edilizio tipo uniforma le definizioni dei parametri e degli indici edilizi e urbanistici da rispettare nell'edificazione. Tali definizioni devono essere recepite dalle normative comunali.
4. I comuni dotati di piano regolatore generale, le cui norme definiscono i parametri e gli indici di cui al comma 3 in modo non conforme alle definizioni del regolamento edilizio tipo approvato dal Consiglio regionale, recepiscono in via transitoria nel regolamento edilizio comunale, anche mediante semplice norma di rinvio, le definizioni anzidette del piano regolatore generale.
5. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni, le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale che approva il regolamento edilizio tipo, devono adeguarsi alle definizioni uniformate; tale adeguamento può avvenire anche con variante strutturale.”.

#### ***Nota all'articolo 54***

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 7 (Ambiti territoriali ottimali)

1. Ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani l'ambito territoriale ottimale è il territorio regionale, articolato in sub-ambiti di area vasta, come delimitati nella cartografia di cui all'allegato A bis e costituiti dai comuni di cui all'allegato A ter.
2. La Regione può approvare il riconoscimento di sub-ambiti territoriali di diversa dimensione, provinciale, infraprovinciale o interprovinciale, in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica, anche ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
3. Eventuali variazioni della delimitazione dei sub-ambiti di area vasta sono disposte, anche su proposta motivata degli enti locali interessati, dalla Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, con proprio provvedimento.
4. A livello dell'ambito regionale sono organizzate le funzioni inerenti:
  - a) all'individuazione e alla realizzazione, solo laddove mancanti o carenti, degli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani quali:
    - 1) gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti;
    - 2) gli impianti di trattamento del rifiuto organico;
    - 3) gli impianti di trattamento del rifiuto ingombrante;
    - 4) gli impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati;
    - 5) le discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);
  - b) all'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico;

c) all'affidamento delle attività di gestione delle discariche esaurite e adeguate ai sensi del d.lgs. 36/2003“, ad eccezione di quelle per cui i consorzi di area vasta hanno già provveduto ad affidare la chiusura e la gestione post mortem, in coerenza con la disciplina vigente con appositi contratti e intendono proseguire nella gestione dei medesimi.

5. A livello dei sub-ambiti di area vasta, come delimitati ai sensi del comma 1, sono organizzate le funzioni inerenti:

- a) alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
- b) alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;
- c) alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;
- d) al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante;
- e) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
- f) alle strutture a servizio della raccolta differenziata.”.

### ***Nota all'articolo 55***

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 1/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 10 (Organizzazione delle funzioni di ambito regionale)

1. I consorzi di area vasta, la Città di Torino, la Città metropolitana di Torino e le province esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 4 attraverso un'apposita conferenza d'ambito composta:

- a) dalle o dai presidenti dei consorzi di area vasta, che possono delegare in loro vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del consiglio di amministrazione del consorzio;
- b) dalla sindaca o dal sindaco della Città di Torino, che può delegare in sua vece in via permanente o per la singola seduta, un membro della giunta presieduta;
- c) dalla sindaca o dal sindaco della Città metropolitana di Torino, che può delegare in sua vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del consiglio metropolitano;
- d) dalle o dai presidenti delle province, che possono delegare in loro vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del consiglio provinciale.

2. La conferenza d'ambito opera in nome e per conto degli enti associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione che la istituisce, stipulata ai sensi della normativa sull'ordinamento degli enti locali, sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale.

3. La conferenza d'ambito ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica per le attività connesse alle proprie funzioni.

3 bis. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività la conferenza d'ambito è dotata di un'apposita struttura organizzativa, articolata qualora necessario per aree territoriali, alle dipendenze del direttore. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli enti locali, messi a disposizione tramite convenzione. Il regolamento di organizzazione definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica della conferenza.

4. La conferenza d'ambito delibera a maggioranza qualificata dei voti espressi in base alle quote di rappresentatività fissate dalla convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti, sulla base della popolazione, dell'estensione del territorio ricompreso nell'ambito e tenendo conto dei risultati di riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati e di percentuale di raccolta differenziata raggiunti oltre che della necessità di rappresentare equamente le diverse esigenze del territorio. Il 24 per cento dei voti è attribuito alle province e alla Città metropolitana di Torino ed è suddiviso tra le stesse in ragione della popolazione residente.

5. La conferenza d'ambito esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) approva il piano d'ambito regionale che, in coerenza con gli obiettivi, le azioni ed i criteri stabiliti dal piano regionale, è finalizzato a programmare l'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante, ad individuare e a realizzare, laddove mancanti o carenti, gli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani in ragione delle esigenze di riciclaggio, recupero e smaltimento, in accordo con i sub-ambiti di area vasta anche tenendo conto della programmazione tecnico-economico vigente, fino alla scadenza dei contratti in corso;
- b) approva il conseguente piano finanziario, determina i costi del segmento di servizio di competenza e fornisce ai consorzi di area vasta i relativi dati per la predisposizione dei piani finanziari da proporre ai comuni;
- c) definisce il modello organizzativo e individua le forme di gestione del segmento di servizio di competenza;
- d) definisce la propria struttura organizzativa;
- e) approva le modifiche della convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti di area vasta, con le procedure e le maggioranze qualificate definite dalla convenzione stessa.

e bis) fornisce ai consorzi di area vasta indicazioni uniformi per la gestione delle raccolte in coerenza con le caratteristiche dell'impiantistica individuata ai sensi dell'articolo 7, comma 4;

e ter) fornisce indicazioni o linee guida per l'espletamento della funzione di controllo da parte dei consorzi di area vasta che detengono partecipazioni in società in house.

5 bis. La funzione di ente territorialmente competente, come previsto dall'ARERA, è svolta dalla conferenza d'ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub-ambiti di area vasta. Con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, sono definiti i criteri e le modalità con cui i consorzi di area vasta forniscono i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della procedura di validazione del piano economico finanziario.

5 ter. La conferenza d'ambito persegue il mantenimento delle esperienze virtuose del territorio e, nella verifica della sostenibilità economica del parco impiantistico presente o atteso, valuta con particolare attenzione tali esperienze anche in funzione del principio di prossimità e delle garanzie che le stesse sono in grado di fornire in situazioni emergenziali.

6. La struttura organizzativa della conferenza d'ambito, istituita ai sensi dell' articolo 30, comma 4 del d.lgs. 267/2000 esercita le seguenti funzioni:

- a) predisposizione degli atti della conferenza d'ambito, nonché effettuazione delle ricognizioni, delle indagini e di ogni altra attività a ciò finalizzata;
- b) esecuzione delle deliberazioni della conferenza d'ambito ed in particolare del programma degli interventi;
- c) compimento degli atti necessari all'affidamento della gestione del servizio, compresa la stipula del contratto di servizio con i gestori;
- d) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del segmento di servizio di competenza;
- d bis) predisposizione di capitolati-tipo per gli affidamenti dei servizi della raccolta differenziata, della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, della gestione delle strutture a servizio della raccolta differenziata, trasporto e avvio a trattamento delle raccolte differenziate a supporto delle attività dei consorzi di area vasta;
- d ter) svolgimento delle attività operative, tecniche e gestionali, per l'effettivo esercizio della funzione di ente di governo d'ambito come prevista dall'ARERA, secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente;
- d quater) svolgimento, su richiesta dei consorzi d'area vasta, delle funzioni di centrale di committenza per la gestione degli appalti;
- e) ogni altra attività attribuita dalla conferenza d'ambito.

7. Il piano d'ambito regionale è approvato dalla conferenza d'ambito secondo le modalità stabilite dall' articolo 8, comma 3 della l.r. 7/2012 e a seguito della verifica di coerenza con la pianificazione regionale di settore di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) della medesima legge.”.

### ***Nota all'articolo 56***

- Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 1/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 33 (Norme transitorie in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)

1. Entro il 30 settembre 2021:

- a) i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 insistenti nei sub-ambiti territoriali di area vasta adottano lo statuto di cui al comma 2 e adeguano la convenzione alle disposizioni della presente legge;
- b) la Città di Torino adegua i propri atti deliberativi in materia alle disposizioni della presente legge.

2. Lo schema di convenzione e lo schema di statuto, approvati contestualmente alla presente legge come allegato A, sono definiti sulla base delle previsioni dell'articolo 9 e delle seguenti indicazioni:

- a) il consiglio di amministrazione è composto da sindaci o assessori da loro delegati, ovvero da esperti eletti dall'Assemblea del consorzio di area vasta con maggioranza qualificata individuata dalla convenzione;
- b) il Presidente del consorzio è scelto tra i membri del consiglio di amministrazione.

3. Le modalità di organizzazione del consorzio sono determinate dallo statuto di cui al comma 2.

4. I consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 definiscono eventuali rapporti pendenti con i comuni consorziati durante il periodo transitorio di cui al comma 1. In riferimento alle funzioni della conferenza d'ambito regionale di cui all'articolo 10, comma 1, sono effettuate apposite perizie di stima riguardanti l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi per la gestione post operativa delle discariche. Eventuali carenze e inadeguatezze di tali fondi ricadono sui comuni che hanno usufruito degli impianti e sono da questi comuni finanziariamente reintegrati in proporzione ai rifiuti conferiti in discarica lungo tutto il periodo di coltivazione della stessa.

5. Gli atti dei consorzi di bacino di cui alla lettera a) del comma 1 sono ratificati dai competenti organi comunali entro novanta giorni dalla data di adozione.

6. Entro il 30 novembre 2021 i consorzi di area vasta di cui all'articolo 9, la Città di Torino, la Città metropolitana di Torino e le province stipulano la convenzione istitutiva della conferenza d'ambito per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 10 sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data entrata in vigore della presente legge.

7. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 6, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione degli enti inadempienti.

8. Nelle more della costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10, a far data dalla riorganizzazione e dall'adeguamento dei consorzi di cui al comma 1 partecipano alle associazioni di ambito di cui alla l.r. 24/2002 il consorzio di area vasta e i comuni con la maggior popolazione dei bacini di cui alla l.r. 24/2002, cosiddetti comuni capofila.

8 bis. Qualora al decorrere dei termini di cui al comma 1 la riorganizzazione dei consorzi di area vasta non risulti ancora ultimata, fatto salvo l'esercizio dell'azione sostitutiva di cui al comma 7, la convenzione istitutiva della conferenza d'ambito per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10 è stipulata dai consorzi di area vasta già istituiti, dalle province, dalla Città metropolitana, dalla Città di Torino. I consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002, non ancora riorganizzati in consorzi di area vasta, stipulano la convenzione in via transitoria e partecipano all'assemblea della conferenza d'ambito.

9. Alla data di costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10 la medesima subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale, riferibili alle funzioni di ambito regionale.

9 bis. I consorzi di area vasta che nell'anno 2021 hanno raggiunto gli obiettivi nazionali in materia di raccolta differenziata o l'obiettivo regionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b bis), nonché hanno conseguito il soddisfacimento del fabbisogno di trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante, possono proseguire nella gestione dei contratti in essere fino alla loro naturale scadenza, dandone opportuna rendicontazione alla conferenza d'ambito.

[10. ...] abrogato.

11. A decorrere dalla data di costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10, le associazioni d'ambito di cui alla l.r. 24/2002 sono sciolte o poste in liquidazione, senza necessità di ulteriore atto o deliberazione e si estinguono in conformità alle norme che le disciplinano.”.

#### ***Nota all'articolo 57***

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 13 (Responsabilità dei gestori degli impianti radioelettrici)

1. I gestori degli impianti radioelettrici certificano all'amministrazione comunale e all'ARPA Piemonte la conformità dell'impianto e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'ambito delle procedure previste dal decreto legislativo 259/2003 per l'installazione, l'attivazione e la modifica degli impianti.

2. L'atto di regolamentazione di cui all'articolo 5, comma 2, definisce modalità e contenuti della certificazione e dei controlli, che avvengono anche attraverso l'installazione di sistemi di monitoraggio dei parametri tecnici sul rispetto dei valori alla luce della normativa vigente.”.

#### ***Nota all'articolo 58***

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 19/2004, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 16 (Sanzioni)

1. Si applicano le sanzioni previste all' articolo 15 della l. 36/2001.

2. Chiunque installa o modifica un impianto senza aver ottenuto le autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 3 o all'articolo 44 del decreto legislativo 259/2003, oppure non presenta la domanda di autorizzazione nei termini previsti dall'articolo 18, in caso di impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e privi dell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da trentamila euro a trecentomila euro e alla disattivazione dell'impianto con le modalità previste dall'articolo 8 e dall'art. 9, comma 6.

2 bis. Chiunque installa o modifica un impianto senza aver ottemperato alle ulteriori procedure previste dagli articoli 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 259/2003 per l'installazione, l'attivazione e la modifica degli impianti radioelettrici è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da mille euro a diecimila euro e alla disattivazione dell'impianto con le modalità previste dall'articolo 8, comma 4.

3. La mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 13, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a cinquemila euro.

3 bis. La mancata presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 2 bis, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a millecinquecento euro.

4. Qualsiasi comportamento posto in essere dai titolari, legali rappresentanti, installatori e manutentori di impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, diretto ad impedire le funzioni dei soggetti di cui all'articolo 12, è passibile di sanzione pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a duemilacinquecento euro, salvo che il fatto costituisca reato.

4 bis. L'irrogazione e l'introito delle sanzioni di cui al presente articolo spetta all'amministrazione competente in relazione ai procedimenti per la realizzazione dell'intervento, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).”.

#### ***Nota all'articolo 59***

- Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), è il seguente:

“Art. 6 (Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile)

1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti.

2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 5.

3. Per la procedura abilitativa semplificata si applica, previa deliberazione del Comune e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera c), e dal comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita.

5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all'ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo precedente, l'interessato può adire i rimedi di tutela di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, o all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.

7. La sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

7-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, secondo periodo, l'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette la copia della dichiarazione di cui al comma 7 per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione ai sensi del primo periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.

8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

9. Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono altresì le modalità e gli strumenti con i quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per le finalità di cui all'articolo 16, comma 2. Con le medesime modalità di cui al presente comma, le Regioni e le Province autonome prevedono la corresponsione ai Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza dell'impianto.

9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici e alle relative opere connesse da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. Il limite relativo agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti, purché il proponente allegghi alla dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. La procedura di cui al presente comma, con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione.

9-ter. Nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, l'istanza di procedura abilitativa semplificata è presentata a tutti i Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse. L'amministrazione competente ai sensi del presente comma è individuata nel Comune sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni degli altri Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse.

10. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla previgente disciplina, ferma restando per il proponente la possibilità di optare per la procedura semplificata di cui al presente articolo.

11. La comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalità, agli impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche, fermi restando l'articolo 6-bis e l'articolo 7-bis, comma 5.”.

- Il testo dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

“Art. 14 (Conferenze di servizi)

1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.

2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni precedenti.

3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei

termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.”.

- Il testo dell'articolo 14 bis della legge 241/1990 è il seguente:

“Art. 14 bis (Conferenza semplificata)

1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;

d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.

7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.”.

- Il testo dell'articolo 14 ter della legge 241/1990 è il seguente:

“Art. 14 ter (Conferenza simultanea)

1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.

2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.

6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.

7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

- Il testo dell'articolo 14 quater della legge 241/1990 è il seguente:

“Art. 14 quater (Decisione della conferenza di servizi)

1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indicazione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.

3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti. (73)

4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.”.

- Il testo dell'articolo 14 quinquies della legge 241/1990 è il seguente:

“Art. 14 quinquies (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti)

1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.
2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.
3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti.
5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.
6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.”.

- Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 28/2011 è il seguente:

“Art. 5 (Autorizzazione Unica)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal presente articolo, secondo le modalità procedurali e le condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387 del 2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 12, nonché dalle relative disposizioni delle Regioni e delle Province autonome.
2. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale».
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6-bis. Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non sono considerati sostanziali e

sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. Fermi restando il rispetto della normativa vigente in materia di distanze minime di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, e dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di smaltimento e recupero degli aerogeneratori, i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore già esistente. Nel caso di interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata, la realizzazione delle medesime opere connesse è soggetta alla procedura semplificata di cui all'articolo 6-bis. Per le aree interessate dalle modifiche degli impianti non precedentemente valutate sotto il profilo della tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3-bis. Per 'sito dell'impianto eolico' si intende:

- a) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;
- b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie autorizzata più una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie autorizzata è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni.

3-ter. Per "riduzione minima del numero di aerogeneratori" si intende:

- a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro  $d1$  inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra  $n1 \cdot 2/3$  e  $n1 \cdot d1 / (d2 - d1)$ ;
- b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro  $d1$  superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare  $n1 \cdot d1 / d2$  arrotondato per eccesso dove:
  - 1)  $d1$ : diametro rotori già esistenti o autorizzati;
  - 2)  $n1$ : numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
  - 3)  $d2$ : diametro nuovi rotori;
  - 4)  $h1$ : altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato.

3-quater. Per 'altezza massima dei nuovi aerogeneratori' ( $h2$ ) raggiungibile dall'estremità delle pale si intende il prodotto tra l'altezza massima dal suolo ( $h1$ ) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore ( $d2$ ) e dell'aerogeneratore esistente ( $d1$ ):  $h2 = h1 \cdot (d2 / d1)$ . (11)

4. Qualora il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sia delegato alle Province, queste ultime trasmettono alle Regioni, secondo modalità stabilite dalle stesse, le informazioni e i dati sulle autorizzazioni rilasciate.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.”.

### ***Nota all'articolo 61***

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11 (Fuoristrada)

Su tutto il territorio regionale è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada.

Tale divieto è esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonché alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45. .

2 bis. Il divieto di cui al comma 2 non si applica alle biciclette a pedalata assistita da motore elettrico e alle carrozzine elettriche utilizzate da soggetti affetti da disabilità motorie

3. Le unioni dei comuni o i comuni, in assenza di queste, possono individuare, dandone comunicazione alla Regione e dotandoli di opportuna segnalazione ai fini della loro validità, percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi, su tracciati già esistenti sul territorio, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2. Le unioni dei comuni o i comuni, in assenza di queste disciplinano l'utilizzo di tali percorsi con proprio regolamento in coerenza con le finalità di tutela della presente legge e previa valutazione della stabilità idrogeologica, delle condizioni del tracciato e della compatibilità con le attività turistiche e le componenti naturalistiche e ambientali del territorio interessato. Tali percorsi hanno una durata non superiore a dieci anni ed il loro eventuale rinnovo può avvenire solo previa valutazione della sussistenza delle condizioni di idoneità verificate in sede di prima individuazione. I percorsi individuati anteriormente alla data del

30 giugno 2016 sono automaticamente decaduti alla data del 30 novembre 2016 e possono essere nuovamente individuati nel rispetto del presente comma.

4. Le amministrazioni provinciali ed i comuni possono interdire previo parere vincolante della Regione il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale e sicurezza stradale. Da tali interdizioni sono esclusi:

a) residenti, conduttori di aziende agricole, proprietari o gestori di fondi agricoli e forestali non accessibili da strade aperte al pubblico;

b) i mezzi motorizzati dei soggetti incaricati ad esercitare operazioni di controllo faunistico, a norma dell'articolo 20 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria), e i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati al prelievo venatorio del cinghiale (*Sus scrofa*), limitatamente ai giorni durante i quali si esercitano tali attività;

[c) ...] abrogata

5. E' vietato parcheggiare nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati allo sfalcio, nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati, fatti salvi i casi di manifestazioni autorizzate e solo per la durata delle stesse e nei limiti e con le modalità previsti dall'autorizzazione medesima

5 bis. In deroga ai commi 1, 2 e 5, il comune può autorizzare temporaneamente lo svolgimento di manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada di mezzi assicurati, per un massimo di due volte all'anno e di durata non superiore a tre giorni ciascuna, indicando i tracciati in cartografia anche al fine di darne comunicazione agli organi di vigilanza e disponendo l'obbligatorio ed immediato ripristino dello stato dei luoghi da parte degli organizzatori dell'evento. Le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada di cui al presente comma possono essere autorizzate al di fuori degli alvei, fatta eccezione per gli attraversamenti a guado esistenti, delle zone umide, dei tracciati fuoristrada mantenuti o sistemati con contributi pubblici, delle aree della Rete ecologica regionale di cui all' articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità) e della rete escursionistica di cui alla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte). Lo svolgimento delle gare autorizzate ai sensi del presente comma sui percorsi di cui al comma 3 non costituisce variazione dell'uso non competitivo dei predetti percorsi ai fini dell'applicazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).

6. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi da 1 a 5 i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico e per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti.

L'esercizio dello sci d'erba è consentito soltanto nelle aree a ciò destinate.”.

### ***Nota all'articolo 62***

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1 (Modifica della l.r. 20/2002 , e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002), dopo la parola: "idrauliche" sono inserite le seguenti: "nonchè alla determinazione dei relativi canoni".

2. Ai fini della predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 20/2002 , la Giunta regionale, per ciò che concerne il rilascio delle concessioni relative all'utilizzo delle pertinenze idrauliche e la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni stesse, si attiene alle disposizioni e ai criteri di seguito indicati:

a) l'occupazione di aree del demanio idrico, con o senza realizzazione di manufatti, è soggetta al rilascio di concessione da parte della Regione. Possono essere individuate forme semplificate per il rilascio di concessioni ai gestori di servizi a rete nonché di concessioni per l'attraversamento di corsi d'acqua;

b) per il caso di presentazione di domande concorrenti sul medesimo bene, si procede all'aggiudicazione della concessione a seguito di procedure ad evidenza pubblica; salva l'ipotesi di esistenza del diritto d'insistenza sul bene ove concorra il precedente concessionario in sede di rinnovo, purché non si tratti di provvedimenti preordinati all'esercizio di attività di servizi;

c) i canoni da applicare alle concessioni sono definiti nella tabella di cui all'allegato A della presente legge e sono soggetti a rivalutazione triennale sulla base del tasso di inflazione programmato per ciascun anno del triennio precedente. Il coefficiente di aggiornamento è individuato alla scadenza di ciascun triennio con apposito provvedimento del responsabile della struttura regionale competente. Nel medesimo provvedimento viene altresì stabilito il coefficiente di aggiornamento dei valori unitari per il calcolo del canone di cui alla lettera h) della tabella in misura tale da garantire un incremento pari a quello complessivamente applicato agli altri canoni ivi previsti. La presente disposizione si applica a decorrere dal triennio 2010-2012. La tabella dei canoni può essere integrata o modificata con provvedimento della Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, nel rispetto di criteri di analogia e proporzionalità con i canoni già definiti. Il responsabile della struttura regionale competente provvede a predisporre, con

valore meramente ricognitivo, tabelle aggiornate con le rivalutazioni, le modifiche e le integrazioni di volta in volta approvate.

d) a decorrere dal 1. gennaio 2004, sono previste riduzioni ed esenzioni dal canone a favore degli enti pubblici e delle loro associazioni, nonché per particolari tipologie di concessione, come meglio precisato nella tabella di cui all'Allegato A;

e) la durata della concessione non può essere superiore a nove anni e può essere estesa fino a diciannove anni nel caso di concessione rilasciata ad enti pubblici, o comunque per l'esercizio di una pubblica funzione, o per garantire un pubblico servizio, ovvero in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente e tenuto conto degli oneri di ripristino o di bonifica del bene e degli investimenti effettuati; nel caso di occupazione, anche in subalveo o in proiezione, di un'area demaniale con manufatti e attraversamenti, la durata della concessione può essere estesa fino a trent'anni;

f) il procedimento per il rilascio della concessione è soggetto al pagamento di spese di istruttoria e sopralluogo, che sono definite diversamente in relazione al tipo di utilizzo richiesto, secondo quanto precisato nella tabella di cui all'Allegato A;

g) a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione infruttifera a favore della Regione, restituibile alla scadenza su richiesta del concessionario; l'entità della cauzione è pari a due annualità del canone, ma può essere diversamente determinata in relazione alla durata della concessione o per particolari utilizzi;

h) le province, i comuni e le loro forme associative, non sono tenuti al versamento degli oneri di cui alle lettere f) e g).

3. I canoni come definiti dalla presente legge si applicano con decorrenza dal 1. gennaio 2004:

a) alle occupazioni autorizzate provvisoriamente dagli uffici regionali competenti;

b) alle occupazioni in corso al 31 dicembre 2000 e oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell' articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in materia di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali) e delle relative disposizioni di attuazione, per le quali non risulti formalizzato un provvedimento di concessione.

4. Per le occupazioni di cui al comma 2, lettera a), gli uffici regionali competenti provvedono d'ufficio al rilascio delle relative concessioni e procedono alla richiesta del canone dovuto per il 2004 e di un indennizzo per l'occupazione extracontrattuale per gli anni precedenti quantificato secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 31-4182 del 22 ottobre 2001 e successivi provvedimenti attuativi.

5. Per le occupazioni di cui al comma 3, lettera b), per le quali, pur in mancanza di concessione, si riscontra la presenza di una regolare autorizzazione idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e sono stati sempre regolarmente effettuati i versamenti richiesti dallo Stato o dalla Regione, gli uffici regionali competenti provvedono a richiedere agli utilizzatori la presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria.

5 bis. Ai fini del riconoscimento del diritto di insistenza, le domande di concessione in sanatoria presentate ai sensi del comma 5 sono equiparate alle domande di rinnovo.

5 ter. In deroga a quanto stabilito nella tabella di cui all'allegato A per gli attraversamenti di corsi d'acqua con ponti, guadi o passerelle di superficie fino a 15 metri quadrati utilizzati per l'accesso o il collegamento tra fondi situati nelle zone montane per finalità agro-silvo-pastorali non è dovuto alcun canone. Restano fermi i canoni previsti dalla tabella per gli attraversamenti utilizzati ad altro titolo. Con successiva deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri e le modalità per la regolarizzazione tecnico-idraulica di ponti, guadi e passerelle di piccole dimensioni. Per la regolarizzazione contabile per gli anni pregressi è dovuto un versamento forfetario di euro 500,00.”.

#### ***Nota all'articolo 64***

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3 (Criteri per la definizione dei Regolamenti comunali sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea)

1. Gli ambiti di svolgimento dei servizi di trasporto pubblico non di linea su strada corrispondono al territorio delle province, salvo quanto disposto dal comma 7. Le Province individuano delimitazioni territoriali omogenee per i servizi di taxi e di noleggio con conducente e misure di contenimento di licenze e di autorizzazioni cui i Comuni devono attenersi.

2. I fattori che devono essere tenuti in considerazione ai fini di cui al comma 1 sono:

a) popolazione;

b) estensione territoriale e relative caratteristiche;

c) intensità dei movimenti turistici, di cura, di soggiorno e di lavoro;

d) offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico;

e) altri fattori salienti e caratterizzanti il settore del trasporto di persone.

3. Nella determinazione delle misure di contenimento, oltre ai fattori di cui al comma 2, occorre tenere in considerazione il numero delle licenze e autorizzazioni precedentemente rilasciate a soggetti operanti sul territorio.

4. Le Province definiscono, per ciascun Comune o per raggruppamenti omogenei di Comuni, con riguardo ai bacini di trasporto di cui alla L.R. 1/1986, una metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi di cui

all'articolo 1 distinta per il servizio di taxi e per il servizio di noleggio in considerazione dei fattori di cui al presente articolo.

5. La metodologia di cui al comma 4 è verificata da parte delle Province con periodicità almeno quinquennale o anche su richiesta motivata della Regione o dei Comuni.

6. I Comuni stabiliscono il numero dei veicoli necessari all'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1 distinti per il servizio di taxi e di noleggio nel rispetto della metodologia predisposta.

7. Con riferimento alle delimitazioni territoriali di cui ai commi precedenti la Provincia di Torino opera distinzioni fra l'area metropolitana torinese, l'ambito territoriale relativo all'aeroporto "Città di Torino" e il restante territorio di competenza.

8. Ai fini dell'attuazione della presente legge la Giunta regionale definisce gli ambiti di cui al comma 7.

9. Rispetto all'area metropolitana torinese e rispetto all'ambito territoriale dell'aeroporto "Città di Torino" la Provincia di Torino stabilisce norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio.

10. Per quanto riguarda l'ambito territoriale relativo all'aeroporto "Città di Torino" la Provincia di Torino provvede a quanto previsto dal comma 9, sentiti i Comuni compresi nell'ambito territoriale stesso.

11. Le Province predispongono il Regolamento tipo sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea, definito nel rispetto di quanto previsto dalla legge 21/1992, dalla presente legge e dalla normativa vigente in materia.

12. I Comuni adottano il proprio Regolamento sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea in conformità al Regolamento tipo di cui al comma 11.”.

### **Nota all'articolo 67**

- Il testo dell'articolo 98 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 98 (Funzioni dei Comuni e delle Comunità montane)

1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative relative:

[a).] abrogato.

[b).] abrogato

[c).] abrogato

[d).] abrogato

e) all'approvazione di progetti per la realizzazione di nuovi impianti relativi a tranvie, scale mobili e ascensori in servizio pubblico, per la modifica di quelli esistenti, nonché all'autorizzazione per l'attivazione al pubblico esercizio degli stessi e per l'immissione di nuovo materiale rotabile;

f) all'approvazione di progetti relativi a sottoservizi alle tranvie, funicolari e cremagliere;

g) alla progettazione ed esecuzione dei lavori afferenti alla realizzazione di piste e percorsi ciclabili di interesse regionale;

h) alla progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e previsti dai Piani urbani del traffico (PUT);

i) all'applicazione del r.d. 148/1931 per quanto di loro competenza;

[l).] abrogato

[2.] abrogato

3. Alle Comunità montane, oltre alle funzioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:

a) la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio di impianti a fune e tranviari;

b) l'approvazione dei progetti relativi a sottoservizi agli impianti funiviari.

3 bis. Le funzioni amministrative di cui al comma 3 e quelle di cui all'articolo 96, comma 1, lettera o), sono attribuite ai comuni sul cui territorio insistono gli impianti a fune che non siano ubicati nel territorio di comuni montani o facenti parte di unioni montane.”.

### **Nota all'articolo 68**

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31 (Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 (Autorizzazione)

1. Per le ferrovie in concessione la Regione Piemonte, attraverso la competente struttura regionale, rilascia le autorizzazioni in deroga alle distanze legali ai sensi dell' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata nell'ambito del procedimento autorizzativo attivato presso gli sportelli SUAP ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).”.

2 bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 è vincolata all'acquisizione del nulla osta in ordine alla sicurezza ferroviaria espresso dal gestore dell'infrastruttura ai sensi del decreto ministeriale 5 agosto 2016 per la ferrovia del Canavese e Novara-Turbigo e ai sensi del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 (Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie) e del decreto ministeriale 2 agosto 2019, n. 347 per la ferrovia Torino-Ceres.

3. La realizzazione degli interventi è comunque subordinata al rilascio del titolo abilitativo edilizio da parte del comune.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta degli atti di cui al comma 2, il responsabile della struttura regionale competente indice una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).”.

### ***Nota all'articolo 69***

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 31/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3 Criteri per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Il rilascio dell'autorizzazione in deroga è subordinato ai seguenti criteri generali:

- a) mantenimento della sicurezza della ferrovia;
- b) conservazione della ferrovia;
- c) natura dei terreni;
- d) possibilità di ampliamento e raddoppio della ferrovia, da valutare in vista di future esigenze di esercizio, qualora previsti negli atti di programmazione regionale;
- e) possibilità di eseguire opere sostitutive di passaggi a livello qualora previste negli atti di programmazione regionale;
- f) possibilità di apportare migliorie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi;
- g) possibilità di eseguire interventi di soccorso;
- h) gli interventi non devono determinare servitù nei confronti della infrastruttura ferroviaria.”.

### ***Nota all'articolo 70***

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 31/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4 (Disposizioni di attuazione)

1. Ai sensi dell' articolo 27, comma 2, dello Statuto , la Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce con regolamento, sentita la Commissione consiliare competente, le condizioni e le modalità procedurali per il rilascio dell'autorizzazione, secondo i criteri individuati all'articolo 3.

[2. ] abrogato.”.

### ***Nota all'articolo 71***

- Il testo dell'articolo 50 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 50 Disposizioni in materia di libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale. Modifica della l. r. 1/2000)

1. In deroga al comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ) e salvo quanto previsto dall' articolo 30 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004), gli agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine, in attività di servizio, appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Polizia locale, quest'ultima limitatamente all'ambito di competenza territoriale, nonché il personale delle Direzioni territoriali dislocate nella Regione in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 (Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), nonché il personale appartenente all'esercito italiano, alla marina militare ed all'aeronautica militare, in attività di servizio, hanno diritto alla libera circolazione sui servizi del trasporto pubblico locale di cui all' articolo 2 della l.r. 1/2000 , al fine di garantire le condizioni di sicurezza agli utenti.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le modalità applicative di cui al comma 1.

3. Per compensare i mancati introiti da traffico è riconosciuto a decorrere dall'esercizio finanziario 2007 alle aziende che esercitano i servizi di trasporto pubblico locale di cui al comma 1, salvo quelli già previsti dall' articolo 30 della l.r. 9/2004 , un contributo annuale entro il limite di spesa di 500.000,00 euro, iscritto nell'UPB 26031 (Trasporti Trasporto pubblico locale Titolo 1: spese correnti), alla copertura del quale si provvede con le risorse finanziarie dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo 1: spese correnti) del bilancio regionale per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con appositi protocolli di intesa tra la Regione, le aziende che esercitano i servizi di trasporto pubblico locale e gli enti soggetti di delega ai sensi della l.r. 1/2000.”.

### ***Nota all'articolo 72***

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni', come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 Funzioni delle province)

1. Sono confermate in capo alle province tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la presente legge.

2. A completamento delle funzioni confermate dalla presente legge, in materia di energia, sono attribuite alle province le funzioni connesse al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di gasdotti ed oleodotti, compresi quelli di distribuzione energetica, non facenti parte delle reti energetiche nazionali o non inseriti in obiettivi strategici definiti a livello regionale. Le province, in deroga alle modalità stabilite all'articolo 3, esercitano tali funzioni in forma singola.

2 bis. Qualora i gasdotti ed oleodotti di cui al comma 2 non siano totalmente ricompresi nel territorio di una provincia, le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli stessi sono rilasciate dalla provincia ove l'infrastruttura ricade in misura prevalente, d'intesa con le altre province attraversate dalla medesima.

[3. ...] abrogato.

4. Sono confermate in capo alle province le funzioni delegate in materia di acque minerali e termali, di cui all' articolo 86 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , ad eccezione delle funzioni di polizia mineraria. I relativi costi trovano copertura nel diritto proporzionale e nella quota del canone disciplinati dall' articolo 25 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali) e dai relativi regolamenti attuativi.

4 bis. Sono delegate alle province le funzioni amministrative, previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture 26 gennaio 2011, n. 17 (Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola) e dall'articolo 123, commi 11 ter e 11 quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in merito ai corsi di formazione per insegnanti e istruttori svolti dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica.”.

### ***Nota all'articolo 73***

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 23/2015, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 (Funzioni della Città metropolitana)

1. La Città metropolitana di Torino esercita le funzioni fondamentali attribuite dall' articolo 1, comma 44 della l. 56/2014 , le funzioni fondamentali degli enti di area vasta di cui all' articolo 1, comma 85 della l. 56/2014 e le funzioni di competenza delle province ai sensi dell'articolo 2.

2. Alla Città metropolitana di Torino, in relazione al ruolo di cui all'articolo 4, sono attribuite:

a) in materia di foreste, le funzioni di cui all' articolo 10 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste);

b) in materia di usi civici, le funzioni di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, comma 3, secondo periodo della lettera a), relativamente alle funzioni consultive di competenza regionale, della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici).

3. Sono, inoltre, delegate in materia di ambiente, la gestione, con le modalità di cui all' articolo 41, comma 3, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) delle aree della rete Natura 2000, fatta eccezione per le aree territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali, per le aree ricadenti nel territorio di più province e per le aree la cui gestione è già stata delegata ad altri enti alla data di entrata in vigore della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 2 luglio 2020 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato).

3 bis. Sono, altresì, delegate in materia di autoscuole e di centri di istruzione automobilistica, le funzioni di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture n. 17/2011 e di cui all'articolo 123, commi 11 ter e 11 quater, del decreto legislativo 285/1992, relativamente allo svolgimento dei corsi di formazione per insegnanti e istruttori

4. In materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione, la Regione e la Città metropolitana collaborano per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali, dei dati e dei servizi on line.

5. La Città metropolitana di Torino esercita le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale secondo le disposizioni stabilite dalla l.r. 1/2000.”.

#### **Nota all'articolo 74**

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 23/2015, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 9 (Specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

1. In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), la Regione, in attuazione dell' articolo 1, comma 3, secondo periodo della l. 56/2014 e di quanto stabilito dalla l.r. 8/2015 , in considerazione del suo territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri, delle specifiche caratteristiche geografiche ed idrografiche, geomorfologiche e geoidrologiche, nonché delle locali tradizioni storico-culturali, attribuisce alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola specifiche funzioni amministrative concernenti, in particolare:

a) in materia di foreste:

1) le funzioni di cui agli articoli 10 e 11 della l.r. 4/2009;

2) definizione delle scelte prioritarie d'intervento sul territorio finalizzate alla realizzazione delle azioni di cui all' articolo 25 della l.r. 4/2009 , nell'ambito dei piani di sviluppo socio-economico;

[3 ...] abrogato;

b) in materia di usi civici, le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c) e all'articolo 6, comma 3, secondo periodo della lettera a), relativamente alle funzioni consultive di competenza regionale, della l.r. 29/2009 ;

c) in materia di formazione professionale, le funzioni relative alla partecipazione all'individuazione dei fabbisogni formativi dei lavoratori transfrontalieri, di cui all' articolo 9 della l.r. 63/1995 .

2. È altresì delegata, in materia di ambiente, la gestione, con le modalità di cui all' articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009 , delle aree della rete Natura 2000, fatta eccezione per quelle territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali.

3. Inoltre, in deroga a quanto stabilito all'articolo 3 e all'articolo 6, la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola esercita in forma singola, le seguenti funzioni:

[a) .] abrogato.

b) in materia di attività estrattive, relativamente alle cave e torbiere, la gestione delegata delle funzioni amministrative di cui alla deliberazione legislativa relativa a "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave " approvata dal Consiglio regionale il 9 novembre 2016.

4. La Regione garantisce, per quanto di competenza, la partecipazione della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola agli organismi di indirizzo e coordinamento interessanti le iniziative transfrontaliere promosse dalla Commissione europea, incluso il programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera.”.

#### **Nota all'articolo 75**

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 19 maggio 2021, n. 11 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 (Azioni per il superamento della differenziazione retributiva basata sul genere)

1. Al fine di superare la differenziazione retributiva basata sul genere, la Regione, fermo restando quanto previsto dall' articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell' articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ), favorisce, anche nell'attribuzione di benefici economici, le imprese pubbliche e private con sede legale e operanti sul territorio regionale e con meno di cinquanta dipendenti che rendono conoscibile e diffondono i dati relativi alla situazione del personale femminile e maschile, con particolare attenzione a quelli relativi alla tutela della maternità, alla formazione e promozione professionale, alle iniziative per conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro, ai passaggi di categoria o di qualifica, all'equo riconoscimento della qualifica professionale, nonché alla retribuzione effettivamente corrisposta.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di politiche del lavoro, incentiva, altresì, l'incremento dell'occupazione femminile.

3. La Regione promuove, inoltre, la diffusione di buone pratiche tra le imprese e gli enti locali attraverso la creazione di reti di imprese che si distinguono per il perseguimento della parità retributiva.”.

### **Nota all'articolo 76**

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 11/2021, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
"Art. 3 (Registro regionale delle imprese virtuose in materia retributiva di genere e certificazione di pari opportunità di lavoro)

1. Al fine di identificare le imprese di cui all'articolo 2, comma 1 che attuano comportamenti virtuosi, la Regione riconosce l'attribuzione di una Certificazione di pari opportunità di lavoro in ordine alla parità retributiva tra i sessi e alla promozione delle pari opportunità di lavoro.

2. Al fine di dare evidenza a tale Certificazione viene istituito il Registro regionale delle imprese certificate in materia retributiva di genere e di pari opportunità di lavoro costituito dalle imprese pubbliche e private, operanti sul territorio regionale e con meno di cinquanta dipendenti in possesso della Certificazione nazionale sopra richiamata

[3.] abrogato.

Presso la direzione regionale competente in materia di lavoro è istituito il Registro regionale delle imprese certificate in materia retributiva di genere e di pari opportunità di lavoro, di seguito denominato Registro. Sono inserite nel Registro le imprese dotate della Certificazione di cui al comma 1."

### **Nota all'articolo 77**

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 4 (Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e), dell'autorizzazione all'alienazione, nel caso in cui questa costituisca un reale beneficio per la generalità degli abitanti, salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, lettera b); decorso inutilmente tale termine, il comune procede all'alienazione indipendentemente dall'autorizzazione;

b) rilascio, entro novanta giorni dalla richiesta, delle autorizzazioni preliminari alla realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità e strategiche, di interesse nazionale o regionale da effettuarsi su beni di uso civico, acquisito il parere dei comuni interessati dall'intervento entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere;

c) rilascio, entro centoventi giorni dal ricevimento della documentazione da parte del comune, dell'autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per occupazione di terreni gravati da uso civico senza titolo o senza valido titolo. Decorso inutilmente detto termine, il comune conclude la conciliazione stragiudiziale indipendentemente dall'autorizzazione;

d) definizione degli standard per i corsi di formazione di cui all'articolo 5.

d bis) rilascio, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e), dell'autorizzazione al trasferimento di diritti di uso civico e permuta aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, ai sensi dell'articolo 3, commi 8 bis, 8 ter e 8 quater, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi).

2. Competono inoltre alla Regione:

a) l'accertamento dell'esistenza di diritti di uso civico fatta salva la competenza giurisdizionale del Commissariato usi civici prevista dalla legge;

b) la raccolta degli atti in materia di usi civici allo scopo di aggiornare l'Archivio di cui all'articolo 15;

c) la gestione e l'aggiornamento del Pubblico Registro regionale dei beni collettivi e di uso civico di cui all'articolo 15;

[d.] abrogato.

e) la redazione e l'aggiornamento della Carta regionale degli usi civici anche mediante supporto informatico."

### **Nota all'articolo 78**

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 29/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 8 (Regolamento regionale)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, il regolamento di attuazione della presente legge, tenuto conto dei seguenti principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso lo snellimento e la razionalizzazione dei medesimi;

b) trasparenza, al fine di rendere conoscibile con certezza, la consistenza e la localizzazione degli usi civici sul territorio piemontese, incrementando l'accessibilità ai dati anche attraverso l'uso di strumenti informatici;

c) adeguatezza, nell'imputazione di compiti e ruoli agli enti locali, in relazione all'impatto sul territorio dei singoli interventi.

2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce:

a) le modalità di accertamento dell'esistenza di diritti di uso civico;

- b) la procedura di pubblicazione dei provvedimenti regionali sul Pubblico Registro di cui all'articolo 15 e relativo aggiornamento;
  - c) le caratteristiche ed i requisiti degli esperti di cui all'articolo 14, comma 3;
  - d) le modalità procedurali relative alle conciliazioni stragiudiziali di cui all'articolo 10;
  - e) la documentazione necessaria al rilascio dei provvedimenti di cui agli articoli 4 e 6;
  - f) il numero dei membri del Comitato di gestione delle ASBUC frazionali, le modalità operative e procedurali relative alla sua elezione nonché a quelle del suo presidente.
3. Il regolamento di cui al comma 2 individua la documentazione che i comuni e le ASBUC trasmettono alla Regione ai fini dell'aggiornamento dell'Archivio storico regionale e del Pubblico Registro di cui all'articolo 15.”.

#### ***Nota all'articolo 79***

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 29/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
“Art. 10 (Conciliazioni stragiudiziali)

1. Nell'ambito dei principi della disciplina di cui alla legge 1766/1927, è possibile sanare l'occupazione senza titolo o senza valido titolo di beni del demanio civico, anche a definizione di contenziosi pendenti, mediante conciliazione stragiudiziale conclusa dal comune, sentita l'ASBUC frazionale, ove esistente, e acquisita l'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 8.
2. La conciliazione è conclusa sulla base dei parametri economici fissati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione del Consiglio regionale. Tali parametri assumono, quale valore di riferimento del terreno, la media tra il suo valore venale e il valore che avrebbe avuto nel caso avesse mantenuto la destinazione agro-silvo-pastorale, escluse le variazioni per addizioni e altri interventi migliorativi sopravvenuti durante l'occupazione. L'importo da pagare per sanare la pregressa occupazione del bene tiene conto di detto valore di riferimento incrementato dell'eventuale prelievo o compromissione delle risorse naturali durante l'occupazione e diminuito delle somme già pagate al comune, delle spese sostenute e delle eventuali ricadute positive per la comunità locale derivanti dall'uso del terreno; all'importo così determinato è applicato un abbattimento dell'80 per cento.
- 2 bis. Ove il terreno, durante l'occupazione, sia stato impiegato per lo svolgimento di attività lucrative, si presume un prelievo di risorse naturali di valore pari al 6 per cento dell'utile lordo, derivante dalle predette attività, rapportabile al terreno stesso.
3. La conciliazione può prevedere la cessione all'occupante del bene sdemanializzato, per un corrispettivo pari al valore di riferimento di cui al comma 2, detratto quanto a suo tempo pagato al comune per l'acquisto del bene; all'importo così determinato è applicato un abbattimento del 65 per cento, se il soggetto con il quale è conclusa la conciliazione era entrato in possesso del bene in virtù di un titolo, ancorché non valido per la presenza dell'uso civico.
- 3 bis. Qualora la conciliazione sia promossa da soggetti economici che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica indispensabili a garantire il mantenimento delle comunità locali nei comuni montani, l'abbattimento previsto al comma 2 è aumentato al 90 per cento
4. L'abbattimento previsto nel comma 2 è aumentato al 90 per cento per i periodi di occupazione anteriori al 1950 e al 100 per cento per quelli anteriori al 1924. Gli abbattimenti previsti nei commi 2 e 3 possono essere aumentati, rispettivamente fino al 90 per cento e fino all'80 per cento, se il soggetto che conclude la conciliazione si impegna ad impiegare il bene per attività che garantiscono occupazione e ricadute economiche, dirette o indirette, per la comunità locale.
5. Se la conciliazione prevede la concessione del bene demaniale all'occupante, il relativo canone non è inferiore a quello calcolato sulla base dei parametri di cui al comma 2.”.

#### ***Nota all'articolo 80***

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 10 (Commercio su area pubblica)

01. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche può essere svolto, ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. 114/1998:

a) su posteggi dati in concessione in manifestazioni su area pubblica con qualsiasi cadenza temporale, comprese quelle a cadenza mensile e ultramensile;

b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

[02. ] abrogato.

[03. ] abrogato.

04. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica:

a) è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative;

b) è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 10 bis e 10 ter e del requisito della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale degli operatori

1. Il Consiglio regionale, con le procedure di cui all'articolo 3, comma 1, definisce i criteri generali per l'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche, con riferimento alle tipologie di manifestazioni e forme ed in relazione alla localizzazione, dimensionamento e composizione merceologica.

2. I criteri perseguono i seguenti obiettivi:

a) ottimizzare il servizio, con particolare riguardo all'ubicazione ed alla tipologia dell'offerta;

b) realizzare un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, tenuto conto delle presenze dei consumatori e attraverso la valorizzazione del ruolo di completamento e di alternativa rispetto al commercio fisso;

c) definire un disegno territoriale del commercio su area pubblica in correlazione con le peculiarità territoriali, secondo le tipologie individuate dall' articolo 6, comma 3 del d.lgs. 114/1998 ;

d) incentivare il commercio su area pubblica nelle sue varie forme, anche itineranti, per potenziare l'offerta commerciale in ambito urbano e per valorizzare il suo ruolo dal punto di vista della concorrenza anche nei confronti delle forme di commercio fisso a localizzazione extraurbana;

e) sostenere l'adeguamento delle aree alle norme di igiene, sanità e sicurezza;

f) valorizzare il ruolo della produzione agricola locale e regionale.

3. Il Consiglio regionale, secondo le procedure stabilite al comma 1, può modificare i criteri sulla base delle successive esperienze applicative, delle modificazioni del contesto economico del mercato ed in relazione ai mutamenti delle caratteristiche degli ambiti territoriali della Regione.”.

### ***Nota all'articolo 81***

- Il testo dell' articolo 11 della legge regionale 28/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11 (Ulteriori disposizioni sul commercio su area pubblica)

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali e sentite le organizzazioni regionali più rappresentative del commercio, dei consumatori e dei produttori agricoli, stabilisce i criteri e le disposizioni per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore, con particolare riferimento:

a) all' istituzione e alla modifica dei mercati e delle altre forme di commercio su area pubblica;

b) agli orari di esercizio dell' attività;

c) ai procedimenti relativi ai titoli abilitativi previsti per l' esercizio del commercio su area pubblica;

d) al rilascio delle concessioni di posteggio;

e) alle modalità di partecipazione dei produttori agricoli al commercio su area pubblica;

f) alla verifica della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale degli operatori

[2. ] abrogato.

Allo stesso modo la Giunta regionale determina:

a) le indicazioni relative alle modalità di esercizio del commercio su area pubblica, alle procedure per il rilascio e alle altre vicende giuridico-amministrative delle autorizzazioni ed i criteri per l' assegnazione dei posteggi e le indicazioni relative alla verifica, a pena della revoca dell' autorizzazione, della regolarità della posizione dell' impresa ai fini amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti per le vicende giuridico-amministrative relative alle autorizzazioni. Gli adempimenti comunali relativi alla raccolta della documentazione attestante la regolarità possono essere delegati, tramite apposite convenzioni a titolo gratuito, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. La Regione può stipulare apposite intese con le amministrazioni competenti per una maggiore efficienza operativa ed una maggiore efficacia della presente disposizione;

b) le modalità di partecipazione dei produttori agricoli al commercio su area pubblica;

[c]. ] abrogato.

[d]. ] abrogato.

3. I criteri di cui al comma 1 possono essere sottoposti ad aggiornamento per una maggiore efficienza e salvaguardia del comparto, con particolare riguardo alla concorrenzialità del sistema e al miglioramento dell' offerta del consumatore, tenuto conto anche delle istanze delle rappresentanze di categoria.

4. I comuni possono rilasciare autorizzazioni stagionali per il commercio su area pubblica con le stesse modalità previste per le autorizzazioni non stagionali, nonché concedere autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica, o di cui il comune abbia la piena disponibilità, in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla legge. Le decisioni comunali relative alla determinazione degli spazi da destinare alle autorizzazioni temporanee sono assunte previo confronto con le categorie degli operatori del commercio su area pubblica, se a ciò non ostino ragioni di urgenza. Le autorizzazioni temporanee, in quanto accessorie, accedono alle manifestazioni commerciali in via subordinata rispetto alle autorizzazioni di tipo A e B, e in ogni caso non sono consentite manifestazioni commerciali in cui sia precluso l' accesso a chi è in possesso di una autorizzazione di tipo A o B, o sia prevista la sola presenza di autorizzazioni temporanee.

[5. ] abrogato.

6. In caso di grave inadempienza a quanto disposto dal comma 4, la Regione esercita l'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 9 bis e dall'articolo 19 della presente legge.

7. Qualsiasi modifica o spostamento delle aree mercatali o fieristiche, anche conseguenti alla riformulazione degli strumenti urbanistici, a piani di riqualificazione urbana o a modifiche degli arredi urbani, sono adottati sentite le associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative. Sono vietate le modifiche delle aree destinate al commercio su area pubblica il cui fine è la creazione di zone di rispetto a tutela del commercio fisso o di abitazioni private, se non vi è un formale accordo fra i portatori di un interesse contrapposto e nel rispetto dei diritti acquisiti. Sono fatte salve le disposizioni a tutela della sicurezza, quali le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti e dell'autorità giudiziaria.”.

#### **Nota all'articolo 87**

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 (Punto di prelievo)

Oltre al punto prelievo ubicato nella sede di esecuzione di analisi la quale si identifica con la sede del laboratorio, a domanda possono essere autorizzati, con le procedure di cui alla presente legge e quali strutture decentrate, ulteriori punti di prelievo, anche su mezzi mobili, ovunque ubicati nel territorio della Regione.

[1 bis.] abrogato.

L'autorizzazione all'attivazione dei punti di prelievo esterni al laboratorio è temporanea e può essere revocata con motivato provvedimento, informata la competente commissione consiliare.

Il direttore di cui al successivo articolo 10 è responsabile anche della funzionalità e organizzazione dei punti di prelievo dipendenti dal laboratorio, in ordine al corretto prelievo dei campioni, al loro adeguato e tempestivo trasporto, nonché alla sollecita consegna dei referti.

[4.] abrogato.

Non è consentita l'attivazione di punti di prelievo mobili.

È consentito il prelievo a domicilio per pazienti impossibilitati ad aderire al laboratorio o ai punti di prelievo.

Limitatamente agli accertamenti preventivi e periodici previsti dal D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e successive modificazioni e integrazioni, i laboratori possono effettuare prelievi anche sui posti di lavoro presso locali idonei o mediante strutture mobili dandone comunicazione all'ASL ove ha sede l'azienda presso la quale si eseguono i prelievi; la responsabilità igienico organizzativa dei prelievi è del Direttore di cui al successivo articolo 10.”.

#### **Nota all'articolo 88**

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 15 (Conferenza dei Sindaci e Conferenza dei Presidenti delle Circoscrizioni)

1. Le funzioni di indirizzo e controllo di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo sono esercitate dalla Conferenza dei Sindaci tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non più di cinque componenti, nominati dalla Conferenza medesima.

2. La Conferenza dei Sindaci provvede con proprio regolamento a disciplinare:

- a) le modalità di nomina ed i criteri di composizione della rappresentanza di cui al comma 1;
- b) le modalità di funzionamento ed i criteri da seguire nell'esercizio delle funzioni cui dovrà attenersi la rappresentanza;
- c) le modalità di esercizio dell'attività delegata di cui all' articolo 4, comma 7 della L.R. n. 39/1994 .

3. La disciplina dei criteri di composizione della rappresentanza dovrà tener conto:

- a) della rappresentatività dei Comuni in ragione della loro dimensione demografica;
- b) della collocazione dei Comuni all'interno dei distretti socio sanitari ai fini della massima articolazione possibile della loro rappresentatività territoriale.

4. Qualora l'ambito territoriale di riferimento comprenda un numero di Comuni pari o inferiori a cinque, la nomina della rappresentanza è facoltativa.

5. Per la Città di Torino valgono le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, intendendosi sostituita alla Conferenza dei Sindaci, la Conferenza dei Presidenti delle Circoscrizioni di riferimento territoriale. In tal caso la Conferenza è presieduta dal Sindaco o suo delegato.

6. Gli oneri per l'esercizio delle funzioni delle Conferenze di cui al presente articolo sono a carico delle USL interessate.”.

### **Nota all'articolo 89**

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2017, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 7 (Conferenza dei sindaci di ASL e Conferenze dei presidenti di circoscrizione per la Città di Torino)

1. La Conferenza dei sindaci di ASL di cui all'articolo 15 della l.r. 10/1995 e, per la Città di Torino, la Conferenza dei presidenti di circoscrizione, concorrono alla definizione degli indirizzi generali di programmazione socio-sanitaria nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 3, comma 14, del d.lgs. 502/1992, nonché dalle linee approvate dal Consiglio regionale

2. La Conferenza, in particolare:

a) definisce, nell'ambito della programmazione socio-sanitaria regionale, le linee di indirizzo per l'elaborazione del piano attuativo locale di cui all'articolo 15. Eventuali scostamenti da tali linee debbono essere adeguatamente motivati dal direttore generale. Le linee di indirizzo sono elaborate sulla base delle previsioni dei profili e piani di salute di cui all'articolo 14;

b) esamina ed esprime parere sul bilancio pluriennale di previsione e sul bilancio di esercizio della ASL di riferimento e rimette alla Giunta regionale le proprie osservazioni. In caso di parere negativo la Giunta regionale assume le proprie determinazioni con provvedimento motivato;

c) esprime i pareri previsti all'articolo 3 bis, commi 6 e 7, del d. lgs. 502/1992, sull'operato del direttore generale dell'ASL e del direttore generale dell'azienda ospedaliera eventualmente insistente sul territorio di competenza;

d) può richiedere alla Regione la revoca del direttore generale dell'ASL e del direttore generale dell'azienda ospedaliera eventualmente insistente sul territorio di competenza, nel caso previsto dall'articolo 3-bis, comma 7, del d. lgs. 502/1992 ;

[e) .] abrogato.

f) esercita ogni altra competenza ad essa riservata dalle norme nazionali e regionali.

3. Le modalità di funzionamento della Conferenza sono disciplinate dall'articolo 15 della l.r. 10/1995. Per la Città di Torino le competenze di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), sono esercitate dalla Conferenza dei presidenti di circoscrizione di riferimento territoriale riunita sotto la presidenza del sindaco o suo delegato.”.

### **Nota all'articolo 90**

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 27 luglio 2022, n. 10 (Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e per il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 9 (Associazioni ed enti del terzo settore)

1. La Regione sostiene le attività delle associazioni e degli enti del terzo settore, come definiti dalla normativa nazionale vigente, che perseguono finalità di solidarietà sociale, sanitaria e socio-sanitaria a sostegno dei pazienti affetti da DNA e dei loro familiari.

2. La Regione può avvalersi, direttamente o attraverso i centri dedicati delle diverse aziende sanitarie locali e ospedaliere competenti, della collaborazione di enti e associazioni per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2 bis. La Regione può avvalersi e sostenere gli enti del terzo settore, regolarmente accreditati, che mettono a disposizione personale specializzato e spazi idonei a fornire, ai soggetti affetti da DNA, assistenza durante l'assunzione dei pasti.”.

### **Nota all'articolo 91**

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 10/2022, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11 (Disposizioni attuative)

1. Le modalità di attuazione della presente legge sono stabilite dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa con l'adozione di linee guida per il riconoscimento, la presa in carico e la cura dei pazienti affetti da DNA.

2. Le linee guida di cui al comma 1 definiscono in particolare:

a) i criteri per il potenziamento e la realizzazione di centri e strutture, ambulatoriali e ospedalieri, residenziali e semiresidenziali a diversa intensità di cura, sia in ambito nutrizionale che psichiatrico, al fine di fornire un'offerta di salute adeguata ai differenti livelli di gravità di malattia;

b) i percorsi clinico-assistenziali diversificati e flessibili per rispondere ai bisogni clinici e psico-socio-educativi dei pazienti con DNA e delle loro famiglie;

c) le modalità di assistenza all'assunzione dei pasti ai soggetti affetti da DNA, tramite un intervento mirato anche presso il domicilio in cui dimora il paziente o presso le strutture messe a disposizione da enti del terzo settore, regolarmente accreditati, al fine di accertare il rispetto del programma socio-sanitario prescritto;

d) le modalità di svolgimento delle campagne di informazione e sensibilizzazione;

- e) gli obiettivi e le modalità di erogazione delle attività di formazione e di aggiornamento professionale rivolte al personale sanitario, medico e socio-assistenziale;
- f) le modalità di attivazione dei percorsi formativi rivolti ai nuclei familiari delle persone affette da DNA;
- g) le procedure di attivazione del "codice lilla" presso il pronto soccorso di ogni ospedale;
- h) le modalità di attivazione delle attività di screening per il riconoscimento dei DNA in ambito scolastico, sportivo e di aggregazione giovanile;
- i) la composizione e l'organizzazione delle équipes multidisciplinari e delle équipes integrate che operano all'interno dei contesti di cura;
- l) le procedure di monitoraggio dei flussi informativi inerenti all'attività di prevenzione, diagnosi e cura dei DNA;
- m) le modalità di promozione della ricerca sulla materia, d'intesa con gli atenei universitari.”.

### ***Nota all'articolo 92***

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 19 gennaio 2023, n. 1 (Disposizioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema dell'emergenza-urgenza), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1 (Finalità)

1. Le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, per affrontare la carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario regionale e delle discipline ad essi collegati ed al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, ricorrono, per il tempo strettamente necessario, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, è aumentata, sino a euro 100 lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.
2. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.”.

### ***Nota all'articolo 93***

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 2023, n. 2 (Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3 (Percorsi formativi)

1. Nel rispetto della tutela della salute pubblica, l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing è consentito previo possesso di un attestato di frequenza e profitto, in esito al superamento di un apposito esame, al termine di specifici percorsi formativi volti a garantire l'acquisizione di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno all'apparato cutaneo che possono derivare dalle tecniche impiegate.
2. I percorsi formativi prevedono:
  - a) un corso teorico-pratico di almeno millecinquecento ore complessive per l'esercizio dell'attività di tatuaggio, di cui cinquecento ore di tirocinio o, in tutto o in parte, di laboratorio, al termine del quale è rilasciato dalla Regione l'attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti, previo superamento di apposito esame;
  - b) un corso teorico-pratico di almeno cinquecento ore per l'esercizio dell'attività di piercing, di cui duecento ore di tirocinio, al termine del quale è rilasciato dalla Regione l'attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti, previo superamento di apposito esame.
3. Il completamento di uno dei percorsi formativi di cui al comma 2 esonera dalla frequenza delle ore di lezione dedicate a materie in comune in caso di partecipazione ad altro corso di cui al medesimo comma.
4. Sono requisiti per l'accesso ai percorsi formativi di cui al comma 2:
  - a) il compimento del diciottesimo anno di età;
  - b) l'adempimento dell'obbligo scolastico.
5. Il regolamento attuativo di cui all'articolo 10 stabilisce la disciplina di dettaglio per il percorso professionale e formativo dei profili professionali delle singole attività, fatti salvi i principi statali in materia di professioni.
6. I corsi di cui al comma 2 sono tenuti da soggetti formatori accreditati e autorizzati dalla Regione, conformemente alle norme vigenti in materia di formazione.
7. Gli obblighi formativi di cui al comma 1 non si applicano agli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dell'attestato di competenza regionale afferente al profilo professionale di operatore di tatuaggi e piercing, conseguito a seguito di corsi riconosciuti dalla Regione e realizzati da enti accreditati alla formazione in Piemonte, ovvero esercitano le attività di tatuaggio e piercing, secondo la normativa vigente.
- 7 bis. Gli obblighi formativi riferiti all'attività di piercing non si applicano agli operatori che eseguono il piercing al lobo dell'orecchio.
8. Chi esercita l'attività di tatuaggio e piercing, esclusi i soggetti che eseguono il piercing al lobo dell'orecchio, è tenuto a partecipare ogni quattro anni a corsi di aggiornamento autorizzati dalla Regione e erogati dai soggetti accreditati.

9. Gli oneri derivanti dai percorsi formativi, compresi quelli derivanti dai corsi di aggiornamento, sono a carico dei soggetti partecipanti, senza oneri per il bilancio regionale.”.

#### ***Nota all'articolo 94***

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 2/2023, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 15 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Ferma restando l'immediata applicazione dell'articolo 4, chi già esercita le attività di tatuaggio o piercing si adegua ai requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'articolo 10, nonché agli obblighi di aggiornamento professionale, di cui all'articolo 3, comma 8, ivi compresi i lavoratori dipendenti, secondo le modalità e i termini stabiliti nel suddetto regolamento.

2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 7, nonché i soggetti che eseguono il piercing al lobo dell'orecchio, possono continuare le attività già in corso secondo le modalità e i termini stabiliti dalla presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'articolo 10, compresi gli obblighi di aggiornamento professionale.

3. I comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge e al regolamento attuativo di cui all'articolo 10 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.

3 bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento attuativo di cui all'articolo 10, possono essere avviate edizioni corsuali sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2016, n. 20-3738, sino al rilascio delle attestazioni finali, valide per lo svolgimento dell'attività.”.

#### ***Nota all'articolo 95***

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 (Individuazione e variazione delle aree sciabili e di sviluppo montano)

1. I comuni, sentiti i gestori, propongono con propria deliberazione alla Regione le aree sciabili e di sviluppo montano dagli stessi individuate, in coerenza con la pianificazione regionale e con il piano paesaggistico regionale all'interno delle quali evidenziano:

a) le aree sciabili e di sviluppo montano già attrezzate e quelle eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione o di riordino;

b) le aree sciabili e di sviluppo montano parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse;

c) le nuove aree sciabili e di sviluppo montano;

d) le zone nelle quali sia possibile la realizzazione dei bacini idrici necessari per l'innevamento programmato;

e) le variazioni delle aree sciabili e di sviluppo montano precedentemente individuate;

f) le aree destinate, durante il periodo estivo, alla pratica di attività ludico-sportive e ricreative.

1 bis. Per gli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riordino, anche intesi come riqualificazione e razionalizzazione delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui al precedente comma, si intendono quelli necessari a rendere le aree sciabili e di sviluppo montano, esistenti o di nuova individuazione, più rispondenti a criteri di razionalità, funzionalità ed efficienza. Tali interventi, fatte salve le disposizioni normative, i piani e le misure in materia paesaggistica, ambientale, ecologica e di conservazione della Rete Natura 2000, comprendono le sostituzioni, l'adeguamento e la trasformazione, anche su altro sedime, delle attrezzature ed impianti esistenti, il potenziamento e l'efficientamento delle attrezzature ed impianti, il completamento, anche in ampliamento, delle aree sciabili e di sviluppo montano mediante nuove realizzazioni, finalizzate ad una migliore sostenibilità di gestione, integrazione ambientale e coordinamento delle stesse con le realtà confinanti.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa alla Regione, che approva l'individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano con deliberazione della Giunta regionale entro centocinquanta giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine, l'individuazione e variazione delle aree sciabili si intende approvata.

2 bis. Le aree definite dal presente articolo, comprensive della segnaletica, sono individuate con deliberazione della Giunta regionale con l'indicazione al loro interno delle piste da sci e di raccordo dotate dei requisiti di cui all'articolo 8 del d.lgs. 40/2021.”.

#### ***Nota all'articolo 96***

- Il testo dell'articolo 5 bis della legge regionale 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 bis (Pianificazione degli interventi urbanistici nelle aree sciabili e di sviluppo montano)

1. I comuni, nel rispetto delle leggi regionali vigenti, contestualmente alla deliberazione di cui all'articolo 5, comma 1, avviano il procedimento di adeguamento del Piano regolatore generale comunale (PRGC) ai sensi dell'articolo 17,

comma 5 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), se il PRGC è adeguato al Piano per l'assetto idrogeologico; in caso contrario i comuni avviano il procedimento di cui all' articolo 17, comma 4 della l.r. 56/1977 .

2. Nelle aree sciabili e di sviluppo montano il PRGC impone le limitazioni all'edificazione e all'uso del suolo necessarie e fissa le relative modalità d'intervento, consentendo esclusivamente:

a) la ristrutturazione degli edifici esistenti con eventuale cambio di destinazione d'uso;

b) limitati ampliamenti degli edifici esistenti;

c) nuove edificazioni con finalità necessarie all'esercizio delle attività agricole o delle attività di cui all'articolo 4, comma 1;

d) la realizzazione di pubblici esercizi e le attività commerciali necessari connessi alla pratica degli sport montani invernali o estivi.

2 bis. I cambi di destinazione d'uso non sono ammessi per i fabbricati aventi destinazione agricola e per quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 2.

3. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza e delle necessità di ammodernamento e miglioramento degli impianti e delle piste, fatte salve le disposizioni più restrittive imposte dal piano regolatore generale comunale (PRGC) e dal piano paesaggistico regionale, non è consentito realizzare recinzioni fisse e piantumazioni, né effettuare nuove edificazioni, compresi solarium o dehors fissi a carattere permanente, fuori terra ad una distanza inferiore a venti metri dal confine esterno su entrambi i lati degli impianti di risalita, nel rispetto dei franchi minimi laterali previsti dal decreto del Direttore generale per il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 novembre 2012, n. 337 (Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Armonizzazione delle norme e delle procedure con il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, di attuazione della direttiva europea 2000/9/CE), delle attrezzature complementari e delle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), c), d), e), g); nel caso in cui l'impianto di risalita interferisce con il centro o nucleo abitato, le distanze minime da rispettare sono quelle stabilite dal decreto direttoriale 337/2012, dal codice civile e dal PRGC. Le limitazioni di cui al presente comma si applicano all'interno dell'area sciabile sino al confine della stessa così come individuata dal comune; all'esterno dell'area sciabile vige la regolamentazione urbanistica comunale, la quale non può prevedere nuove edificazioni fuori terra ad una distanza inferiore minima di ventri metri dalle piste; si applica il comma 4 bis agli edifici esistenti ricadenti entro la medesima distanza.

4. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 3 è consentita la ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti ed il loro eventuale ampliamento, avente un volume non superiore al 20 per cento del volume esistente, da realizzarsi sul lato opposto a quello della pista o dell'infrastruttura, o sul filo di fabbricazione esistente, o sopraelevando, nel rispetto del filo di fabbricazione, il fabbricato esistente. In ogni caso, le ristrutturazioni e gli ampliamenti sono realizzati in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti previsti all'articolo 9 all'interno degli ambienti abitativi. All'interno delle fasce di rispetto di cui al presente comma è consentito realizzare le infrastrutture, gli accessori e le pertinenze di cui all'articolo 4, comma 1.

4 bis. Nei casi in cui la fascia di rispetto delle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), c), d), e), g) e delle attrezzature complementari interferisce con il centro o nucleo abitato di cui al comma 3, gli ampliamenti degli edifici in essa ricadenti, anche superiori al 20 per cento del volume esistente, se previsto dal PRGC, sono realizzati in modo da non ridurre la distanza tra il filo di fabbricazione e le piste o le attrezzature complementari.

4 ter. Costituisce filo di fabbricazione esistente il perimetro dell'area occupata da fabbricati o da solarium o dehors fissi e a carattere permanente esistenti, legittimamente realizzati e in aderenza all'edificio principale. E' facoltà dei comuni individuare ulteriori limitazioni nell'individuazione dei fili di fabbricazione. In caso di ampliamento degli edifici esistenti sul filo di fabbricazione di solarium o dehors fissi, non è consentita una ulteriore realizzazione di tali strutture che sposti il filo di fabbricazione originario.

5. Nelle aree comprese nelle fasce di rispetto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all' articolo 27, comma 9 della l.r. 56/1977.

6. Nell'applicazione delle disposizioni dei commi 2, 3, 4, 4 bis e 5 sono comunque rispettati e mantenuti i requisiti di sicurezza per la gestione delle piste all'interno dell'area sciabile e di sviluppo montano.

7. Sui terreni gravati da uso civico, ricompresi nelle aree sciabili e di sviluppo montano, l'esercizio del relativo diritto è comunque assicurato agli aventi titolo nel periodo dell'anno durante il quale non viene praticata l'attività invernale ed estiva subordinatamente a quanto previsto dall'articolo 21, comma 6.

8. Il PRGC, nel rispetto della normativa paesaggistica, idrogeologica e sismica, può prevedere, al fine dello sviluppo delle aree sciabili e di sviluppo montano, la riqualificazione a fini turistico-ricettivi dei fabbricati anche funiviari di cui all'articolo 4, comma 1 dismessi e la loro volumetria può essere recuperata a destinazione turistico-ricettiva attraverso idonei strumenti urbanistici e può anche essere rilocalizzata nella misura dell'80 per cento in aree idonee già compromesse o a completamento del tessuto urbanizzato. In tali casi, ai fabbricati oggetto di riqualificazione non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 12, comma 6 della l.r. n. 74/1989. In caso di rilocalizzazione, anche ai fini della parificazione del consumo di suolo, il fabbricato originario e tutti gli impianti connessi devono essere preventivamente demoliti, ripristinando completamente l'area dal punto di vista paesaggistico e ambientale.”.

## *Nota all'articolo 97*

- Il testo dell'articolo 28 bis della legge regionale 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 28 bis (Attività di volo in zone di montagna)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente naturale e la difesa dall'inquinamento acustico, nelle zone della Regione site ad altitudine superiore a 800 metri sul livello del mare, pari a 2625 piedi, l'atterraggio e il decollo di aeromobili a motore, nonché il sorvolo delle stesse a quote inferiori a 500 metri, pari a 1.640 piedi dal suolo, sono soggetti ad autorizzazione.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate dal comune competente per territorio o dall'Unione montana di comuni, se delegata, fermo restando:

a) il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di conservazione e gestione della fauna selvatica se il decollo, il sorvolo o l'atterraggio interessano le oasi di protezione della fauna di cui all' articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), volto altresì a contribuire all'individuazione delle rotte e delle aviosuperfici ed elisuperfici di base e di recupero in relazione ai territori interessati;

b) l'autorizzazione rilasciata dal soggetto gestore se il decollo, il sorvolo o l'atterraggio, interessano le aree naturali protette di cui all' articolo 10 della l.r. 19/2009 e le aree della rete Natura 2000, nel rispetto delle misure di tutela e conservazione della biodiversità e delle procedure di valutazione di incidenza di cui all'articolo 43 della medesima legge regionale;

c) il rispetto delle finalità e delle misure di tutela ambientale se il decollo, il sorvolo o l'atterraggio interessano le restanti aree della rete ecologica regionale di cui all' articolo 2 della l.r. 19/2009.

c bis) il rispetto delle finalità e delle misure di tutela paesaggistica se il decollo, il sorvolo o l'atterraggio interessano le aree oggetto di tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i decolli avvengono da aviosuperfici ed elisuperfici di base e di recupero identificate nel rispetto della normativa vigente e individuate con apposito provvedimento dal comune competente per territorio o dall'unione montana di comuni, se delegata, dandone comunicazione ai soggetti competenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'atterraggio in quota è consentito esclusivamente in aree identificate nel rispetto della normativa vigente e individuate con apposito provvedimento dal comune competente per territorio o dall'unione montana di comuni, se delegata, dandone comunicazione ai soggetti competenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

5. Fermo restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e le procedure di valutazione d'incidenza di cui all' articolo 43 della l.r. 19/2009 , nonché l'autorizzazione del comune competente per territorio o dell'unione montana dei comuni, se delegata, il volo in zone di montagna finalizzato all'esercizio dell'attività di trasporto di sciatori con elicottero e di discesa fuori pista degli sciatori trasportati, di seguito denominato eliski, è consentito, esclusivamente nei comuni sul cui territorio insistono impianti di risalita o di innevamento programmato attivi ovvero nei comuni dove veniva svolta l'attività di eliski sino alla data del 30 giugno 2016, nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 maggio di ogni anno in tutte le piazzole autorizzate, comunicando preventivamente alle stazioni locali del soccorso i dati relativi di cui al comma 9, lettere b), c), d). I voli di interconnessione fra i comuni nei quali è attiva la pratica di eliski sono regolamentati con specifico accordo fra i soggetti interessati nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Fatte salve le altre disposizioni di cui al presente articolo, l'attività di eliski è consentita nelle aree naturali protette di cui all' articolo 10 della l.r. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000, previa autorizzazione del soggetto gestore e effettuazione della procedura di valutazione d'incidenza di cui all' articolo 43 della l.r. 19/2009 .

7. Le piazzole già utilizzate ed autorizzate per l'attività di eliski alla data del 30 giugno 2016, qualora giudicate negativamente nell'ambito di procedure di valutazione di incidenza nelle annualità successive fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, come sostituito dalla deliberazione legislativa (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 'Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna' e adeguamento al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 'Attuazione dell' articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86 , recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali') approvata dal Consiglio regionale in data 1° dicembre 2021, possono essere nuovamente individuate ai sensi del presente articolo, previo l'espletamento di una nuova procedura di valutazione di incidenza.

8. L'eliski è regolamentato da apposita convenzione onerosa stipulata fra il soggetto che offre al pubblico il servizio di eliski, individuato nel rispetto della legislazione vigente, e il comune competente per territorio o l'unione montana di comuni, se delegata, che ne dà comunicazione alla Regione e agli organi di vigilanza. I proventi derivanti dalla convenzione sono impiegati dal comune sul territorio per le finalità di cui alla presente legge.

9. La convenzione di cui al comma 8 contiene, in particolare:

a) il numero massimo di voli giornalieri e di elicotteri da utilizzare per l'organizzazione dell'attività determinato dal comune o dall'unione montana di comuni, se delegata. Gli elicotteri sono dotati di certificato acustico conforme ai requisiti più restrittivi del pertinente capitolo dell'edizione in vigore dell'annesso 16, volume 1, dell'International Civil Aviation Organization (ICAO) o di norme equivalenti, nonché conformi a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di trasporto aereo ed elicotteristico;

- b) l'individuazione delle piazzole di decollo e di atterraggio e gli itinerari di volo determinati dal comune o dall'unione montana di comuni, se delegata. Gli itinerari sono percorsi nel rispetto del concetto di crociera silenziosa quale modalità per il contenimento del rumore e delle condizioni meteorologiche locali, con possibilità per il comandante dell'aeromobile di adattare le rotte alle stesse, al fine di ridurre i fattori di rischio da ciò derivanti;
- c) le modalità per assicurare i collegamenti dei gruppi via radio durante le discese in sci, al fine di rendere possibile e tempestivo l'intervento dell'organizzazione della protezione civile nelle operazioni di soccorso;
- d) il calendario di esercizio della pratica dell'eliski determinato dal comune o dall'unione montana di comuni, se delegata, nonché i relativi orari di svolgimento. Il calendario deve prevedere nei giorni festivi tra quelli autorizzati per eliski, da riservare ai praticanti lo sci - escursionismo o con racchette da neve, escludendo sugli stessi percorsi il sorvolo dell'elicottero;
- e) il piano di monitoraggio, limitatamente alle attività che interessano, direttamente e indirettamente, le aree della rete Natura 2000 e le oasi di protezione della fauna di cui all' articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 157/1992, contenente le metodologie, le componenti e gli indicatori. Il piano, redatto dall'ente concedente e con spese a carico del gestore del servizio di eliski, valuta le eventuali conseguenze negative derivanti dalla pratica dell'eliski sulla dinamica delle popolazioni della fauna alpina protetta presente nei territori interessati. Le risultanze del monitoraggio sono comunicate entro il 20 settembre di ogni anno dal comune o dall'unione montana di comuni, se delegata, ai soggetti competenti di cui al comma 2, lettere a) e b), alla Regione e agli organi di vigilanza. Allo scadere dell'autorizzazione di cui al comma 2 viene consegnata la relazione consuntiva dell'attività svolta;
- f) il monitoraggio del manto nevoso nelle zone di attività è effettuato prima della discesa fuoripista dai maestri di sci o dalle guide alpine; il gestore del servizio di eliski pubblica sul proprio sito internet, per ogni giorno di attività, il link al bollettino ufficiale valanghe di ARPA Piemonte.
10. Gli sciatori che si avvalgono del servizio di eliski devono essere muniti di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, quali l'apparecchio di ricerca dei travolti in valanga (ARTVA), la pala e la sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso e autosoccorso e sono sempre accompagnati:
- a) sull'aeromobile da un maestro di sci o da una guida alpina;
- b) in discesa da maestri di sci o da guide alpine, in numero tale da garantire la massima sicurezza agli sciatori a seconda delle difficoltà dei tracciati e delle condizioni meteorologiche e del manto nevoso, fermo restando che non è richiesta la tracciatura dei percorsi con sistemi GPS e che nella discesa sui tracciati fuori pista vanno ridotti i fattori di rischio.
11. Le previsioni dei piani di volo sono preventivamente comunicate dal gestore del servizio di eliski al comune competente per territorio o all'unione montana di comuni, se delegata, e agli organi di vigilanza. Al termine delle operazioni, il gestore comunica ai medesimi soggetti i piani di volo effettuati e i dati di dettaglio della giornata, comprensivi delle condizioni meteo e nivologiche riscontrate. I piani di volo e i conseguenti dati di dettaglio sono successivamente inviati dal comune competente per territorio o dall'unione montana di comuni, se delegata, agli organi di vigilanza e agli enti di gestione delle aree naturali protette, se interessati ai sensi del comma 13.
12. L'autorizzazione all'attività di eliski di cui al comma 2 ha validità di tre anni ed è rinnovabile se permangono le condizioni autorizzative e se le risultanze dell'attività di monitoraggio naturalistico redatte allo scadere dell'autorizzazione non dimostrano un'incidenza ecologica significativa, né fattori di pressione rilevanti sugli habitat e sulle specie tutelate nei siti della rete Natura 2000 interessati, nonché nelle aree naturali protette di cui all' articolo 10 della l.r. 19/2009.
13. I comuni competenti per territorio e le unioni montane di comuni che hanno emesso una autorizzazione e una convenzione per la pratica dell'eliski in atto alla data di entrata in vigore del presente articolo, come sostituito dalla deliberazione legislativa (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 'Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna' e adeguamento al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 'Attuazione dell' articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86 , recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali') approvata dal Consiglio regionale in data 1° dicembre 2021, si adeguano alle disposizioni del presente articolo. Fino all'adeguamento rimangono valide le autorizzazioni in corso.
14. Fatte salve le misure di tutela e conservazione della rete ecologica regionale di cui all' articolo 2 della l.r. 19/2009, le procedure di valutazione di incidenza di cui all'articolo 43 della medesima legge e le relative autorizzazioni, il presente articolo non si applica:
- a) ai servizi di trasporto di suppellettili, materiali e manodopera finalizzati ad attività di lavoro in montagna e di animali da pastorizia;
- b) ai servizi inerenti alla gestione tecnica dei rifugi alpini e delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui all'articolo 4, comma 1;
- c) agli aeromobili utilizzati, su apposita disposizione della pubblica amministrazione, per esigenze pubbliche, per finalità istituzionali o per cause comunque riconosciute di pubblica utilità;
- d) ai voli di addestramento ed allenamento dei piloti.
15. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli aeromobili impiegati per esigenze di ordine pubblico, attività di soccorso e protezione civile, nonché sicurezza pubblica e sicurezza connessa alla gestione degli impianti e delle piste da sci.
16. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e le procedure di valutazione d'incidenza di cui all' articolo 43 della l.r. 19/2009, nonché l'autorizzazione del comune competente per territorio o dell'unione montana dei comuni, se delegata, sono ammessi:

- a) i voli da effettuarsi per il solo recupero dei capi abbattuti della specie cervo. Il servizio è consentito nei soli giorni in cui è autorizzato il prelievo venatorio dalle ore 10,00 alle ore 17,00. Nel caso in cui non sia possibile effettuare il recupero entro le ore 17,00, fermo restando che la chiamata dell'elicottero dovrà avvenire comunque entro le ore 17,00, è autorizzato il recupero entro il giorno successivo. I capi abbattuti devono essere elitrasportati per mezzo di idonei dispositivi di contenimento di trasporto degli animali tali da impedirne la vista durante il trasporto stesso. Il cacciatore, dopo la cattura, deve avvisare la guardia del comprensorio o azienda e la polizia provinciale. È fatto obbligo di comunicare le coordinate di prelievo del capo abbattuto al fine di limitare la tempistica di volo. Compatibilmente con quanto previsto dalle normative di navigazione aerea dell'aeromobile, il sorvolo delle zone di protezione speciale (ZPS) ovvero delle zone speciale di conservazione (ZSC) deve essere limitato allo stretto necessario per il prelievo del capo. Al fine del recupero dei capi abbattuti è necessaria la valutazione di incidenza solo ed esclusivamente nei casi in cui sia necessario l'atterraggio; diversamente, allorché il recupero dei capi abbattuti avvenga senza atterraggio, nella modalità hovering, non è richiesta la valutazione d'incidenza. Rimane fermo il divieto di trasporto di cacciatori;
- b) i voli a servizio di strutture alberghiere, turistico ricettive, abitazioni, rifugi, in quota, limitatamente al trasporto di persone oltre i settanta anni compiuti e di soggetti portatori di handicap, in aree di atterraggio preventivamente autorizzate ai sensi del comma 4;
- c) ai sorvoli, decolli e atterraggi per scopi collegabili a documentati motivi di ricerca scientifica.
17. Eventuali ulteriori limitazioni possono essere disposte dal comune competente per territorio o dall'Unione montana di comuni, se delegata.”.

### **Nota all'articolo 98**

- Il testo dell'articolo 41 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 41 (Gestione della rete Natura 2000)

1. La Regione delega la gestione delle zone speciali di conservazione, dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, di seguito denominate aree della rete Natura 2000, ai soggetti di cui ai commi 2 e 2 bis in attuazione e nei limiti di cui agli articoli 4 e 6 del d.p.r. 357/1997 .

2. La gestione delle aree della rete Natura 2000 è delegata agli enti di gestione delle aree naturali protette se queste risultano territorialmente coincidenti, in tutto o in parte.

2 bis. Se le aree della rete Natura 2000 non sono coincidenti in tutto o in parte con le aree naturali protette, la gestione è delegata, sentiti gli enti locali interessati, a:

a) enti di gestione di aree naturali protette limitrofe;

b) province o città metropolitana;

[c) ...] abrogato.

[d) ...] abrogato.

3. La Giunta regionale delega la gestione delle aree della rete Natura 2000 con deliberazione che, sulla base di apposite convenzioni, definisce:

a) i termini e le modalità di svolgimento delle funzioni del soggetto gestore;

b) il perimetro dell'area a scala adeguata, le esigenze di tutela, le particolarità, gli obiettivi generali e specifici di conservazione, nonché il quadro socio-economico e culturale;

c) le prospettive di valorizzazione;

d) le risorse necessarie per la gestione.

4. Se il territorio delle aree della rete Natura 2000 incide su più comuni, per garantire il coordinamento gestionale, la Giunta regionale stabilisce la forma gestionale più idonea.

5. Previo parere vincolante della Giunta regionale, i soggetti gestori possono sub-delegare, in tutto o in parte, la gestione delle aree a loro delegate ad altri soggetti pubblici, regolando i rapporti intercorrenti con apposite convenzioni.

5 bis. Gli enti di gestione delle aree naturali protette delegati nella gestione di aree della rete Natura 2000 non coincidenti, in tutto o in parte, con le aree protette, sub delegano, previo parere vincolante della Giunta regionale specificamente riferito alla valutazione della sussistenza di figure professionali in possesso delle necessarie competenze tecniche, la gestione dei territori non coincidenti, su richiesta dei soggetti di cui al comma 2 bis, lettera b), regolando i rapporti intercorrenti con apposite convenzioni.

6. Per l'attuazione degli interventi di conservazione e di valorizzazione il soggetto gestore ricerca la collaborazione dei privati proprietari, con i quali stipula accordi di gestione, oppure con gli imprenditori agricoli, con i quali stipula apposite convenzioni ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ).

7. Ove consentita, la gestione venatoria nelle aree della rete Natura 2000 è affidata, ai sensi della l.r. 70/1996 , ai comitati di gestione dei comprensori alpini e degli ambiti territoriali di caccia o ai titolari della concessione regionale delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie, che la esercitano sentito il soggetto gestore di tali aree e coerentemente agli obiettivi di conservazione.

8. La delega della gestione delle aree della rete Natura 2000 è esercitata nel rispetto delle norme regolamentari, delle direttive e delle prescrizioni tecniche emanate dalla Regione.

9. In caso di grave e persistente inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale invita i soggetti gestori a provvedere assegnando un congruo termine, trascorso inutilmente il quale provvede direttamente al compimento degli atti relativi in sostituzione dei soggetti gestori.

10. In caso di ulteriore e persistente inattività o di violazioni di legge oppure di non adeguamento alle norme regolamentari, alle direttive e alle prescrizioni tecniche regionali, la Giunta regionale, sentito il soggetto delegato, può revocare la delega.”.

### **Nota all'articolo 99**

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1 (Oggetto)

1. La Regione, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti dal diritto dell'Unione europea e dell' articolo 117 della Costituzione e nel rispetto della normativa statale, disciplina la pianificazione e l'esercizio delle attività di coltivazione delle cave, nonché la tutela e la salvaguardia dei giacimenti attraverso modalità di coltivazione ambientalmente compatibili e l'utilizzo integrale e adeguato delle risorse delle cave in funzione delle loro caratteristiche, in un contesto di tutela delle risorse naturali.

2. La presente legge disciplina le attività che comportano modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, dirette all'estrazione, a fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione, dei materiali appartenenti alla seconda categoria dell' articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno).

3. Nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale e lacuale è vietata l'estrazione di materiali litoidi, che non è comunque normata dalla presente legge.

4. Il divieto di cui al comma 3 non si applica alle estrazioni che derivano da interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque ed alla rinaturazione dei corsi d'acqua.

5. Gli interventi di cui al comma 4 sono individuati dalla pianificazione di bacino e dalle direttive che compongono il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Po (PAI) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

6. Gli interventi di cui al comma 4 che prevedono l'asportazione di materiale litoide e che interessano, anche solo parzialmente, aree non demaniali sono soggetti alle procedure di cui alla presente legge.

7. L'estrazione dal proprio fondo di materiale da utilizzarsi esclusivamente per la propria abitazione o per interventi su fondi di proprietà, su fabbricati rurali che insistono su tali fondi o sulle reti irrigue ad essi asservite, ovvero per opere agricole che insistono su fondi di proprietà, nonché l'attività di spietramento superficiale dei fondi agricoli, se non comportano commercializzazione, non sono soggette all'autorizzazione prevista dalla presente legge né alle altre disposizioni in essa contenute.

7 bis. Sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare alla Città metropolitana di Torino o alla provincia territorialmente competente gli interventi di bonifica agraria e di miglioramento fondiario l'utilizzo, in sostituzione di materiali da cava, per volumi di scavo calcolati dalle sezioni di progetto per l'intervento complessivo svolto in unica soluzione, inferiori contemporaneamente alle seguenti soglie:

a) seimila metri cubi totali e tremila metri cubi per ettaro di superficie dei terreni interessati dagli interventi, qualora l'asportazione sia per ricavare aggregati per le costruzioni e infrastrutture, o per materiali industriali;

b) seimila metri cubi totali e duecento metri cubi per ettaro, qualora l'asportazione sia per ricavare materiali lapidei destinati quali pietre ornamentali. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, si applica l'articolo 19 bis, comma 3, della legge 241/1990.

8. Sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui alla presente legge gli interventi di bonifica agraria e di miglioramento fondiario, regolamentati nel piano regionale delle attività estrattive di cui all'articolo 4, che comportano l'estrazione di materiali oggetto di commercializzazione o di conferimento al di fuori dei propri fondi, purché i volumi scavati siano superiori alle soglie indicate all'articolo 1, comma 7 bis.

8 bis. I progetti di intervento che comportano modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, che non sono finalizzati alla realizzazione di interventi estrattivi, ma che rientrano nella definizione di cantiere di grandi dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere u) e v) del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell' articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 ) e prevedono la commercializzazione di materiali appartenenti alla seconda categoria di cui all' articolo 2 del regio decreto 1443/1927 al di sopra della soglia di seimila metri cubi calcolati dalle sezioni di progetto per l'intervento complessivo, non sono assoggettati alle procedure autorizzative disciplinate dalla presente legge, bensì a una comunicazione alla regione, alla Città metropolitana di Torino o alla provincia e al comune territorialmente competente da trasmettere in via telematica contestualmente alla trasmissione del piano di utilizzo di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 120/2017 o della dichiarazione di cui agli articoli 20, 21 e 22 del medesimo decreto. Per questi progetti è dovuto il pagamento dell'onere del diritto di escavazione di cui all'articolo 26.

8 ter. Per gli scavi dei cantieri di piccole dimensioni, come definiti all' articolo 2, comma 1, lettera t) del d.p.r. 120/2017, la comunicazione di cui al comma 8 bis non è richiesta e non è dovuto il pagamento dell'onere del diritto di escavazione di cui all'articolo 26.”.

### ***Nota all'articolo 100***

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 23/2016, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 7 (Efficacia del PRAE)

1. Il PRAE ha valore di piano settoriale a valenza territoriale ed è coerente con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e settoriale, di cui recepisce le indicazioni relative agli aspetti connessi alla disciplina di propria competenza. Nelle procedure autorizzative per le attività estrattive di competenza della Regione, della Città metropolitana di Torino e delle province, il PRAE costituisce riferimento prioritario per la valutazione della coerenza con il sistema della pianificazione, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni generali o di settore contenute in piani o norme di legge, successive alla sua approvazione.

2. Il PRAE ha valore di strumento sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica locale relativamente alle individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi, nonché per le previsioni riguardanti i siti estrattivi esistenti e i loro ampliamenti all'interno dei bacini estrattivi, purché nei limiti dimensionali e qualitativi e secondo le modalità e i criteri localizzativi indicati nel PRAE stesso. In tale caso, le previsioni del PRAE sostituiscono automaticamente le eventuali diverse previsioni contenute negli strumenti urbanistici, se non sono relative ad aree urbanizzate o destinate allo sviluppo urbanistico o infrastrutturale e se la destinazione d'uso prevista dal progetto di coltivazione al termine della coltivazione stessa, se diversa da quella iniziale, non è vietata dal PRAE. La presenza di tali previsioni deve essere espressamente evidenziata, a pena di inefficacia delle stesse, nell'atto di adozione e di approvazione del PRAE. A tali previsioni, all'atto dell'adozione, sono applicate le misure di salvaguardia di cui all' articolo 58 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo).

3. All'interno dei bacini estrattivi, nel caso in cui l'attività estrattiva non sia stata individuata nel PRAE, ai fini dell'approvazione della variante urbanistica si procede ai sensi dell'articolo 8.

4. Al di fuori dei bacini estrattivi, come individuati e perimetrati nel PRAE, non è possibile l'esercizio dell'attività estrattiva. E' fatta salva l'eventuale apertura e coltivazione di cave di cui all'articolo 14 necessaria per la realizzazione di opere pubbliche per le quali non è possibile l'utilizzo di materiali disponibili in cave già autorizzate. In tale caso, se necessario ai fini dell'approvazione della variante urbanistica, si procede ai sensi dell'articolo 8. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma gli interventi di cui all'articolo 1, commi 7 bis e 8, che sono autorizzati, secondo quanto ivi indicato, anche al di fuori dei bacini estrattivi perimetrati nel PRAE.

4 bis. Per gli interventi di cui al comma 4 sono comunque fatti salvi i principi generali delle norme in materia ambientale di cui alle parti prima e seconda del d.lgs. 152/2006, nonché le norme in materia di sottoprodotti di cui all'articolo 184 bis del decreto medesimo e alle relative norme attuative. Tali interventi sono soggetti al monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 2.

5. Le previsioni di destinazione contenute nel PRAE ai sensi del comma 2, sono immediatamente efficaci e sostitutive di quelle eventualmente difformi presenti negli strumenti urbanistici comunali. Le opere e gli impianti fissi a servizio dei siti estrattivi sono considerati di pubblico interesse.

6. I comuni, in occasione della prima variante generale o di una specifica variante strutturale al proprio strumento urbanistico, recepiscono le previsioni del PRAE.”.

### ***Nota all'articolo 101***

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 29 (Controllo e vigilanza)

1. La struttura regionale competente per materia approva gli statuti e le relative modifiche, le fusioni, le trasformazioni e le estinzioni delle associazioni e fondazioni di diritto privato derivanti dalla trasformazione delle IPAB, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto 'n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ') e dalle norme regionali attuative.

1 bis. Il patrimonio delle Istituzioni trasformate in fondazioni o associazioni è soggetto ai seguenti vincoli e prescrizioni:

a) mantenimento del vincolo di destinazione indicato nello statuto e tavola di fondazione, esclusivamente per finalità sociali;

b) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni di valore storico e monumentale e di notevole pregio artistico per i quali vigono le prescrizioni in tema, di cui al decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

c) indisponibilità dei beni espressamente destinati allo svolgimento delle attività statutarie;

d) obbligo di trasmissione dell'atto definitivo di dismissione, alienazione o trasformazione di beni immobili o titoli o trasferimento o costituzione di diritti reali di godimento o garanzia sui beni costituenti patrimonio disponibile dell'ente alla struttura regionale competente per materia, entro i termini, nei casi e secondo le modalità definiti dal provvedimento della Giunta regionale, di cui all'articolo 16, comma 5;

e) divieto di procedere, anche in forma parziale, senza espressa autorizzazione della struttura regionale competente, ad alienazioni o trasformazioni di beni immobili, alla cessione di titoli, alla costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sugli stessi in relazione ai beni costituenti patrimonio indisponibile dell'ente, salvo che ciò risulti indispensabile per fronteggiare effettive esigenze di reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per il mantenimento, il miglioramento del patrimonio indisponibile e per il potenziamento delle attività istituzionali, nei casi e secondo le modalità ed i termini definiti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 5, con esclusione di destinare i proventi al finanziamento delle spese di parte corrente o alla copertura di eventuali disavanzi di bilancio.

1 ter. Qualora nei confronti degli enti di cui al comma 1 venga disposta l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), gli stessi sono assoggettati al codice del terzo settore, con particolare riferimento agli articoli 4, comma 2, 22, comma 1 bis e, nel caso di fondazioni del terzo settore, altresì all'articolo 90 del medesimo decreto. L'ufficio del registro unico nazionale del terzo settore costituito presso la Regione Piemonte esercita le funzioni di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 207/2001.

2. Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni delle persone giuridiche di diritto privato, originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalità istituzionali, sono inviati alla struttura regionale competente per materia, la quale, ove ravvisi dei contrasti tra gli stessi e l'atto costitutivo o lo statuto, li invia al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 23 del codice civile.”.

### **Nota all'articolo 102**

- Il testo dell'articolo 111 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 111 (Norma finanziaria)

1. Per l'anno 2019 per le spese di parte corrente, derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 13, 15, 54 comma 5, e 73, nonché delle disposizioni in vigore ai sensi dell'articolo 109, comma 5, quantificate in euro 1.621.959,23, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

2. Per l'anno 2019 per le spese in conto capitale, derivanti dall'attuazione degli articoli 13 e 73, nonché delle disposizioni in vigore ai sensi dell'articolo 109, comma 5, quantificate in euro 2.340.000,00, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

3. Per le spese di parte corrente relative agli interventi attuativi del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6 e dell'allegato B di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 6, quantificate per l'anno 2020 in euro 6.860.727,61 e per l'anno 2021 in euro 7.035.727,61, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

4. Per gli anni 2020 e 2021 per le spese in conto capitale relative agli investimenti attuativi del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6 e dell'allegato B di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 6, quantificate in euro 1.600.000,00 annui, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

5. Per l'anno 2019 per le spese di parte corrente relative alla gestione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 80, del SIAP di cui all'articolo 81 e del fascicolo aziendale ed all'aggiornamento dell'Anagrafe di cui all'articolo 82, quantificate in euro 1.306.000,00, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

6. Per l'anno 2019 per le spese in conto capitale relative agli investimenti per l'Agenda digitale di cui all'articolo 80 e per il SIAP di cui all'articolo 81, quantificate in euro 300.000,00, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

7. Per gli anni 2020 e 2021 per le spese di parte corrente relative alla gestione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 80, del SIAP di cui all'articolo 81 e del fascicolo aziendale ed all'aggiornamento dell'Anagrafe di cui all'articolo 82, quantificate in euro 2.906.000,00 in ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

8. Per gli anni 2020 e 2021 per le spese in conto capitale relative agli investimenti per l'Agenda digitale di cui all'articolo 80 e per il SIAP di cui all'articolo 81, quantificate in euro 600.000,00 in ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

9. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative in materia fitosanitaria di cui all'articolo 93, quantificabili in euro 10.000,00, sono introitate su un nuovo capitolo di entrata nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e sono destinate, ai sensi dell'articolo 55, comma 8 ter, del d.lgs. 214/2005, al finanziamento delle spese di parte corrente relative al potenziamento delle attività fitosanitarie che sono allocate su un nuovo capitolo di spesa nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Tali spese sono autorizzate ad avvenuta riscossione delle entrate.

10. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative riscosse ai sensi degli articoli 91, 95, 97, 104 e 105 sono introitate nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 su apposito capitolo di entrata.

10 bis. Agli oneri di spesa corrente di cui all'articolo 43, comma 2 bis, quantificati in euro 50.000 per ciascun anno a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, si fa fronte con le risorse già iscritte nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.”.

### ***Nota all'articolo 103***

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 19 maggio 2021, n. 10 (Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 8 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto regionale, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sostegno, assistenza e informazione agli anziani vittime di delitti contro il patrimonio.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:

a) un quadro delle convenzioni stipulate con gli enti del terzo settore ai sensi dell'articolo 3 e dei servizi erogati nel periodo di riferimento;

b) i criteri, le modalità di concessione e il numero di beneficiari del sostegno economico;

c) gli esiti delle attività svolte ai sensi dell'articolo 7;

d) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e le eventuali criticità emerse con le soluzioni programmate e messe in atto per farvi fronte;

e) i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.

3. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2.

4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.”.

### ***Nota all'articolo 104***

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 19 maggio 2021, n. 11 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi e il sostegno dell'occupazione femminile stabile e di qualità), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 (Misure per promuovere l'occupazione femminile stabile e di qualità)

1. La Regione, nell'ambito della promozione dell'occupazione femminile stabile e di qualità, sostiene e valorizza, secondo le modalità di cui al comma 2, le imprese operanti sul territorio regionale che aderiscono al Registro di cui all'articolo 3.

2. Nel rispetto della normativa vigente, in particolare di quanto previsto all' articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) e previo avviso pubblico, la Regione applica a favore delle imprese di cui al comma 1:

a) una riduzione del 50 per cento dell'aliquota dell'IRAP nel caso di nuove assunzioni di donne lavoratrici per il triennio successivo alla data di sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro;

b) una premialità nella forma di punteggio aggiuntivo, ai fini della valutazione dei progetti presentati nell'ambito di avvisi e bandi regionali.

3. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, con il regolamento di cui all'articolo 7, individua le modalità e i criteri per il riconoscimento dei benefici di cui al comma 2, garantendo la proporzionalità degli stessi al numero di assunzioni effettuate nell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso pubblico.

4. I benefici di cui al comma 2 sono attribuiti nella misura massima stabilita alle imprese pubbliche e private che occupano meno di cento dipendenti le quali, sulla base del rapporto biennale di cui all' articolo 46 del decreto legislativo 198/2006 , non presentano nessun divario retributivo basato sul genere.”.

### **Nota all'articolo 105**

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico 'GAP'), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4 (Competenze della Regione)

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1:

a) realizza l'attività di programmazione per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo patologico nel contesto del piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 6, anche tramite la sezione tematica sul GAP di cui all'articolo 10;

b) assicura costantemente la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, mediante l'Osservatorio epidemiologico delle dipendenze patologiche;

c) promuove la conoscenza, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento degli esercenti, dei lavoratori dipendenti delle sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco con vincita in denaro, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e degli sportelli welfare e dei volontari operanti nelle associazioni con riguardo al gioco d'azzardo patologico, mediante tutti gli strumenti di comunicazione disponibili;

d) disciplina, con deliberazione della Giunta regionale, i corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, in particolare attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, favorendo, altresì, con lo stesso personale formato, la realizzazione di un test di verifica che permette una concreta valutazione del rischio di dipendenza, così come previsto dall'articolo 11, comma 2. I costi per i corsi di formazione degli esercenti e dei lavoratori dipendenti sono a carico dei datori di lavoro e devono essere svolti in orario lavorativo. I gestori di sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco con vincita in denaro, nonché tutto il personale ivi operante, sono tenuti a frequentare i corsi di formazione, con cadenza biennale, da effettuarsi entro sei mesi dall'apertura dell'attività;

e) sostiene gli enti del terzo settore che costituiscono gruppi di mutuo aiuto e auto-aiuto, consulenza, orientamento e sostegno ai singoli e alle famiglie;

f) svolge regolare attività di progettazione territoriale sociosanitaria sul fenomeno del gioco lecito e del gioco d'azzardo patologico, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali (ASL) e gli enti locali;

g) promuove le iniziative delle:

1) associazioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco lecito e del gioco d'azzardo patologico, anche in collaborazione con enti locali, ASL, istituti scolastici e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi;

[2) .] abrogato;

h) collabora con gli osservatori istituiti a livello regionale e nazionale, allo scopo di sviluppare, promuovere, incentivare e valorizzare metodiche di intervento e prevenzione a tutela dei cittadini più esposti.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, pone in essere, a fini educativi, protocolli d'intesa con gli organi istituzionali competenti nelle materie di cui alla presente legge, al fine di contribuire alla diffusione della cultura della legalità nella popolazione giovanile e al recupero sociale e sanitario dei soggetti affetti da dipendenza da gioco.

3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), per le nuove aperture di cui all'articolo 16, i comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco e delle relative pertinenze.

4. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, gli istituti scolastici, le ASL, gli enti e le associazioni operanti in Piemonte che si occupano di informazione e sensibilizzazione dei rischi nella pratica del gioco legale, promuove e sostiene regolarmente iniziative per la prevenzione del GAP volte, in particolare:

- a) all'informazione e all'educazione della popolazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco d'azzardo, anche con riferimento al gioco on line;
- b) a favorire la diffusione di una cultura del gioco rispettosa della salute del cittadino;
- c) a educare al gioco responsabile e alla sensibilizzazione dei rischi derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo nelle scuole della Regione;
- d) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo "Slot, no grazie!" di cui all'articolo 9, comma 1.”.

#### ***Nota all'articolo 106***

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 19/2021, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6 (Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d'azzardo patologico)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, approva con propria deliberazione il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d'azzardo patologico, con validità triennale, al fine di promuovere e incentivare:

a) interventi di monitoraggio e di prevenzione del rischio del gioco d'azzardo patologico mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione, informazione e comunicazione, volte a:

1) accrescere la conoscenza e la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo patologico per i giocatori, specialmente se minori, e le loro famiglie;

2) informare sull'esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da enti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso;

3) informare genitori e famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;

[b) .] abrogato;

c) iniziative volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco lecito sul governo del territorio;

d) assistenza e consulenza telefonica, tramite l'estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il gioco lecito di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenza di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), per la cura e la prevenzione del gioco d'azzardo patologico.

2. Le azioni previste al comma 1 sono costantemente monitorate e raccolte in un report messo a disposizione del Consiglio regionale, qualora ne faccia richiesta.”.

#### ***Nota all'articolo 107***

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 19/2021, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 14 (Azioni di lotta e prevenzione del fenomeno dell'usura e contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata)

1. La Regione, in coerenza con i principi e le azioni volte a prevenire il ricorso all'usura da parte dei soggetti affetti da dipendenza da gioco d'azzardo patologico e delle loro famiglie, promuove, con il coinvolgimento dell'Osservatorio regionale sui fenomeni di usura estorsione e sovraindebitamento di cui alla legge regionale 19 giugno 2017, n. 8 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento), le seguenti attività:

a) la realizzazione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, di campagne di informazione e di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio regionale per favorire una corretta percezione del rischio da gioco d'azzardo patologico;

b) la diffusione della cultura dell'utilizzo corretto e responsabile del denaro al fine di evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d'azzardo patologico e dei loro familiari;

c) la realizzazione, d'intesa con le camere di commercio competenti per territorio, di campagne di informazione e di sensibilizzazione per tutti gli esercenti presenti sul territorio regionale per favorire una corretta percezione del rischio da gioco d'azzardo patologico.

[2. ] abrogato.”.

#### ***Nota all'articolo 108***

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 19 ottobre 2021, n. 25 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 27 (Modifiche all' articolo 20 della legge regionale 5/2018 )

1. 1. Il comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 5/2018 è sostituito dal seguente:

“5. Per l'attuazione dei piani di controllo le province e la Città metropolitana di Torino si avvalgono, oltre che dei soggetti previsti dall'articolo 19 della legge 157/1992, anche delle guardie venatorie volontarie e di cacciatori nominativamente individuati, in possesso di specifica formazione, sulla base di programmi concordati con ISPRA, operanti sotto il coordinamento delle medesime amministrazioni.

2. Il comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 5/2018 è sostituito dal seguente:

“6. Per le azioni di controllo delle specie di fauna selvatica all'interno delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, le province e la Città metropolitana di Torino autorizzano il concessionario che si avvale dei soggetti di cui al comma 5.”.

### ***Nota all'articolo 109***

- Il testo dell'articolo 101 della legge regionale 25/2021, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 101 (Modifiche all' articolo 4 della legge regionale 55/1987 )

1. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al DPCM 10 febbraio 1984) è sostituito con il seguente:

“8. È consentito il trasferimento di campioni biologici relativi a prestazioni di diagnostica di laboratorio ad elevata tecnologia o impegno professionale da una struttura privata, autorizzata ai sensi di legge, ad un'altra struttura pubblica o privata parimenti autorizzata, nel rispetto delle vigenti prescrizioni tecniche a tutela dell'integrità dei campioni e della sicurezza del personale deputato.

2. Dopo l' ottavo comma dell'articolo 4 della l.r. 55/1987 è aggiunto il seguente:

“8 bis. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi dei laboratori di analisi.”.

### ***Nota all'articolo 110***

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 17 (Altezza minima interna dei fabbricati esistenti)

1. Per i fabbricati costruiti con inizio lavori antecedente al 5 luglio 1975 si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

[2. abrogato.3. Il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e dei parametri di aeroilluminazione è assicurato con opere edilizie, quali nuove aperture verso l'esterno dell'edificio, se possibile, o mediante l'installazione di impianti e attrezzature tecnologiche. In particolare, deve essere adeguato in relazione alla destinazione d'uso, al numero degli occupanti prevedendo una maggiore superficie dei vani utilizzabili o la possibilità di una adeguata ventilazione favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali o dall'impiego di mezzi di ventilazione ausiliaria. Per i locali preesistenti si tollera il rapporto tra superficie finestrata e superficie pavimento di un decimo per i vani abitabili e di un sedicesimo per gli altri vani.

4. In caso di interventi edilizi su edifici vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), l'agibilità è concessa anche in deroga al rispetto dei parametri di cui al comma 3, se vincolati alle prescrizioni della competente soprintendenza.”.

### ***Nota all'articolo 111***

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 7/2022, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 19 (Deroghe e requisiti tecnici degli interventi)

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16, comma 3, il recupero dei vani e locali interrati o seminterrati è sempre ammesso anche in deroga ai limiti e alle prescrizioni edilizie dei PRG e dei regolamenti edilizi.

2. Ai fini del contenimento dei consumi energetici, il recupero prevede idonee opere di isolamento termico in conformità alle prescrizioni tecniche in materia contenute nelle norme nazionali, regionali e nei regolamenti vigenti.

3. Se il recupero dei locali seminterrati comporta la creazione di autonome unità ad uso abitativo, i comuni trasmettono alle aziende sanitarie locali (ASL), territorialmente competenti, copia della segnalazione certificata presentata ai sensi dell' articolo 24 del d.p.r. 380/2001 , corredata dall'attestazione sul rispetto dei limiti di esposizione al gas radon stabiliti ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117).

L'efficacia di tale segnalazione è sospesa sino all'acquisizione del parere favorevole dell'ASL a meno che non sia stata acquisita preventivamente.

4. Gli interventi sui beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 sono oggetto di autorizzazione da parte della competente sovrintendenza in base alla normativa vigente.

5. Le pareti interrato devono essere protette mediante intercapedini aerate o con altre soluzioni tecniche della stessa efficacia.

6. Previo parere della competente ASL, è garantita la presenza di idoneo vespaio aerato su tutta la superficie dei locali o altra soluzione tecnica della stessa efficacia, per il contenimento del gas radon.

7. Per il recupero ad uso abitativo, inteso come estensione di un'unità residenziale esistente e solo per locali accessori o di servizio, è sempre ammesso il ricorso ad aeroilluminazione totalmente artificiale, purché la parte recuperata non superi il 50 per cento della superficie utile complessiva dell'unità.

8. Per il recupero ad uso abitativo, inteso come creazione di unità autonome, il raggiungimento degli indici di aeroilluminazione con impianti tecnologici non può superare il 50 per cento rispetto a quanto previsto dai regolamenti locali.”.

### ***Nota all'articolo 113***

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 28 ottobre 2022, n. 17 (Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti dal nucleo familiare di origine), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1 (Finalità e principi generali)

1. La Regione, con la presente legge, tutela il diritto del minore a crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, secondo quanto disposto dall' articolo 1, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), rimuovendo gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione anche attraverso un'opera di sostegno economico, sociale e psicologico ai genitori e, in mancanza di essi, ai parenti entro il quarto grado.

2. Ai sensi dell' articolo 1, comma 5, della legge 184/1983 , il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

3. La persona minore di età, in considerazione della sua fase di sviluppo cognitivo, deve essere ascoltata con riferimento agli interventi pianificati e proposti dai servizi sociali e sanitari rispetto alla sua tutela e alla sua crescita, in quanto ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione in modo consona alle sue capacità, per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà.

[4 .] abrogato.

[5 .] abrogato.”.

### ***Nota all'articolo 114***

- Il testo dell' articolo 2 della legge regionale 17/2022, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 (Prevenzione degli allontanamenti)

1. Nella Regione l'allontanamento di un minore dal nucleo familiare di origine per cause di fragilità o inadeguatezza genitoriale salva diversa prescrizione dell'autorità giudiziaria può essere praticato da parte dei servizi solo successivamente all'attuazione di un progetto educativo familiare (PEF) pertinente e dettagliato, costruito con la famiglia, contenente obiettivi di cambiamento e miglioramento delle relazioni familiari possibili e verificabili, che abbia almeno la durata semestrale, e comprenda interventi di recupero della capacità genitoriale della famiglia, la rimozione delle cause che impediscono l'esercizio della sua funzione educativa e di cura e il sostegno alla famiglia nella comunità locale.

2. I servizi che concorrono alla definizione e stesura del PEF devono mettere in atto tutte le azioni e strategie necessarie per assicurare la costante condivisione con le famiglie delle finalità, obiettivi, azioni e risultati attesi in esso contenute. In coerenza con questo percorso, alla famiglia è proposto di sottoscrivere il PEF già nella fase iniziale, come pure per tutti i progressivi e successivi aggiornamenti. Analogamente, il percorso coinvolge gli stessi minori interessati, per addivenire, compatibilmente con l'età e lo sviluppo cognitivo, alla sottoscrizione del PEF.

3. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 403 del codice civile e dall' articolo 2, comma 3, della legge 184/1983 e le diverse prescrizioni dell'autorità giudiziaria competente, prima di attivare l'allontanamento di un minore, i servizi sociali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) e i servizi sanitari, assicurando l'ascolto di tutte le parti coinvolte, pongono prioritariamente in essere tutti gli interventi di sostegno precoce, tempestivo e strutturato di assistenza socio-educativa territoriale, assistenza domiciliare, assistenza economica e attività di socializzazione di inserimento e reinserimento sociale, di sostegno a favore della famiglia d'origine, attraverso la messa in rete di tutte le opportunità e gli interventi previsti dalla normativa nazionale e regionale.

4. Finalità di tali interventi è il sostegno alla famiglia di origine affinché questa, anche con il supporto della rete parentale e degli enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie, riesca ad esprimere appieno le proprie risorse potenziali, assicurando un ambiente idoneo a consentire la crescita armonica del minore nella propria famiglia.

5. Particolare attenzione va posta nei confronti dei minori con disabilità o con disturbi del comportamento, al loro diritto di fruizione delle cure sanitarie e di partecipazione alla vita scolastica generale e al particolare bisogno di sostegno delle loro famiglie.”.

#### ***Nota all'articolo 115***

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 17/2022, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 8 (Interventi di assistenza e mediazione familiare)

1. La Regione per le finalità di cui all'articolo 1, favorisce interventi di accompagnamento e mediazione familiare erogati:

a) da enti locali singoli o associati;

b) da servizi socio-sanitari pubblici, nelle loro varie articolazioni;

c) dagli enti del terzo settore iscritti” al registro nazionale unico del terzo settore che hanno come finalità la permanenza del minore nella famiglia d'origine e la tutela dei minori e delle famiglie, anche finanziati mediante risorse statali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ).

2. Gli interventi possono prevedere:

a) soluzioni abitative, anche temporanee, nelle quali viene ospitata a tariffa agevolata la famiglia che si trova in condizioni di grave difficoltà economica;

b) percorsi di mediazione familiare e di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia e al mantenimento del ruolo genitoriale.”.

#### ***Nota all'articolo 116***

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 17/2022, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 9 (Criteri per l'affidamento familiare)

1. Laddove non si rilevi sufficiente il sostegno familiare fornito dalla rete dei servizi sociali e sanitari, in collaborazione con enti ed associazioni, ed emerga come necessaria la collocazione fuori dalla famiglia di origine, i servizi stessi devono privilegiare l'affidamento familiare. Solo qualora il coinvolgimento dei parenti sino al quarto grado dia esito negativo si provvede all'affido etero-familiare. L'esito negativo deve essere documentato e dettagliatamente motivato tramite la predisposizione di relazioni scritte relative al percorso effettuato.

2. La selezione delle famiglie affidatarie deve essere realizzata attraverso procedure di carattere sociale e psicologico, identificabili e documentabili.

3. Il minore privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno dovutamente certificati e relazionati di cui all'articolo 2, comma 1, è affidato temporaneamente ad una famiglia preferibilmente con figli o ad una persona singola in grado di garantirgli l'educazione, l'istruzione, le relazioni affettive e lo sviluppo psico-fisico di cui ha bisogno, così come previsto dall' articolo 2, comma 1, della legge 184/1983 .

4. Ogni famiglia affidataria può ospitare all'interno del proprio nucleo familiare non più di due minori, salvo che non debba ospitare un numero maggiore di fratelli e sorelle e comunque senza superare il tetto massimo di cinque, compresi i figli degli affidatari.

5. Nel caso in cui l'affidamento interessi fratelli o sorelle, gli stessi sono preferibilmente affidati allo stesso nucleo familiare, fatto salvo il superiore interesse dei minori; gli eventuali motivi ostativi devono essere adeguatamente rappresentati nel provvedimento di affidamento familiare.

6. I servizi sociali seguono lo svolgimento dell'affidamento conducendo verifiche trimestrali con gli operatori coinvolti nel progetto, le famiglie ed il minore, prevedendo l'incontro tra famiglia d'origine e famiglia affidataria, qualora non ci siano indicazioni diverse da parte dell'autorità giudiziaria e un'adeguata motivazione.

7. I servizi sociali di concerto con i servizi sanitari adottano iniziative volte a garantire la temporaneità dell'affidamento individuando servizi e operatori per la gestione degli affidi, che possono occuparsi delle relazioni tra famiglia di origine e famiglia affidataria, promuovendo e accompagnando, laddove possibile, il rientro del minore nella propria famiglia di origine o supportando il suo percorso di autonomia anche oltre la maggiore età.”.

#### ***Nota all'articolo 117***

- Il testo dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) è il seguente:

“Art. 21.

Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.

Il ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, tenuto conto dello scopo prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione.

Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione e privilegiando la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.

Giusta il disposto dell'art. 8 del testo unico sulle ferrovie concesse alla industria privata, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, le derivazioni posteriori alla legge 12 luglio 1908, n. 444, accordate ad un concessionario di ferrovia pubblica per la applicazione della trazione elettrica, conservano la durata della concessione della ferrovia e ne costituiscono parte integrante.

La stessa disposizione è applicabile alle tranvie a trazione meccanica in virtù dell'art. 273 del citato testo unico ed alle derivazioni concesse per trazione elettrica di funicolari, funivie, filovie ed ascensori in servizio pubblico.”.

- Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali) è il seguente:

“Art. 39 (Regime transitorio)

1. I permessi di ricerca rilasciati secondo il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sono mantenuti in vigore per la durata stabilita dai relativi provvedimenti con l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge.

[2.] abrogato.

3. I titolari delle concessioni in atto hanno l'obbligo di osservare le prescrizioni contenute nella presente legge ed a presentare istanza concernente la definizione delle aree di cui all'articolo 18, comma 3, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine dovranno inoltre essere presentati i progetti relativi all'installazione degli strumenti misuratori di cui all'articolo 14.

4. Le Amministrazioni comunali sono tenute ad adeguare i propri strumenti urbanistici entro 6 mesi dall'accoglimento delle istanze di cui al comma 3 recependo le indicazioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d).”.

### ***Nota all'articolo 119***

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 7 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 ("Disposizioni organiche in materia di enti locali), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 7 (Requisiti di aggregazione)

1. I comuni formulano le proposte di aggregazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 nel complessivo rispetto dei criteri di seguito indicati:

a) appartenenza alla medesima area territoriale omogenea;

b) rispetto dei limiti demografici minimi di seguito indicati, dedotti dai dati dell'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) relativi al penultimo anno precedente a quello di formulazione delle proposte:

1) area montana: tremila abitanti;

2) area collinare: tremila abitanti;

3) area di pianura: cinquemila abitanti.

b bis) confinante territorialmente con uno o più comuni appartenenti alla medesima unione.

2. Il limite demografico minimo per l'esercizio in forma associata della funzione sociale, fermo restando il rispetto degli obiettivi del Piano socio-sanitario, è di quarantamila abitanti.

3. I livelli demografici minimi di cui al comma 2 possono essere conseguiti oltre che attraverso i consorzi socio assistenziali tra i comuni di cui all'articolo 3, comma 2, anche attraverso la stipula di apposita convenzione di forme associative di minori dimensioni.

[4.] abrogato.

5. La proposta di aggregazione costituita da comuni appartenenti a diverse aree territoriali omogenee è considerata rispettivamente di montagna, di collina o di pianura in relazione all'area territoriale in cui risiede il maggior numero di abitanti dei comuni proponenti.

6. Ulteriori criteri, a completamento o in deroga a quelli previsti nei precedenti commi, possono essere stabiliti da specifiche leggi regionali di riordino di funzioni.”.

### **Nota all'articolo 120**

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 11/2012, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 21 (Disposizioni finali e transitorie)

1. La Regione, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, entro trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere del CAL, provvede al riordino del conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali sulla base del principio della titolarità dell'esercizio della funzione conferita in capo ad un unico ente.

2. Con successivo ulteriore provvedimento, la Regione definisce le modalità attuative per l'utilizzo del Fondo regionale per la montagna, previsto dagli articoli 50 e 51 della l.r 16/1999, come modificati dalla presente legge.

2 bis. Nelle more del procedimento di cui all'articolo 12 nonché durante la fase di liquidazione delle attuali comunità montane, e comunque non oltre il termine perentorio 31 marzo 2013, il rispetto dell'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni di cui all' articolo 14, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può essere garantito anche attraverso la gestione delle suddette funzioni da parte delle comunità montane.

2 ter. I comuni sono tenuti a rispettare i requisiti di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b bis), entro dodici mesi dall'entrata in vigore della medesima disposizione.”.

### **Nota all'articolo 121**

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2020, n. 19 (Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 (Funzioni ulteriori)

1. La Regione conferisce alla provincia del Verbano Cusio Ossola le seguenti funzioni ulteriori:

a) in materia di prevenzione, gestione sostenibile e controllo dei rischi idraulici, idrogeologici, geotecnici e valanghivi:

- pianificazione, programmazione e tutela della rete idrografica e delle linee di intervento per la difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico, in coordinamento e collaborazione con gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale di bacino, sulla base della normativa regionale vigente;

- erogazione di servizi geologici di intervento specialistico per la valutazione tecnico-scientifica dei dissesti attivi, del grado di sicurezza del transito lungo punti critici della rete viaria principale provinciale, per il censimento e la valutazione del grado di esposizione al danno di abitazioni civili, in situazioni di emergenza e di pronto intervento in collaborazione con la protezione civile anche al fine di supportare le azioni degli enti locali sul territorio;

- educazione e comunicazione ambientale, all'uso del territorio ed ai rischi naturali, in collaborazione con gli istituti scolastici e con le strutture regionali preposte;

[- .] abrogato;

b) partecipazione nella definizione e programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione, di cui alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa).

b bis) in materia di foreste, le funzioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 4/2009

2. Rimangono in capo alla provincia del Verbano Cusio Ossola le funzioni di concessione riferite alle derivazioni d'acqua pubblica ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), compresa l'applicazione delle procedure previste dall' articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), per le grandi derivazioni ad uso idroelettrico.”.

### **Nota all'articolo 122**

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2021, n. 13 (Disposizioni in materia di cooperative di comunità), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, nel rispetto degli articoli 45, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione e della normativa nazionale, nonché in attuazione degli articoli 3, quarto comma, e 5, secondo comma, dello Statuto, riconosce e promuove il ruolo e la funzione delle cooperative di comunità che hanno come obiettivo la produzione di vantaggi a favore di una comunità territoriale definita, alla quale i soci promotori appartengono, attraverso iniziative a sostegno della tutela del territorio, dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a:

a) rigenerare processi di sviluppo locale finalizzati al rilancio del territorio e alla coesione sociale;

b) rafforzare il sistema produttivo locale, a contribuire alla tutela del territorio, anche attraverso le misure previste dall'articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2008');

- c) valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali;
- d) favorire la creazione di offerte di lavoro, anche in collaborazione con unioni montane, gruppi di azione locale (GAL) e comunità energetiche;
- e) arginare il fenomeno dello spopolamento delle comunità rurali e delle aree interne e arginare fenomeni di degrado urbano e metropolitano.”.

### **Nota all'articolo 123**

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 13/2021, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 (Definizione)

1. Ai fini della presente legge e nelle more di una normativa nazionale di riferimento, sono riconosciute quali cooperative di comunità le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile ed iscritte all'albo delle cooperative di cui all' articolo 2512 del codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile , e che rispettano i requisiti di cui all' articolo 2, comma 2, della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 (Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione), le quali, anche al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico e degrado sociale urbanistico, sviluppano un'attività economica finalizzata al perseguimento dello sviluppo comunitario e della massimizzazione del benessere collettivo, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o servizi collettivi, nonché alla valorizzazione, gestione o all'acquisto collettivo di beni o servizi di interesse generale e che:

a) stabiliscono la propria sede sul territorio regionale e operano in modo prevalente sullo stesso, in territori che presentano un fattore di rischio rispetto a fenomeni quali spopolamento, declino economico, degrado del patrimonio edilizio e presenza di marginalità sociali;

b) hanno la prevalenza dei propri soci residenti nel comune in cui è presente la sede legale e nei comuni contigui oppure nei comuni facenti parte del medesimo ambito territoriale definito a priori; tali limitazioni non si applicano ai soci sovventori;

c) indicano nello statuto l'ambito territoriale di riferimento a cui si rivolgono in modo particolare i benefici sociali derivanti dalle proprie attività;

d) prevedono nello statuto modalità di partecipazione all'assemblea dei soci di soggetti interessati esterni alla cooperativa e appartenenti alla comunità di riferimento;

[e].] abrogato.;

f) svolgono una o più attività di interesse generale di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell' articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106 ).

1 bis. Le comunità energetiche costituite in forma di società cooperativa sono riconosciute quali cooperative di comunità ai sensi della presente legge.”.

### **Nota all'articolo 124**

- Il testo dell'articolo 13 quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) è il seguente:

“Art. 13 quater. (Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive)

1. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3».

2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.

3. I criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si

pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

4. Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute e della loro pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo. Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, la banca dati è accessibile all'amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalità istituzionali.

*[5. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:*

*a) le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;*

*b) le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati;*

*c) le modalità con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione degli utenti e delle autorità preposte ai controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;*

*d) i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva nonché della sua ubicazione nel territorio comunale.]*

*[6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il direttore dell'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative per l'accesso ai dati relativi al codice identificativo da parte dell'Agenzia delle entrate.]*

7. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare i codici di cui al comma 4 nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione.

8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 7 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.

9. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma 4, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.”.

### **Nota all'articolo 126**

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 18 (Consorzi di operatori turistici e loro aggregazioni)

1. I consorzi di operatori turistici sono aggregazioni composte da imprese turistiche in misura prevalente e da altri soggetti privati che perseguono finalità di interesse culturale e turistico.

1 bis. Al fine di aumentare l'efficacia delle attività di promo-commercializzazione in contesti territoriali omogenei per caratteristiche fisiche e di prodotto turistico, possono essere costituite società consortili di cui all'articolo 2615 ter del codice civile, composte da aggregazioni di consorzi di operatori turistici già riconosciuti ed operanti sul territorio piemontese.

2. La Regione riconosce sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, i consorzi di operatori turistici e le società consortili di rilevante interesse regionale.

*[3. ] abrogato.*

4. I consorzi di operatori turistici e le società consortili attuano, all'interno di uno degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti o di aree di prodotto, programmi e progetti orientati alla gestione, allo sviluppo e alla qualificazione del prodotto turistico e dell'offerta, ai fini della commercializzazione turistica delle attività dei propri consorziati, compresa la prenotazione di servizi turistici.

5. I consorzi di operatori turistici e le società consortili hanno sede nel territorio dell'ambito territoriale turisticamente rilevante in cui svolgono la loro attività prevalente.

6. I consorzi di operatori turistici e le società consortili, riconosciuti ai sensi del comma 2, possono beneficiare dei contributi di cui agli articoli 19, comma 4, e 21.

[6 bis.] abrogato.”.

#### ***Nota all'articolo 127***

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 14/2016, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 19 (Contributi per l'organizzazione turistica)

1. La Regione concede annualmente contributi alle ATL, ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile sulla base del bilancio di previsione e relativo Piano di azioni approvati dall'Assemblea. I contributi sono erogati, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 13, in misura proporzionale alle quote consortili detenute dalla Regione. Le ATL ricevono altresì contributi dagli altri enti pubblici e privati ad esse partecipanti.

2. Al fine di sostenere la riorganizzazione del sistema turistico regionale e garantirne l'efficienza e l'efficacia, la Regione è autorizzata ad acquisire ulteriori quote consortili fino alla misura massima del 40 per cento del capitale sociale delle singole ATL.

3. La Giunta regionale stabilisce, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione), i criteri per la concessione di contributi annuali a favore delle ATL, quali soggetti titolari degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), di cui all'articolo 16, per le spese di gestione degli IAT direttamente o indirettamente gestiti, anche attraverso la definizione di costi standard.

4. La Regione, sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sostiene i consorzi di operatori turistici e le società consortili favorendo l'aggregazione di imprese. I contributi sono concessi in proporzione al numero di associati con sede nell'ambito territoriale turisticamente rilevante entro cui svolgono la loro attività prevalente.”.

#### ***Nota all'articolo 128***

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 14/2016, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 21 (Contributi per la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici)

1. La Regione, al fine di incrementare i flussi turistici verso ed all'interno del Piemonte e sviluppare l'economia turistica regionale, sostiene progetti di promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali.

2. Sono soggetti legittimati a realizzare le azioni di cui al comma 1:

a) le ATL;

b) i consorzi di operatori turistici e le società consortili riconosciuti ai sensi dell'articolo 18.

3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 14/2014 e in relazione alla programmazione finanziaria annuale e pluriennale, definisce i criteri per la concessione dei contributi, privilegiando progetti su più ambiti e compartecipazioni da parte di soggetti diversi. E' facoltà della Giunta regionale di prevedere specifici criteri di premialità per la realizzazione di particolari progetti di area turistica condivisi, gestiti e sviluppati congiuntamente dalle ATL e dai consorzi di operatori turistici e le società consortili.”.

#### ***Nota all'articolo 129***

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3 (Albo professionale dei maestri di sci)

1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato alla iscrizione negli appositi albi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della Regione, dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 10 ed è limitato alla specialità in cui il maestro è abilitato.

1 bis. L'albo è suddiviso in sezioni, corrispondenti ai differenti titoli abilitativi e competenze conseguiti dai maestri di sci previsti dalla normativa di riferimento.

1 ter. A seguito del conseguimento dell'abilitazione tecnica, i maestri di sci di discipline alpine, di snowboard o di discipline nordiche, sono tenuti, ai fini dell'iscrizione alla sezione ordinaria dell'Albo, a svolgere, presso una scuola di sci (alpino o di snowboard o di fondo), autorizzata ai sensi dell'articolo 14, sotto la vigilanza del direttore della scuola

stessa, un periodo di pratica professionale, della durata di almeno trecento ore per i maestri di sci alpino, centocinquanta ore per i maestri di snowboard e di almeno cinquanta ore per i maestri di sci nordico. In tale periodo e, comunque, fino all'avvenuto completamento della pratica professionale, i maestri interessati sono iscritti, a cura del Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 10, in apposita sezione speciale dell'Albo, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

1 quater. Quanto previsto al comma 1 ter, in caso di trasferimento, vale anche per i neo-maestri provenienti da altre regioni o province autonome, diplomati dopo l'entrata in vigore del presente comma. La disposizione si applica, inoltre, in caso di riconoscimento di titolo conseguito all'estero con decreto successivo all'entrata in vigore del presente comma. Tale obbligo decade dopo tre anni di iscrizione presso il Collegio della regione o provincia autonoma di provenienza.

2. L'iscrizione va fatta all'Albo professionale del Piemonte per i maestri di sci che intendono esercitare stabilmente la professione nel rispettivo territorio regionale.

2 bis. Il Collegio regionale rilascia agli iscritti un tesserino che attesta l'iscrizione all'albo.”.

### **Nota all'articolo 130**

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 16 giugno 2006, n. 21 (Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 (Fondazione 20 marzo 2006)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove la costituzione della "Fondazione 20 marzo 2006", con il Comune di Torino, la Provincia di Torino ed il CONI, nonché interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'accoglienza turistica mediante azioni di sostegno al rafforzamento della capacità commerciale e competitiva del settore turistico. La fondazione opera quale ente di diritto privato, ai sensi delle norme vigenti del codice civile.

2. La Fondazione ha lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati, in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 nonché dei IX Giochi Paralimpici invernali e conferiti alla Fondazione medesima, favorendone l'utilizzazione e lo sfruttamento.

3. La Fondazione, inoltre, può amministrare anche altri beni mobili ed immobili pervenuti alla stessa in qualsiasi forma e destinati ad attività turistiche, sportive, sociali o ricettive e culturali ovunque ubicati.

4. La Fondazione, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, può porre in essere tutti gli atti, le attività e le operazioni ausiliarie, connesse, strumentali, affini e complementari al perseguimento dei propri scopi, che non le siano precluse dalla legge o dallo Statuto, ivi comprese tutte le operazioni finanziarie, le assunzioni di mutui e la prestazione di garanzie anche mobiliari ed immobiliari. La Fondazione, inoltre, nell'ambito delle attività poste in essere per il perseguimento dei propri scopi, può costituire altri soggetti muniti di personalità giuridica, anche di carattere commerciale, aventi scopo sinergico al proprio ovvero assumere interessenze e partecipazioni in detti soggetti.

5. Sono organi della Fondazione:

a) il Collegio dei fondatori, composto dai legali rappresentanti, o loro delegati, degli enti di cui al comma 1 che partecipano all'atto costitutivo. Il Collegio dei fondatori è composto dal legale rappresentante di ciascun fondatore o da suo delegato. Possono essere chiamati a far parte del Collegio dei fondatori e conseguentemente assumono la qualifica di fondatori previa deliberazione in tal senso del Collegio dei fondatori, quei soggetti, pubblici o privati, nazionali o internazionali, che, in ragione di rilevanti contribuzioni al patrimonio o al fondo di gestione della Fondazione, contribuiscano al perseguimento delle finalità della Fondazione stessa. Il sistema di voto all'interno del Collegio dei fondatori è disciplinato con il sistema dei punti/voto, regolato in parte egualmente ed in parte, preponderante, in base alla contribuzione complessiva di ciascun fondatore;

b) l'Assemblea dei partecipanti, costituita dai soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri che condividendo le finalità della Fondazione contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, attività o servizi;

c) il Consiglio di amministrazione, composto da membri, nominati dal Collegio dei fondatori e designati: dagli enti che partecipano all'atto costitutivo, dai partecipanti, dai fondatori non originari, dai comuni montani sedi olimpiche;

d) il Presidente ed il Vicepresidente della Fondazione, eletti dal Consiglio di amministrazione (cda) su indicazione del Collegio dei fondatori, tra i componenti del cda;

e) il Collegio dei revisori dei conti, composto da membri effettivi e supplenti, nominati dal Collegio dei fondatori, su designazione degli enti che partecipano all'atto costitutivo e dell'Assemblea dei partecipanti.

[5 bis. ] abrogato.

6. Il Consiglio di amministrazione nomina un Direttore generale, sentito il parere vincolante del Collegio dei fondatori.

6 bis. Per la riqualificazione dell'accoglienza turistica, la Regione promuove azioni volte al rafforzamento dell'attività commerciale e competitiva dei vari componenti dell'offerta turistica per lo sviluppo delle politiche gestionali, manageriali e dell'innovazione del settore.”.

### **Nota all'articolo 131**

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 17 (Criteri per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi)

1. Gli enti territoriali affidano la gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a) qualora si proceda tramite evidenza pubblica, l'utilizzo dell'avviso pubblico o del bando di gara come modalità di pubblicità della procedura di selezione;
  - b) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 50/2016 ;
  - c) garanzia di imparzialità nel permettere l'utilizzo degli impianti sportivi a tutte le società e associazioni sportive;
  - d) durata dell'affidamento in gestione commisurato all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare;
  - e) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentono la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
  - f) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, delle tariffe praticate e dei prezzi d'accesso, dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
  - g) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
  - h) garanzia del massimo utilizzo pubblico e sociale dell'impianto sportivo;
  - i) garanzia della salvaguardia del valore storico, nel rispetto delle previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle strutture e delle associazioni sportive storiche di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b), nonché della vocazione sportiva delle stesse;
  - l) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;
  - m) impiego di personale qualificato all'uso del defibrillatore e alla gestione dell'emergenza;
  - n) attenzione prioritaria e preferenziale agli investimenti finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica e alla piena accessibilità per la fruibilità pubblica e atletica;
  - o) sussistenza in capo all'affidatario di adeguata e comprovata organizzazione di mezzi, attrezzature, beni strumentali e personale per lo svolgimento dell'attività sportiva dell'impianto.
  - o bis) possibilità per l'affidatario di richiedere all'ente proprietario dell'impianto modificazioni o revisioni motivate della concessione, con varianti migliorative o introduzione di nuove discipline sportive in base alle effettive esigenze dell'utenza sportiva territoriale debitamente riconosciute, con conseguenti opportune rideterminazioni, in caso di accoglimento, in ordine al piano economico e al canone concessorio.
2. Nel caso di adozione di apposito regolamento per l'affidamento degli impianti sportivi, gli enti territoriali si conformano ai criteri generali di cui al comma 1 e individuano con proprio provvedimento i criteri per il calcolo del canone concessorio.”.

### **Nota all'articolo 132**

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni in materia di cultura), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 26 (Istituti culturali)

1. La Regione, in attuazione dell' articolo 7 dello Statuto regionale , sostiene e valorizza il patrimonio culturale degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni che, con continuità e con elevato livello scientifico, operano in ambito regionale per la promozione di attività di studio e ricerca, di divulgazione formativa, educativa e culturale, attraverso l'erogazione di contributi ai soggetti inseriti nella tabella di cui al comma 2.

[2. ] abrogato.

[3. ] abrogato.

4. La Giunta regionale individua, con proprio provvedimento e acquisito il parere vincolante della competente commissione consiliare, i criteri e le modalità per la composizione della tabella e definisce le modalità di erogazione del sostegno economico in favore degli enti facenti parte della tabella.

5. La tabella ha validità triennale.

6. La struttura regionale competente, per la realizzazione del proprio programma di attività culturali, può, mediante specifico provvedimento, avvalersi dei servizi e della collaborazione degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale.”.

### ***Nota all'articolo 133***

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 11/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
"Art. 28 (Imprese editoriali e librerie)

1. La Regione:

a) impresa editoriale: soggetto iscritto nel registro delle imprese della Regione non appartenente ad un grande gruppo editoriale e la cui sede legale e produttiva sia ubicata in un comune del Piemonte, che abbia come oggetto continuativo della propria attività la progettazione e l'edizione di libri destinati alla vendita al pubblico;

b) sostiene le librerie indipendenti quali elementi del sistema di produzione e diffusione del libro e della lettura.

2. Ai fini del presente articolo si intendono per:

a) impresa editoriale: soggetto iscritto nel registro delle imprese della Regione non appartenente ad un grande gruppo editoriale e la cui sede legale e produttiva è ubicata in un comune del Piemonte, che ha come oggetto prevalente della propria attività la progettazione e la pubblicazione di libri;

b) libreria indipendente: impresa commerciale non appartenente a grandi catene, che si occupa prevalentemente di vendere e promuovere libri."

### ***Nota all'articolo 134***

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 11/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
"Art. 29 (Strumenti di intervento)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 28 a favore delle imprese editoriali piemontesi, la Regione:

a) incentiva la diffusione capillare delle opere delle imprese editoriali piemontesi, al fine di promuoverne la visibilità e la vendita anche in collaborazione con librerie, imprese culturali, enti locali, biblioteche, scuole, istituzioni, associazioni, associazioni no profit, fondazioni, società cooperative, associazioni di imprese editoriali o librerie;

b) sostiene la progettazione e il consolidamento di appuntamenti fieristici ricorrenti nel territorio, dedicati alla produzione editoriale della piccola editoria regionale, anche attraverso l'organizzazione di incontri fra imprese editoriali, autori e autrici, librerie e operatori culturali;

c) favorisce la distribuzione al di fuori del territorio regionale delle opere editate in Piemonte, la traduzione in lingua straniera di testi pubblicati dalle imprese editoriali piemontesi e la partecipazione delle stesse a manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale;

d) sostiene, attraverso l'erogazione di contributi, le attività, svolte direttamente dalle imprese editoriali piemontesi per la realizzazione e la diffusione dei prodotti editoriali;

e) promuove accordi, convenzioni ed altre intese tra soggetti pubblici e privati per il sostegno di iniziative qualificate ad individuare nuove sedi o canali alternativi di promozione e commercializzazione diretta di opere editate in Piemonte.

2. La Regione può altresì erogare contributi a sostegno delle attività di librerie indipendenti, incentivandone e favorendone lo sviluppo anche in ambiti territoriali svantaggiati.

3. La Regione promuove altresì il riconoscimento della qualifica di Libreria di qualità o d'eccellenza.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 28 a favore delle imprese editoriali piemontesi e delle librerie, la Regione:

a) sostiene progetti volti a promuovere e valorizzare il sistema delle librerie e delle imprese editoriali piemontesi, incrementandone la competitività e la produzione, anche attraverso agevolazioni fiscali;

b) favorisce attività formative al fine di favorire l'aggiornamento e la crescita professionale degli operatori del settore;

c) sostiene l'erogazione di contributi per la ristrutturazione aziendale e l'ammodernamento tecnologico;

d) sostiene l'avvio dell'attività di librerie e delle imprese editoriali indipendenti.

5. Gli interventi regionali di cui al presente articolo sono disposti nel rispetto del Regolamento (CE) 18 dicembre 2013 n. 1407/2013 /UE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

6. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8, istituisce altresì con proprio provvedimento un tavolo tematico, quale sede di consultazione e confronto, composto da imprese editoriali, librerie, associazioni, fondazioni e operatori culturali della filiera del libro e della lettura.

7. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b), per l'attuazione degli interventi previsti a sostegno delle iniziative a favore delle imprese editoriali e delle librerie, la Giunta regionale istituisce con proprio provvedimento un comitato tecnico con funzioni consultive, in cui trovano parte le associazioni di rappresentanza per l'editoria e per le librerie."

### ***Nota all'articolo 135***

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 11/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
"Art. 31 (Spettacolo dal vivo)

1. Ai fini della presente legge, per spettacolo dal vivo si intendono le attività, prioritariamente di carattere professionale e d'impresa, concernenti la danza, la musica, il teatro, lo spettacolo di strada e il circo contemporaneo, anche a carattere interdisciplinare, rivolte al pubblico di ogni età e stato sociale, con particolare riguardo alle giovani generazioni.

2. La Regione valorizza e sostiene le attività di spettacolo dal vivo di cui al comma 1, anche favorendo lo sviluppo delle iniziative produttive, distributive, di promozione e ricerca, con particolare riferimento a:

a) la conservazione, lo studio e la valorizzazione del patrimonio storico e del repertorio dello spettacolo dal vivo;

b) la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione nell'ambito della produzione contemporanea;

c) lo sviluppo di percorsi di formazione professionale volti alla crescita delle capacità artistiche, tecniche, organizzative specificamente dedicate al settore;

d) la diffusione delle attività attraverso la realizzazione di stagioni, la rappresentazione di spettacoli, la circuitazione delle attività sul territorio regionale;

e) progetti di promozione, anche con carattere di rassegne e di festival, che favoriscono il confronto fra artisti e artiste, la conoscenza delle diverse espressioni e tendenze della produzione italiana e internazionale, la conoscenza del repertorio e della storia dello spettacolo dal vivo, nonché la produzione contemporanea, in un'ottica di costante innovazione, ricerca e sperimentazione, e che contribuiscono alla valorizzazione, anche in chiave turistica, dei territori che li ospitano;

f) progetti e iniziative di promozione della creatività giovanile, anche attraverso lo strumento delle residenze artistiche;

g) progetti che valorizzano il ruolo dello spettacolo dal vivo quale fattore di inclusione sociale e di creazione di comunità, con particolare riferimento agli interventi rivolti alla diffusione del benessere socio-culturale;

h) la promozione e la conoscenza della produzione piemontese in Italia e all'estero, favorendo in particolare la mobilità internazionale degli artisti e delle opere.

h bis). progetti finalizzati alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, anche attraverso l'utilizzo della musica e del suo linguaggio.

3. In ambito musicale sono altresì valorizzate, sostenute e promosse le attività di musica popolare tradizionale svolte a carattere amatoriale dalle associazioni legalmente costituite e configurate come complessi bandistici o società filarmiche, gruppi folcloristici, gruppi vocali e società corali.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, la Regione riconosce il ruolo specifico della Fondazione Piemonte dal Vivo quale circuito regionale multidisciplinare, volto alla distribuzione e alla diffusione dello spettacolo dal vivo sul territorio regionale, alla crescita e alla formazione del pubblico, al consolidamento del sistema regionale dello spettacolo e allo sviluppo di specifici progetti di promozione, anche in collaborazione con realtà di rilievo nazionale e internazionale, fatta salva l'esclusione di attività diretta o indiretta di produzione.

4 bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 e nel quadro della normativa statale in materia di Fondazioni lirico sinfoniche, la Regione riconosce il ruolo rivestito dalla Fondazione Teatro Regio di Torino, di cui è socio fondatore, nel contesto del sistema regionale dello spettacolo dal vivo, anche in funzione della crescita sociale e culturale della collettività e ne sostiene l'attività istituzionale di produzione e di diffusione di spettacoli lirici, di balletto e concerti in ambito regionale, nazionale e internazionale, di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio architettonico, archivistico, storico e culturale, di sviluppo della ricerca, di formazione dei quadri artistici e tecnici e di educazione musicale della collettività.

5. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8, istituisce con propria deliberazione un tavolo tematico, quale sede di consultazione e confronto, composto dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale operanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo.”.

### ***Nota all'articolo 136***

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 'Legge quadro in materia di incendi boschivi'), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1 (Finalità, definizioni ed azioni)

1. La Regione persegue la finalità di protezione del proprio patrimonio boschivo dagli incendi.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) incendio boschivo o di vegetazione: fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree;

b) incendio di interfaccia: incendio che interessa aree di interfaccia urbano-rurale, ossia il luogo dove l'area naturale e quella urbano-rurale si incontrano e interferiscono reciprocamente; tale incendio può avere origine sia in prossimità dell'insediamento urbano-rurale, sia come incendio boschivo che successivamente può interessare, per propagazione, le zone di interfaccia;

c) accensione fuoco: la combustione di residui vegetali concentrati in modo puntiforme e condotta sotto costante controllo di chi l'ha messa in atto;

d) abbruciamento: la combustione di residui vegetali con fuoco condotto anche in modo andante;

e) fuoco prescritto: tecnica di applicazione esperta ed autorizzata del fuoco su superfici prestabilite per conseguire specifici obiettivi gestionali, definiti dalla pianificazione antincendi;

f) Sistema operativo regionale antincendi boschivi, di seguito denominato Sistema operativo AIB: sistema costituito dalla Regione la quale, per effetto della stipulazione di appositi accordi o convenzioni, può avvalersi delle istituzioni dello Stato di cui all'articolo 2, del volontariato di cui all'articolo 3 e di soggetti che svolgono attività in attuazione dei contratti di cui al comma 4, lettera e).

3. Il Sistema operativo AIB opera secondo le procedure operative antincendi boschivi, approvate dalla struttura regionale competente per materia, quale strumento di organizzazione e gestione del sistema stesso.

4. In applicazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), la Giunta regionale:

a) promuove azioni volte a ridurre il rischio incendi boschivi;

b) predispone e approva il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, in coordinamento con gli strumenti di pianificazione previsti dalla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) e provvede annualmente alla revisione dello stesso, anche in applicazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile 20 dicembre 2001 (Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi);

c) la revisione del piano di cui alla lettera b) è preceduta da una relazione consuntiva sugli incendi boschivi, che evidenzia il quadro dei dati significativi dell'attività svolta nell'anno e le criticità riscontrate, da presentare alla commissione consiliare competente;

d) costituisce il Sistema operativo AIB secondo quanto previsto al comma 2, lettera f);

e) stipula contratti per l'impiego di velivoli nella lotta attiva agli incendi boschivi e per attività formative ed informative;

f) istituisce e coordina la Sala operativa unificata permanente (SOUP) secondo le modalità previste dall' articolo 7 della l. 353/2000 ;

g) favorisce la ricostituzione dei boschi danneggiati dal fuoco con le modalità previste dal regolamento forestale di cui all' articolo 13 della l.r. 4/2009 ed eventualmente approvando i piani di intervento straordinari di cui all' articolo 17, comma 2 della stessa l.r. 4/2009.”.

### **Nota all'articolo 137**

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 15/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 10 (Divieti e cautele)

1. I divieti e le cautele di cui al presente articolo si applicano a tutto il territorio regionale.

2. È vietato l'abbruciamento di materiale vegetale di cui all' articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di qualità dell'aria.

2 bis. È vietato l'abbruciamento dei residui colturali del riso nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 marzo dell'anno successivo. A tale divieto si deroga in presenza di suoli asfittici, ove l'interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta. Tali suoli sono individuati mediante specifico provvedimento della Giunta regionale.

3. È vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, come definiti dall' articolo 3 della l.r. 4/2009 , arbustivi e pascolivi, fino ad una distanza inferiore a cinquanta metri da essi.

4. Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 3 nei seguenti casi, solo dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento:

a) accensione di fuochi per attività turistico ricreative in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli enti locali, da altre amministrazioni o da privati;

b) al di fuori del periodo di cui al comma 2, abbruciamento, previo raggruppamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro, dei materiali vegetali di cui all' articolo 182, comma 6 bis del d.lgs. 152/2006 , effettuato nel luogo di produzione;

c) accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi;

d) accensione di fuochi legati alla tradizione culturale e fuochi d'artificio, attività per cui si prescinde dal divieto posto per le ore notturne, previa autorizzazione del sindaco a seguito di presentazione di un piano di sicurezza.

5. Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco, nei casi ammessi dal comma 4, è preventivamente isolato, non a contatto con i fusti delle piante arboree e circoscritto per prevenire il propagarsi del fuoco. I fuochi non possono essere lasciati incustoditi fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.

6. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la deroga di cui al comma 4 lettera b), in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.

7. Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4:

a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;

b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall' articolo 3 della l.r. 4/2009 , arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o braci, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

c bis) è fatto salvo quanto previsto all'articolo 182, comma 6 bis, del d.lgs. 152/2006

8. Nei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi restano in ogni caso immutati i vincoli e le prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'evento ed i divieti previsti dall' articolo 10 della l. 353/2000 .

9. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano la l. 353/2000 nonché, per quanto riferibile alle emissioni in atmosfera, quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 , e dall'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino padano, ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008) approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2017, n. 22-5139 nonché quanto previsto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e nei loro provvedimenti di attuazione.”.

### **Nota all'articolo 138**

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 2022, n. 16 (Disposizioni concernenti l'istituzione dell'elenco regionale degli amministratori di condominio), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3(Requisiti e modalità di iscrizione all'elenco regionale)

1. L'iscrizione all'elenco, senza oneri a carico del richiedente, avviene su istanza di parte, su base volontaria e non costituisce requisito necessario per l'esercizio dell'attività, restando a tal fine ferma l'applicazione delle disposizioni statali vigenti. L'iscrizione è disposta con provvedimento del dirigente responsabile della competente struttura regionale.

2. Possono presentare istanza di iscrizione coloro che presentano idonea autodichiarazione attestante:

a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie e di cui al decreto ministeriale 13 agosto 2014, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali);

b) l'eventuale sussistenza di un contratto di assicurazione a copertura dei rischi professionali e a tutela dei condomini, con l'indicazione dei relativi massimali;

c) l'eventuale iscrizione ad associazioni professionali ed altre forme aggregative di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate);

d) l'anno dal quale è esercitata l'attività di amministratore condominiale;

e) i titoli di studio conseguiti e i corsi di formazione frequentati.

3. Nell'autodichiarazione di cui al comma 2 è facoltà del richiedente indicare inoltre:

a) il numero degli stabili e il totale delle unità immobiliari amministrati;

b) il superamento dell'iter di certificazione elaborato secondo la norma UNI 10801:2016;

c) il soggetto presso il quale è stato svolto il corso di formazione iniziale, nonché le attività di formazione periodica annuale;

c bis. la regolarità contributiva

d) ogni altra informazione atta a meglio definire caratteristiche e competenze del richiedente.

4. Con la medesima procedura di cui al comma 1 sono disposti il diniego della domanda di iscrizione e la cancellazione ai sensi dell'articolo 5.

5. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 sono assunti entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.”.

### **Nota all'articolo 139**

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 16/2022, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4 (Aggiornamento dell'elenco)

1. L'iscrizione all'elenco ha efficacia per un anno, allo scadere del quale si rinnova a seguito di nuova idonea autodichiarazione che attesti il permanere dei requisiti di cui all'articolo 3.

2. L'iscritto all'elenco è tenuto ad informare in qualunque momento la Regione di eventuali variazioni sopravvenute rispetto ai requisiti comunicati all'atto di presentazione dell'istanza di iscrizione di cui all'articolo 3.

3. Nell'ipotesi in cui l'iscritto all'elenco non produca la dichiarazione per le finalità di cui al comma 1, la Regione lo invita a provvedere entro il termine di trenta giorni, alla scadenza del quale opera la cancellazione ai sensi dell'articolo 5.”.

***Nota all'articolo 141***

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25 (Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 (Trattamento economico)

1. Ai componenti della Commissione è corrisposto, per ogni giornata di presenza ai lavori, un gettone di presenza pari a euro 220,00 e un rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità attuative definite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. In caso di utilizzo dell'autovettura, è corrisposta un'indennità per ogni chilometro pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde praticato dalla compagnia AGIP nell'importo vigente all'inizio di ogni mese.”.